



ORDINAMENTO DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

- **Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3**
- **Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L – modificato dal DPRReg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal DPRReg. 11 luglio 2012 n. 8/L)**
- **Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1**

2 0 1 3



**DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L
modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25**

**TESTO UNICO
DELLE LEGGI REGIONALI
SULL'ORDINAMENTO DEI COMUNI
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE**

*coordinato con le disposizioni (riportate in corsivo ed evidenziate in grigio)
introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 ⁽¹⁾*

⁽¹⁾ Le disposizioni riportate in corsivo ed evidenziate in grigio non possono essere citate come norme del DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m..

INDICE

CAPO I	AUTONOMIA E FUNZIONI COMUNALI	9
Articolo 1	Autonomia della comunità locale	9
Articolo 2	Funzioni.....	10
CAPO II	AUTONOMIA STATUTARIA	11
Articolo 3	Statuto comunale	11
Articolo 4	Contenuto dello statuto.....	11
Articolo 5	Potestà regolamentare.....	13
CAPO III	STEMMA CIVICO TITOLO DI "CITTÀ" E DI "BORGATA"	15
Articolo 6	Emblema del comune e distintivo del sindaco.....	15
Articolo 7	Titolo di "Città" e di "Borgata".....	15
Articolo 8	Condizioni per ottenere il titolo di "Città"	16
Articolo 9	Condizioni per ottenere il titolo di "Borgata"	16
Articolo 10	Modalità di concessione del titolo di "Città" e di "Borgata"	16
CAPO IV	ORGANI DEL COMUNE	17
Articolo 11	Organi.....	17
Articolo 12	Consiglio comunale	17
Articolo 12- <i>bis</i>	Utilizzo degli strumenti informatici per la convocazione degli organi collegiali e l'invio di documentazione.....	18
Articolo 13	Diritti dei consiglieri comunali	19
Articolo 14	Astensione dalle deliberazioni	19
Articolo 15	Fornitura manuale ai consiglieri	20
Articolo 16	Giunta comunale.....	20
Articolo 16- <i>bis</i>	Disposizioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale	21
Articolo 17	Mozione di sfiducia	21
Articolo 18	Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco.....	21
Articolo 19	Nuove disposizioni in materia di indennità di carica.....	22
Articolo 20	Decorrenza delle nuove disposizioni in materia di indennità di carica. Limiti di spesa per la prima applicazione.....	25
Articolo 20- <i>bis</i>	Riduzione delle indennità di carica degli amministratori degli enti locali della regione	26
Articolo 21	Spese di rappresentanza.....	27

Articolo 22	Disciplina e gestione delle spese di rappresentanza	27
Articolo 23	Rinvio	28
Articolo 23-bis	Rimborso delle spese di viaggio	28
Articolo 24	Rimborso spese forzose	29
Articolo 25	Oneri del comune in materia di culto	29
Articolo 26	Attribuzioni del consiglio comunale.....	29
Articolo 27	Progetti preliminari di opere pubbliche	31
Articolo 28	Attribuzioni della giunta comunale	31
Articolo 29	Attribuzioni del sindaco.....	32
Articolo 29-bis	Pari opportunità nelle nomine e designazioni effettuate dagli organi comunali	33
Articolo 30	Giuramento e distintivo del sindaco	33
Articolo 31	Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.....	34
Articolo 32	Provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco	35
Articolo 33	Difensore civico.....	35
Articolo 34	Consigli circoscrizionali	36
Articolo 34-bis	Norma transitoria in materia di consigli circoscrizionali.....	37
CAPO V	UFFICI E PERSONALE	39
Articolo 35	Organizzazione degli uffici	39
Articolo 36	Dirigenti.....	39
Articolo 37	Segretario comunale	39
Articolo 38	Funzioni di segretario	40
Articolo 39	Rogito di contratti	40
Articolo 40	Notifica degli atti	40
CAPO VI	CIRCOSCRIZIONI COMUNALI.....	41
Articolo 41	Fusione di comuni	41
Articolo 42	Programma di riordino delle circoscrizioni territoriali comunali	41
Articolo 43	Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo dei comuni	42
Articolo 44	Costituzione di nuovi comuni.....	42
Articolo 45	Distacco di frazioni.....	42
Articolo 46	Riunione di comuni contermini	43
Articolo 47	Modifica della circoscrizione territoriale, del capoluogo e della denominazione del comune	43
Articolo 48	Controversie territoriali fra comuni	44
Articolo 49	Parere del consiglio comunale.....	44
Articolo 50	Determinazione dei confini	44
Articolo 51	Regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari..	45
Articolo 52	Separazione patrimoniale	45
Articolo 53	Delegato del sindaco.....	46
Articolo 54	Compiti del delegato del sindaco.....	46
Articolo 55	Conflitto di interessi patrimoniali.....	46

CAPO VII	RESPONSABILITÀ	47
Articolo 56	Disposizioni in materia di responsabilità.....	47
CAPO VIII	FORME COLLABORATIVE INTERCOMUNALI	49
Articolo 57	Disposizioni generali.....	49
Articolo 58	Interventi in materia di forme collaborative intercomunali.....	50
Articolo 59	Convenzioni.....	51
Articolo 60	Servizi pubblici erogati per ambiti territoriali sovracomunali.....	51
Articolo 61	Consorzio-azienda.....	52
Articolo 62	Associazione di comuni.....	53
Articolo 63	Unione di comuni.....	53
Articolo 64	Consorzi obbligatori di funzioni.....	55
Articolo 65	Accordi di programma.....	55
Articolo 66	Disposizioni particolari per i comuni della provincia di Bolzano.....	56
CAPO IX	SERVIZI PUBBLICI LOCALI	57
Articolo 67	Interventi in materia di servizi pubblici locali.....	57
Articolo 68	Servizi pubblici locali.....	57
Articolo 69	Aziende speciali ed istituzioni.....	59
Articolo 70	Adeguamento delle aziende speciali.....	60
Articolo 71	Mozione di sfiducia costruttiva.....	60
CAPO X	NORME SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	61
Articolo 72	Azione popolare.....	61
Articolo 73	Disposizioni in materia di procedimento amministrativo.....	61
Articolo 74	Diritto di accesso e di informazione dei cittadini.....	61
Articolo 75	Partecipazione popolare.....	62
Articolo 76	Contenuti e forme dell'azione amministrativa.....	63
Articolo 77	Referendum popolare.....	63
CAPO XI	DEI CONTROLLI	65
Articolo 78	Soppressione dei controlli sugli atti.....	65
Articolo 79	Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni.....	65
Articolo 80	Pareri obbligatori.....	66
Articolo 81	Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture.....	66
Articolo 82	Potere sostitutivo.....	66

Articolo 83	Scioglimento e sospensione del consiglio comunale	67
Articolo 84	Destituzione, sospensione provvisoria e decadenza	68
Articolo 85	Consulenza, assistenza e potere d'inchiesta	69
Articolo 86	Controllo nei confronti di enti diversi dai comuni.....	69
CAPO XII	NORME TRANSITORIE E FINALI	71
Articolo 87	Termine per l'adozione dello statuto.....	71
Articolo 88	Adeguamento degli statuti comunali	71
Articolo 89	Ulteriore adeguamento degli statuti comunali	72
Articolo 90	Revisione dei consorzi, delle associazioni e delle circoscrizioni.....	72
Articolo 91	Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica e di gettoni di presenza.....	72
Articolo 92	Indennità di carica	73
Articolo 93	Indennità di carica del sindaco, del vicesindaco e degli assessori	73
Articolo 94	Maggiorazione indennità di carica degli amministratori comunali	74
Articolo 95	Gettoni di presenza	75
Articolo 96	Indennità di carica e gettone di presenza dei componenti degli organi delle associazioni di comuni.....	75
Articolo 97	Indennità di carica e gettone di presenza dei componenti degli organi delle unioni di comuni	76
Articolo 98	Indennità dei componenti dei consigli di circoscrizione.....	76
Articolo 98- <i>bis</i>	Norme transitorie in materia di pubblicità della situazione patrimoniale, indennità di carica e gettoni di presenza	76
Articolo 99	Modifica della legge regionale 28 maggio 1990 n. 8 concernente "Ripartizione dei posti nell'impiego pubblico e composizione degli organi collegiali degli enti pubblici in provincia di Bolzano secondo la consistenza dei gruppi linguistici in base ai dati del censimento generale della popolazione"	77
Articolo 100	Norma finanziaria	78

CAPO I

AUTONOMIA E FUNZIONI COMUNALI

Articolo 1

(Art. 1 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 1 comma 1 LR 22 dicembre 2004 n. 7;
art. 1 comma 1 LR 20 marzo 2007 n. 2)

Autonomia della comunità locale

1. Le comunità locali sono autonome.

2. Il comune, ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il comune, nel cui territorio coesistono gruppi linguistici ed etnico culturali diversi, opera anche al fine di salvaguardare e promuovere la lingua, cultura e l'identità di tutte le proprie componenti, riconoscendo alle stesse pari dignità, nonché lo sviluppo armonico dei loro rapporti, al fine di garantire una reciproca conoscenza ed una proficua convivenza tra i gruppi.

3. Nei comuni della provincia di Bolzano, per la nomina e il funzionamento degli organi dell'amministrazione comunale, per l'insediamento di comitati e commissioni, per la nomina di rappresentanti del comune in enti ed istituzioni, nonché per l'assunzione e gestione del personale dipendente, si applicano le norme previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione in materia di proporzionale fra i gruppi linguistici, nonché quelle sull'uso delle lingue italiana, tedesca e ladina.

4. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, secondo i principi fissati dalla Costituzione. Il comune sulla base di quanto disposto dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 provvede a disciplinare l'ordinamento del personale compresa la disciplina delle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali, i titoli di studio ed i requisiti professionali necessari per l'affidamento degli incarichi dirigenziali, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) l'economicità, la trasparenza, l'imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, perseguendo l'efficienza del sistema organizzativo comunale;
- b) la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione nei comuni dotati di figure dirigenziali;
- c) la funzionalità e l'ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- d) l'adeguatezza delle competenze professionali alla complessità degli affari demandati alle singole strutture organizzative dell'ente;
- e) l'armonizzazione delle posizioni funzionali nel rispetto dei contratti collettivi di intercomparto e di comparto, a livello provinciale;
- f) l'equivalenza dell'abilitazione all'esercizio di funzioni dirigenziali conseguita presso le pubbliche amministrazioni del medesimo intercomparto provinciale.

5. Il comune gode di autonomia finanziaria secondo quanto stabilito dalle leggi dello stato e dalle particolari disposizioni contenute nelle leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano emanate in attuazione degli articoli 80 e 81 comma 2 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige approvato con decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972 n. 670.

Articolo 2

(Art. 2 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 1 comma 1 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Funzioni

1. In armonia con il principio costituzionale della promozione delle autonomie locali e in attuazione dei principi di sussidiarietà, responsabilità e unità che presidono all'esercizio dell'azione amministrativa, nonché di omogeneità ed adeguatezza, sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione e sono assicurate ai comuni le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse.

2. La regione e le province autonome individuano le funzioni che sono trasferite, delegate o subdelegate, ai comuni singoli o associati, avuto riguardo ai rispettivi ambiti territoriali e popolazioni interessate, al fine di assicurare efficacia, speditezza ed economicità all'azione amministrativa, nonché la partecipazione dei cittadini al migliore perseguimento del pubblico interesse.

3. I comuni singoli o associati, nell'esercizio delle rispettive funzioni, attuano tra loro forme di cooperazione e di sussidiarietà, anche con privati, per assicurare l'economia di gestione delle attività e dei servizi o qualora l'interesse riguardi vaste zone intercomunali.

4. Spettano inoltre ai comuni, ove la legge provinciale lo preveda, le funzioni che le leggi dello stato attribuiscono alle comunità montane.

CAPO II

AUTONOMIA STATUTARIA

Articolo 3

(Art. 3 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 1 commi 3 e 4 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Statuto comunale

1. Il comune adotta il proprio statuto.
2. Lo statuto viene deliberato dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
3. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del comune.
4. Copia dello statuto è inviata alla giunta regionale, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti comunali, ed al commissario del governo competente. L'ufficio della giunta regionale competente alla raccolta e conservazione degli statuti comunali promuove adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

Articolo 4

(Art. 4 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 1 comma 2 LR 22 dicembre 2004 n. 7;
art. 5 comma 2 LR 5 febbraio 2013 n. 1)

Contenuto dello statuto

1. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e in particolare specifica le attribuzioni degli organi e definisce la forma di gestione amministrativa nel rispetto del principio di separazione fra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa. Nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, lo statuto può prevedere disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscono al sindaco, agli assessori o all'organo esecutivo il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale. Sono in ogni caso riservate al sindaco le funzioni di natura ge-

zionale ad esso attribuite dalla vigente legislazione, con facoltà dello stesso di delegarle agli assessori, ai dirigenti o ai responsabili dei servizi individuati secondo il regolamento di organizzazione. Lo statuto stabilisce le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze e determina i diritti di iniziativa, controllo e partecipazione dei consiglieri e dei gruppi consiliari. Stabilisce i casi di decadenza dei consiglieri per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative. Lo statuto fissa inoltre il termine entro il quale il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Lo statuto definisce altresì i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori. Lo statuto stabilisce altresì le forme della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Lo statuto può prevedere altresì la possibilità di sperimentare forme innovative di partecipazione dei cittadini e di democrazia diretta, promosse ed autoorganizzate da gruppi informali, comitati e associazioni di cittadini. Lo statuto individua inoltre dei sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza.

2. ... ⁽²⁾

3. Lo statuto prevede forme di partecipazione dei giovani minorenni al fine di contribuire ad una politica comunale orientata verso questa età, di stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai progetti che li riguardano.

4. Lo statuto può prevedere forme di partecipazione delle persone con oltre sessantacinque anni di età al fine di contribuire ad una politica comunale orientata verso la terza età, di stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai progetti che li riguardano.

5. Negli statuti dei comuni della provincia di Bolzano e dei comuni ladini della valle di Fassa sono previste specifiche disposizioni a tutela dei gruppi linguistici secondo i principi fissati dall'articolo 6 della costituzione, dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. Analoghe disposizioni sono contenute negli statuti dei comuni germanofoni della valle del Fersina e di Luserna della provincia di Trento.

⁽²⁾ Il comma 2 corrispondeva al comma 1-*bis* dell'art. 4 della LR 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m., comma abrogato dall'art. 5 comma 2 della LR 5 febbraio 2013 n. 1.

Articolo 5

(Art. 5 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 2 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Potestà regolamentare

1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e l'esercizio delle funzioni, nonché regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende e degli enti da esso dipendenti.

2. Lo statuto deve prevedere adeguate forme di pubblicità per i regolamenti.

3. I regolamenti entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

4. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal comune con proprie disposizioni regolamentari entro i limiti previsti dall'articolo 10 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

CAPO III
STEMMA CIVICO TITOLO DI “CITTÀ”
E DI “BORGATA”

Articolo 6

(Art. 4 LR 21 ottobre 1963 n. 29;
art. 3 LR 31 marzo 1971 n. 6)

Emblema del comune e distintivo del sindaco

1. Il comune può avere un proprio gonfalone ed uno stemma.
2. Su proposta del comune il gonfalone e lo stemma sono approvati dalla giunta provinciale, per delega della regione. La descrizione ed il facsimile dei medesimi sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione. I comuni, che all'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 1963 n. 29 possiedono un proprio gonfalone ed uno stemma, possono conservarli.
3. Il comune disciplina con regolamento l'uso del proprio gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale, e le relative modalità.
4. Il sindaco è autorizzato a fregiarsi di un distintivo di riconoscimento, accompagnato dalla tessera.
5. I distintivi dei sindaci sono determinati dall'articolo 7 del decreto del presidente della giunta regionale 12 luglio 1984 n. 12/L.

Articolo 7

(Articolo unico LR 28 agosto 1983 n. 10)

Titolo di “Città” e di “Borgata”

1. Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la giunta provinciale territorialmente competente, possono essere conferiti ai comuni che ne facciano domanda i titoli di “Città” o di “Borgata”, dopo che siano state verificate le condizioni di cui ai seguenti articoli 8 e 9.
2. I comuni della regione che, anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 28 agosto 1983 n. 10, hanno ottenuto il conferimento del titolo di “Città” o di “Borgata”, conservano tale titolo.

Articolo 8

(Articolo unico LR 28 agosto 1983 n. 10)

Condizioni per ottenere il titolo di “Città”

1. Il titolo di “Città” può essere conferito ai comuni con popolazione non inferiore ai diecimila abitanti, insigni per fatti storici o per attuale importanza socio-economica perché capoluoghi di vallata, o perché poli di gravitazione nell’ambito del territorio circostante, i quali abbiano convenientemente provveduto ad ogni pubblico servizio con particolare riguardo all’assistenza e all’istruzione.

Articolo 9

(Articolo unico LR 28 agosto 1983 n. 10)

Condizioni per ottenere il titolo di “Borgata”

1. Il titolo di “Borgata” può essere conferito ai comuni con popolazione non inferiore ai duemila abitanti, dopo che sia stata verificata l’esistenza delle altre condizioni stabilite dal precedente articolo 8.

Articolo 10

(Articolo unico LR 28 agosto 1983 n. 10)

Modalità di concessione del titolo di “Città” e di “Borgata”

1. La deliberazione del consiglio comunale che autorizza il sindaco ad inoltrare alla giunta regionale la domanda di conferimento del titolo di “Città” o di “Borgata” deve essere corredata da una relazione illustrativa dell’esistenza delle particolari condizioni richieste per il conferimento del titolo medesimo.

CAPO IV ORGANI DEL COMUNE

Articolo 11

(Art. 6 LR 4 gennaio 1993 n. 1)

Organi

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

Articolo 12

(Art. 7 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 60 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 3 comma 1 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 3 e 66 comma 1 lett. j) e k) LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Consiglio comunale

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge regionale.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti.

[4. *I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio comunale senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.* ⁽³⁾]

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio devono essere presentate personalmente e assunte al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 83 comma 1 lettera b numero 5.

⁽³⁾ Il comma 3-bis dell'art. 7 della LR 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m. (corrispondente all'art. 12 comma 4 del presente testo unico) è stato abrogato dall'art. 66 comma 1 lett. k della LR 22 dicembre 2004 n. 7, in quanto la disciplina delle ipotesi di decadenza dalla carica di consigliere per assenza ingiustificata alle sedute del consiglio comunale ricade nelle materie riservate all'autonomia statutaria del comune. Si precisa che in base all'art. 62 comma 2 della LR 7/2004 (corrispondente all'art. 89 comma 2 del presente testo unico) la disciplina prevista dal comma 3-bis dell'art. 7 LR 1/1993 rimane peraltro transitoriamente efficace fino all'adozione delle modifiche statutarie previste dalla citata LR 7/2004.

6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno, garantendo un'adeguata rappresentanza delle minoranze e, nei comuni della provincia di Bolzano, il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 61 dello statuto speciale. Il regolamento interno del consiglio determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e la partecipazione agli stessi di esperti esterni al consiglio.

7. Per l'elezione dei componenti delle commissioni di cui al comma 6 e ogni volta che il comune deve nominare i componenti di commissioni o organismi dell'amministrazione comunale o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni, organismi e nelle rappresentanze comunali sono chiamati a farne parte, ai sensi di legge, statuto o regolamento, anche membri della minoranza etnica e politica, i rappresentanti medesimi sono eletti con voto limitato.

8. I consigli comunali sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni possono fissare le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento del consiglio è disciplinata la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. In ogni caso nei comuni con oltre 15.000 abitanti ogni gruppo consiliare è dotato, su sua richiesta, di un locale adeguato anche comune ad altri gruppi consiliari, nonché delle attrezzature tecnologiche ed informatiche necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni.

9. Il sindaco, quando non è previsto il presidente del consiglio, convoca il consiglio in un termine non superiore a quindici giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

10. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Articolo 12-bis

(Art. 20 LR 5 febbraio 2013 n. 1)

Utilizzo degli strumenti informatici per la convocazione degli organi collegiali e l'invio di documentazione

1. Al fine della riduzione dei costi, la convocazione degli organi collegiali degli enti locali è effettuata di norma con l'utilizzo di strumenti informatici, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dei singoli enti. Gli atti relativi ai punti all'ordine del giorno delle sedute degli organi collegiali sono resi disponibili o accessibili di norma su supporto informatico o mediante accesso ad apposita sezione del sito del comune.

Articolo 13

(Art. 8 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 4 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Diritti dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dall'ente, nonché dalle aziende ed enti dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e tutte le informazioni e notizie in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.

3. Il sindaco o gli assessori da lui delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo di cui al comma 2 presentate dai consiglieri comunali. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Articolo 14

(Art. 33 LR 21 ottobre 1963 n. 29;
art. 24 LR 31 marzo 1971 n. 6;
art. 7 LR 16 novembre 1983 n. 16;
art. 16 commi 1 e 8 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 7 e 66 comma 1 lett. a LR 22 dicembre 2004 n. 7;
art. 17 LR 5 febbraio 2013 n. 1)

Astensione dalle deliberazioni

1. I componenti gli organi collegiali del comune devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti privati, associazioni, comitati, società e imprese con le quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza, dipendenza o prestazione d'opera come pure quando si tratti di interesse immediato ed attuale proprio o del coniuge o di parenti e affini fino al secondo grado. Il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.

2. In materia di pianificazione urbanistica, l'obbligo di astensione di cui al comma 1 sussiste solo per i componenti degli organi deliberanti che abbiano un concreto, immediato ed attuale interesse economico, proprio o del coniuge o di parenti fino al secondo grado o di affini fino al primo grado ovvero di imprese o enti con i quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza o prestazione

d'opera e la deliberazione comporti modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente. L'obbligo di astensione non sussiste nel caso di variazione, che determini modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente, delle norme di attuazione del piano, le quali riguardino categorie omogenee di immobili ricompresi nel piano stesso.

3. L'obbligo di astensione di cui ai commi 1 e 2 non sussiste per i componenti degli organi collegiali che rivestano la qualità di socio della società destinataria degli effetti del provvedimento, a eccezione del socio di società di persone e del socio che nella società di capitali disponga di almeno un quinto dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o di almeno un decimo dei voti nel caso di società quotata in borsa. L'obbligo di astensione non sussiste inoltre per i componenti degli organi collegiali che abbiano, in rappresentanza del comune, un rapporto di amministrazione o vigilanza con enti, associazioni, comitati, società e imprese destinatarie degli effetti del provvedimento. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

4. Le disposizioni sull'obbligo di astensione dalle deliberazioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche al segretario e a coloro che hanno titolo alla adozione o alla proposta di atti o all'espressione di pareri in base al vigente ordinamento.

Articolo 15

(Art. 4 LR 31 marzo 1971 n. 6)

Fornitura manuale ai consiglieri

1. L'amministrazione regionale fornirà gratuitamente ai consiglieri comunali in carica, o in occasione della loro prima elezione, un manuale in lingua italiana o tedesca, contenente le norme che interessano l'amministrazione pubblica locale.

Articolo 16

(Art. 61 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Giunta comunale

1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, entro i limiti fissati dall'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1994 n. 3.

Articolo 16-bis ⁽⁴⁾
(Art. 12 LR 5 febbraio 2013 n. 1;
art. 3 LR 2 maggio 2013 n. 3)

Disposizioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale

1. Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, limitatamente al sindaco e agli assessori, *si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*

Articolo 17
(Art. 11 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 62 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le loro dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Trento ed almeno un quarto dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Bolzano. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

Articolo 18
(Art. 11-bis LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 62 LR 30 novembre 1994 n. 3)

*Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza,
sospensione o decesso del sindaco*

1. Nei comuni della regione, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino

⁽⁴⁾ La nuova disciplina in materia di pubblicità della situazione patrimoniale si applica a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della LR 5 febbraio 2013 n. 1 (vedi art. 98-bis).

all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco o dall'assessore anziano, in caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del vicesindaco.

2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15 comma 4-*bis* della legge 19 marzo 1990 n. 55 come modificata dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16 e successive modificazioni.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco sono irrevocabili.

Articolo 19 ⁽⁵⁾

(Art. 1 LR 7 maggio 1976 n. 4;
art. 1 LR 20 agosto 1981 n. 7;
art. 2 LR 16 novembre 1983 n. 16;
art. 14 commi 1 e 5 LR 22 dicembre 2004 n. 7;
art. 18 LR 5 febbraio 2013 n. 1)

Nuove disposizioni in materia di indennità di carica

1. Al sindaco, al presidente del consiglio, ai componenti degli organi esecutivi del comune, delle forme collaborative di cui al capo VIII nonché degli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974 n. 279, è attribuita un'indennità mensile di carica fissata con le modalità indicate nel comma 3.

2. I consiglieri comunali, delle forme collaborative di cui al capo VIII nonché degli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974 n. 279, hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal comma 3, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli. I presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli di importo pari a tre volte quello stabilito per i consiglieri comunali.

3. La misura dell'indennità di carica e del gettone di presenza è determinata nel rispetto dei seguenti criteri con regolamento della giunta regionale adottato, entro il 31 dicembre dell'anno precedente il turno elettorale generale, sentita la competente commissione legislativa regionale, d'intesa con le giunte provinciali di Trento e di Bolzano, le quali acquisiscono il parere del rispettivo Consiglio dei Comuni, ove istituito, ovvero, in sua assenza, del Consorzio dei Comuni:

a) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, del numero

⁽⁵⁾ Per l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 1 della LR 7 maggio 1976 n. 4 e s.m. (corrispondente all'art. 19 del presente testo unico) dopo la modifica apportata dall'art. 18 della LR 5 febbraio 2013 n. 1 vedi l'art. 98-*bis*. Sulle decorrenze della nuova disciplina vedi la circolare n. 2/EL/2013 del 20 febbraio 2013 e, per gli enti locali della provincia di Bolzano, anche la circolare n. 3/EL/2013/BZ del 15 maggio 2013.

delle frazioni dei comuni, delle particolari funzioni assunte dagli enti, nonché del tempo necessario per l'espletamento del mandato e delle connesse responsabilità;

- b) nella provincia di Trento, determinazione dell'indennità di carica dei sindaci in rapporto al trattamento economico lordo dei consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e in misura:
- 1) non inferiore al 5 per cento e non superiore al 9 per cento, per i comuni fino a 500 abitanti;
 - 2) non inferiore al 7 per cento e non superiore al 13 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti;
 - 3) non inferiore al 9 per cento e non superiore al 16 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla quarta;
 - 4) non inferiore all'11 per cento e non superiore al 22 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti;
 - 5) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 25 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;
 - 6) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 25 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti;
 - 7) non inferiore al 13 per cento e non superiore al 27 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;
 - 8) non inferiore al 13 per cento e non superiore al 53 per cento, per i comuni da 10.001 fino a 30.000 abitanti;
 - 9) non inferiore al 15 per cento e non superiore al 60 per cento, per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti;
 - 10) non inferiore al 17 per cento e non superiore al 67 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- c) nella provincia di Bolzano, determinazione dell'indennità di carica dei sindaci in rapporto al trattamento economico lordo dei consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e in misura:
- 1) non inferiore al 9 per cento e non superiore al 15 per cento, per i comuni fino a 500 abitanti;
 - 2) non inferiore al 12 per cento e non superiore al 23 per cento, per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti;
 - 3) non inferiore al 16 per cento e non superiore al 32 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti;
 - 4) non inferiore al 17,5 per cento e non superiore al 35 per cento, per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;
 - 5) non inferiore al 18 per cento e non superiore al 36 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti;
 - 6) non inferiore al 19,5 per cento e non superiore al 39 per cento, per i comuni da 3.001 fino a 10.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza;

- 7) non inferiore al 30 per cento e non superiore al 60 per cento, per i comuni da 10.001 fino a 15.000 abitanti;
 - 8) non inferiore al 35 per cento e non superiore al 70 per cento, per i comuni da 15.001 fino a 17.500 abitanti;
 - 9) non inferiore al 38 per cento e non superiore al 75 per cento, per i comuni da 17.501 fino a 30.000 abitanti;
 - 10) non inferiore al 40 per cento e non superiore all'80 per cento, per i comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti;
 - 11) non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
 - d) determinazione dell'indennità di carica del vicesindaco in rapporto all'indennità di carica del sindaco e in misura:
 - 1) non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento, per i comuni fino a 50.000 abitanti;
 - 2) non inferiore al 50 per cento e non superiore al 75 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
 - e) determinazione dell'indennità di carica degli assessori in rapporto all'indennità di carica del sindaco e in misura:
 - 1) non superiore al 30 per cento nei comuni fino a 2.000 abitanti;
 - 2) non superiore al 50 per cento nei comuni con più di 2.000 abitanti;
 - f) determinazione delle indennità di carica per il sindaco, il vicesindaco e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti nella misura massima esclusivamente nell'ipotesi di incarico svolto a tempo pieno;
 - g) determinazione dell'indennità di carica dei presidenti e dei componenti degli organi esecutivi delle forme collaborative di cui al capo VIII nella misura prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli partecipanti;
 - h) determinazione dell'indennità di carica dei presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, in misura non superiore al 50 per cento di quella prevista per i rispettivi assessori comunali;
 - i) determinazione del gettone di presenza in misura non inferiore a quanto stabilito per i comuni di classe demografica immediatamente superiore dal decreto ministeriale di cui al comma 8 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti la misura del gettone di presenza non può essere inferiore a quella prevista dal medesimo decreto per i comuni della classe demografica più elevata;
 - j) ... ⁽⁶⁾
- 3-bis.* È vietato il cumulo di indennità e il cumulo di indennità e gettoni di presenza comunque percepiti per le cariche contemporaneamente rivestite negli enti indicati nel comma 1. Per tali cariche è consentito il cumulo dei soli gettoni

⁽⁶⁾ La lett. j) corrispondeva alla lett. j) del comma 3 dell'art. 1 della LR 7 maggio 1976 n. 4 e s.m., lettera soppressa dall'art. 18 della LR 5 febbraio 2013 n. 1.

ni di presenza.

4. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica non è dovuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali del medesimo ente.

4-*bis*. Gli enti indicati nel comma 1 possono determinare la corresponsione di un gettone di presenza per la partecipazione alle commissioni consiliari e alle commissioni previste per legge o regolamento in una misura non superiore al 50 per cento di quella spettante ai componenti dei rispettivi consigli.

5. ...

6. ... ⁽⁷⁾

7. La misura del gettone di presenza rimane quella fissata dallo statuto comunale al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7, se di importo superiore a quello stabilito dal regolamento della giunta regionale.

Articolo 20

(Art. 14 commi 2 e 3 LR 22 dicembre 2004 n. 7;
art. 6 LR 6 dicembre 2005 n. 9)

Decorrenza delle nuove disposizioni in materia di indennità di carica. Limiti di spesa per la prima applicazione

1. Quanto disposto dall'articolo 19 trova applicazione a partire dal primo turno elettorale generale che si svolgerà nella regione dopo l'entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7. In sede di prima applicazione il regolamento della giunta regionale è adottato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7.

2. Il limite di spesa per la corresponsione delle indennità di carica non può superare in prima applicazione, per i sindaci e gli assessori, l'onere complessivo di spesa a carico dei bilanci comunali con riferimento all'esercizio finanziario 2004, per analogo intervento di spesa, eccettuati i seguenti casi:

- a) l'onere derivante dalla corresponsione dell'indennità di carica agli assessori dei comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti;
- b) eventuali oneri conseguenti al passaggio di comuni da una fascia all'altra dovuto a variazioni di popolazione o di classe segretarile;
- c) oneri collegati all'aumento annuale dell'indice ISTAT.

2-*bis*. Nella determinazione dell'onere complessivo di spesa a carico dei bilanci comunali per l'esercizio finanziario 2004 si considerano, al solo fine di quantificare il limite di spesa per la fissazione della misura delle indennità di carica da effettuarsi con il regolamento regionale, i contratti collettivi per i segretari comu-

⁽⁷⁾ I commi 5 e 6 corrispondevano rispettivamente ai commi 5 e 6 dell'art. 1 della LR 7 maggio 1976 n. 4 e s.m., commi abrogati dall'art. 18 della LR 5 febbraio 2013 n. 1.

nali stipulati dopo il 1° dicembre 2004 e con decorrenza per la parte economica anteriore a tale data. In questo caso le indennità stabilite dai consigli comunali sono figurativamente aggiornate sulla base dei nuovi stipendi dei segretari comunali, ferma restando la percentuale stabilita dai consigli comunali stessi. Nella determinazione dell'onere complessivo di spesa si computano inoltre le indennità di carica:

- a) nella misura media determinata in relazione alle singole fasce di comuni nel caso di amministratori comunali che nell'anno 2004 non abbiano per rinuncia percepito alcuna indennità o abbiano percepito un'indennità inferiore alla misura media stessa;
- b) in misura maggiorata per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 e ai 50.000 abitanti, qualora i sindaci e rispettivamente i vicesindaci e gli assessori non abbiano nell'anno 2004 percepito il raddoppio per rinuncia o per mancanza delle condizioni previste dall'articolo 27-*bis* del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L.

Articolo 20-*bis* ⁽⁸⁾

(Art. 19 LR 5 febbraio 2013 n. 1)

Riduzione delle indennità di carica degli amministratori degli enti locali della regione

1. Al fine del contenimento della spesa pubblica e della riduzione dei costi della politica negli enti locali della regione, a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 le misure delle indennità di carica stabilite nel DPRReg. n. 4/L del 2010 e successive modificazioni e quelle delle indennità per gli enti di cui all'articolo 7 del medesimo DPRReg. fissate con deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano sono ridotte del 7 per cento, con eventuale arrotondamento all'unità inferiore.

2. Al presidente ed ai componenti degli organi esecutivi dei consorzi obbligatori di funzione di cui all'articolo 64 può essere attribuita dall'assemblea del consorzio un'indennità mensile di carica nella misura non superiore al 30 per cento di quella prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli appartenenti all'ambito territoriale di competenza del consorzio stesso, con esclusione dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e a condizione che il consorzio abbia piena autonomia di bilancio.

3. L'assemblea del consorzio ridetermina le indennità ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2013. Fino a tale data vengono corrisposte le indennità precedentemente determinate con la

⁽⁸⁾ La LR 5 febbraio 2013 n. 1 è entrata in vigore il 14 marzo 2013. Per l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 20-*bis* del presente testo unico vedi la circolare n. 2/EL/2013 del 20 febbraio 2013.

deliberazione dell'assemblea immediatamente successiva all'entrata in vigore del DPR n. 4/L del 2010.

4. Le misure delle indennità rideterminate ai sensi del comma 1 sono confermate fino alla data del secondo turno elettorale generale successivo all'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2013 salvo quanto stabilito dall'articolo 14, dall'articolo 18, comma 1, lettera c) e dall'articolo 23, comma 2 per la parte riferita a tale articolo 18, comma 1, lettera c), della stessa legge regionale n. 1 del 2013.

Articolo 21

(Art. 28-ter DPGR 19 gennaio 1984 n. 6/L;
art. 3 LR 14 agosto 1986 n. 4)

Spese di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle sostenute per mantenere od accrescere il prestigio dell'amministrazione comunale. Tali spese trovano il loro fondamento nella esigenza che il comune ha, in rapporto ai propri fini istituzionali, di manifestarsi all'esterno e devono essere finalizzate, nella vita di relazione del comune, all'intento di far conoscere ed apprezzare l'attività svolta in favore della collettività.

Articolo 22

(Art. 28-quater DPGR 19 gennaio 1984 n. 6/L;
art. 3 LR 14 agosto 1986 n. 4;
art. 13 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Disciplina e gestione delle spese di rappresentanza

1. La gestione del fondo spese di rappresentanza, nei limiti degli stanziamenti fissati nel bilancio di previsione, è affidata alla giunta comunale nel rispetto di quanto stabilito nel successivo comma 2 e delle disposizioni eventualmente fissate da apposito provvedimento del consiglio comunale.

2. Sono da considerarsi spese di rappresentanza ammissibili quelle concernenti:

- a) acquisto di decorazioni, medaglie, coppe, libri, foto-riproduzioni, diplomi, fiori, oggetti simbolici per premi od atti di cortesia in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo;
- b) colazioni di lavoro in occasione di ricevimenti;
- c) acquisto di generi di conforto ed altri oggetti in conseguenza di convegni di

- studio, visite di rappresentanza di altri comuni ed enti pubblici;
- d) servizi di illuminazione, addobbi e simili in occasione di solennità varie;
 - e) gemellaggi con altri comuni;
 - f) scambi di esperienza con altri enti nei diversi settori di attività;
 - g) inaugurazione di opere pubbliche;
 - h) onoranze funebri relative a dipendenti deceduti in attività di servizio o a persone che hanno rappresentato il comune o che, con la loro opera, abbiano dato lustro e prestigio al medesimo;
 - i) manifestazioni e segni di riconoscenza a favore di dipendenti con attività di servizio pluriennale.
3. Il fondo spese di rappresentanza è finanziato con apposito capitolo di bilancio.

Articolo 23

(Art. 28-*quinquies* DPGR 19 gennaio 1984 n. 6/L;
art. 3 LR 14 agosto 1986 n. 4;
art. 15 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente testo unico in materia di aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali, si applicano le disposizioni contenute nella parte I titolo III capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni.

Articolo 23-bis

(Art. 3-*bis* LR 7 maggio 1976 n. 4;
art. 2 comma 17 LR 14 dicembre 2010 n. 4)

Rimborso delle spese di viaggio

1. Agli amministratori e ai consiglieri comunali che in ragione del loro mandato si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, o del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute nella misura e nei limiti previsti per il segretario comunale del rispettivo ente o nella misura e nei limiti comunque non superiori a questi, disposti con propria disciplina regolamentare.

2. La liquidazione del rimborso della spesa è effettuata dal responsabile della struttura competente, su richiesta dell'interessato corredata dell'autorizzazione,

della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori e ai consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi esecutivi e assembleari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Articolo 24

(Art. 3 LR 7 maggio 1976 n. 4)

Rimborso spese forzose

1. Saranno rimborsate le spese forzose sostenute dagli amministratori comunali e dai consiglieri per l'esecuzione dei compiti inerenti al proprio mandato.

Articolo 25

(Art. 68 LR 21 ottobre 1963 n. 29)

Oneri del comune in materia di culto

1. Salvi gli obblighi per titoli particolari, in caso di comprovata insufficienza di mezzi a ciò destinati, il comune è tenuto ad assumere le spese per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali e curaziali delle diocesi, attinenti al culto pubblico, ivi compresa la retribuzione del personale addetti.

Articolo 26

(Art. 13 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 63 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 16 commi 2, 3, 4 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 19 comma 9 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 5 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Attribuzioni del consiglio comunale

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio comunale discute ed approva il documento programmatico del sindaco neo eletto.
3. Esso delibera:
 - a) lo statuto dell'ente, delle aziende speciali e delle società a prevalente partecipazione del comune, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- b) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani strategici, i documenti di programmazione, i piani di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari, i piani territoriali e urbanistici, nonché i programmi per la loro attuazione e le eventuali deroghe, i pareri da rendere nelle predette materie e quelli relativi ai piani di settore della Provincia;
- c) i progetti preliminari nei casi fissati dallo statuto comunale;
- d) la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e le dotazioni organiche complessive;
- e) la costituzione e la modificazione delle forme collaborative intercomunali di cui al capo VIII;
- f) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- g) la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali;
- h) la costituzione e la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata, nonché la variazione o la dismissione delle quote di partecipazione per lo svolgimento di attività imprenditoriali diverse dalla gestione di servizi pubblici;
- i) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote;
- j) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- k) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni di lavori che non siano previsti espressamente nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale o in altri atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario comunale o di altri funzionari;
- m) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati;
- n) ed inoltre su quelle materie che al consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 4, sono state espressamente attribuite dallo statuto.

4. Nei comuni della provincia di Trento, in luogo di quanto disposto dalla lettera m) del comma 3, il consiglio comunale delibera la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non pos-

sono essere adottate in via di urgenza da altri organi del comune, salvo, quelle atinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

6. Le nomine e le designazioni di cui alla lettera m) del comma 3 devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione, si provvede ai sensi dell'articolo 29 comma 7.

Articolo 27

(Art. 13-*bis* LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 6 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Progetti preliminari di opere pubbliche

1. Lo statuto comunale fissa l'importo minimo dei progetti preliminari di opere pubbliche da approvare in consiglio comunale. Tale importo non può essere superiore a 250 mila euro per i comuni fino a 1.000 abitanti, a 500 mila euro per i comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, ad 1 milione di euro per i comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, a 2 milioni 500 mila euro per i comuni da 10.001 a 15.000 abitanti, a 5 milioni di euro per i comuni oltre i 15.000 abitanti.

Articolo 28

(Art. 14 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 16 comma 5 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 13 LR 5 febbraio 2013 n. 1)

Attribuzioni della giunta comunale

1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 13.000 abitanti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 26, comma 3, lettera m), la giunta delibera la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati.

Articolo 29

(Art. 15 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 64 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 11 e 66 comma 1 lett. 1 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Attribuzioni del sindaco

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto ed entra in carica dal momento della proclamazione; è membro del rispettivo consiglio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.

2. Il sindaco rappresenta il comune, convoca e presiede la giunta nonché il consiglio comunale, quando non è previsto il presidente del consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti.

3. Nei comuni della provincia di Trento, il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione [*unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo* ⁽⁹⁾]. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

4. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al comune.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, provvede, previa diffida, il presidente della giunta provinciale.

6. Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina provinciale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti e di favorire pari opportunità tra uomo e donna.

7. Nei comuni della provincia di Bolzano, qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'articolo 26 comma 6 o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del

⁽⁹⁾ Le parole "unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute e approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo" sono state soppresse dall'art. 66 comma 1 lett. 1 della LR 22 dicembre 2004 n. 7, in quanto in base alla disciplina recata dall'art. 1 della stessa LR 7/2004 la fissazione del termine entro il quale il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche da realizzare nel corso del mandato ricade tra le materie riservate all'autonomia statutaria del comune. Si precisa che in base all'art. 62 della LR 7/2004 l'obbligo per il sindaco di presentare al consiglio la proposta degli indirizzi generali di governo nella prima seduta successiva alla elezione rimane peraltro transitoriamente efficace fino all'adozione delle modifiche statutarie previste dalla LR medesima.

termine, provvede alle nomine con suo atto, comunicato al consiglio nella prima adunanza. In caso non si pervenga a decisione, la giunta provinciale adotta, nel termine dei successivi sessanta giorni, i provvedimenti sostitutivi di cui all'articolo 82.

8. Nei comuni della provincia di Trento, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'inse-diamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, la giunta provinciale adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 82. Il sindaco nomina inoltre i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e defini-sce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

Articolo 29-bis

(Art. 5 comma 1 LR 5 febbraio 2013 n. 1)

Pari opportunità nelle nomine e designazioni effettuate dagli organi comunali

1. Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di commissioni, ad eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, da assicurarsi, eventualmente, nelle successive nomine o designazioni.

Articolo 30

(Art. 16 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 4 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Giuramento e distintivo del sindaco

1. Il sindaco, subito dopo la convalida della sua elezione, presta giuramento davanti al consiglio comunale di osservare lealmente la costituzione, lo statuto speciale, le leggi dello stato, della regione e delle province autonome, nonché di adempiere alle sue funzioni al solo scopo del bene pubblico.

2. Distintivo del sindaco quale ufficiale del governo è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra. Distintivo del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale è il medaglione previsto dall'articolo 7 del decreto del presidente della giunta regionale 12 luglio 1984 n. 12/L.

Articolo 31

(Art. 17 LR 4 gennaio 1993 n. 1)

Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il comune gestisce anche i servizi di competenza statale previsti dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e da altre disposizioni in materia.

2. Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il commissario del governo.

3. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 2, il sindaco, previa comunicazione al commissario del governo competente, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. Nell'ipotesi di costituzione di municipi, la delega è effettuata obbligatoriamente al pro-sindaco.

4. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il commissario del governo può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

5. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il commissario del governo può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

6. Nei comuni della provincia di Bolzano sono fatte salve le particolari disposizioni contenute nei titoli III e VII della legge 11 marzo 1972 n. 118.

7. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Articolo 32

(Art. 18 LR 4 gennaio 1993 n. 1)

Provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco

1. Il sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini, può richiedere al questore, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

2. Ove il sindaco non provveda o dove sono interessati due o più comuni, provvede il presidente della giunta provinciale con propria ordinanza o a mezzo di commissario.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del primo comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. La nota delle spese è resa esecutiva dal presidente della giunta provinciale sentiti gli interessati ed è rimessa dal sindaco all'esattore per la riscossione, nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Articolo 33

(Art. 19 LR 4 gennaio 1993 n. 1)

Difensore civico

1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del difensore civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. In tal caso, lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio e la giunta comunale.

2. In caso di costituzione di unione di comuni, ai sensi dell'articolo 63, lo statuto dell'unione può prevedere, fra l'altro, un unico difensore civico per tutti i comuni partecipanti all'unione medesima.

3. Lo statuto può altresì prevedere che tale istituto venga attivato mediante convenzione con il difensore civico operante, ai sensi delle rispettive discipline, nel territorio della provincia autonoma di Trento o di Bolzano, ovvero mediante convenzione con un comune che abbia già istituito il difensore civico.

Articolo 34 ⁽¹⁰⁾

(Art. 20 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 65 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 12 LR 22 dicembre 2004 n. 7;
art. 14 comma 1 LR 5 febbraio 2013 n. 1)

Consigli circoscrizionali

1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. Il consiglio comunale, con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può attribuire un gettone di presenza per i consiglieri delle circoscrizioni per le sole sedute del consiglio circoscrizionale e una indennità ai presidenti dei consigli circoscrizionali, in misura non superiore al 6 per cento dell'indennità del sindaco per i comuni della provincia di Bolzano e non superiore al 10 per cento dell'indennità del sindaco per i comuni della provincia di Trento, determinata tenuto conto dell'ampiezza del territorio della circoscrizione, della consistenza demografica e delle funzioni attribuite alla circoscrizione.

3. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto. Lo statuto sceglie il sistema di elezione che è disciplinato con regolamento.

4. Il sistema di elezione del presidente del consiglio di circoscrizione è stabilito dallo statuto e con regolamento sono disciplinate le modalità per l'elezione.

5. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie e del regolamento conseguenti a quanto disposto dal comma 3, si applicano le norme stabilite per l'elezione del rispettivo consiglio comunale. La giunta regionale adotta con regolamento la necessaria disciplina integrativa.

⁽¹⁰⁾ Sull'applicazione della nuova disciplina in materia di consigli circoscrizionali vedi la circolare n. 2/EL/2013 del 20 febbraio 2013.

Articolo 34-bis ⁽¹¹⁾

(Art. 14 comma 2 LR 5 febbraio 2013 n. 1;
art. 4 LR 2 maggio 2013 n. 3)

Norma transitoria in materia di consigli circoscrizionali

1. L'articolo 20 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni, nel testo vigente prima delle modifiche apportate con l'articolo 14 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 e il decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2010, n. 4/L e successive modificazioni, per le parti relative agli organi delle circoscrizioni e ad eccezione delle norme che prevedono la corresponsione di gettoni di presenza per le sedute delle commissioni, si applicano ai comuni di Bolzano, Trento e Rovereto fino alla data delle prime elezioni per il rinnovo del rispettivo consiglio comunale successive all'entrata in vigore della stessa legge regionale n. 1 del 2013, tenuto conto della riduzione delle indennità disposta con la stessa legge regionale n. 1 del 2013 ⁽¹²⁾. *[Da tale data cessano di avere efficacia tutte le disposizioni statutarie e regolamentari del comune relative all'istituzione, all'organizzazione e al funzionamento delle circoscrizioni, a meno che entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2013 i comuni non confermino con apposito atto consiliare, approvato con le modalità e con le maggioranze stabilite per le modifiche dello statuto, l'istituzione delle circoscrizioni.]*

(¹¹) Sull'applicazione della nuova disciplina in materia di consigli circoscrizionali vedi la circolare n. 2/EL/2013 del 20 febbraio 2013. *L'ultimo periodo dell'art. 14 comma 2 (corrispondente all'art. 34-bis del presente testo unico) della LR 5 febbraio 2013 n. 1 è stato soppresso dall'art. 4 della LR 2 maggio 2013 n. 3 (vedi la circolare n. 3/EL/2013).*

(¹²) Si riporta il testo dell'art. 20 della LR 1/1993 e s.m. prima delle modifiche apportate con l'art. 14 della LR 1/2013:

“Articolo 20

Consigli circoscrizionali

1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

3. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto. Lo statuto sceglie il sistema di elezione che è disciplinato con regolamento.

4. Il sistema di elezione del presidente del consiglio di circoscrizione è stabilito dallo statuto e con regolamento sono disciplinate le modalità per l'elezione.

4-bis. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie e del regolamento conseguenti a quanto disposto dal comma 3, si applicano le norme stabilite per l'elezione del rispettivo consiglio comunale. La giunta regionale adotta con regolamento la necessaria disciplina integrativa.”.

CAPO V UFFICI E PERSONALE

Articolo 35

(Art. 21 LR 4 gennaio 1993 n. 1)

Organizzazione degli uffici

1. I comuni disciplinano con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legislazione regionale in materia di stato giuridico e trattamento economico dei segretari comunali e dei dipendenti comunali ed in conformità allo statuto, la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario dell'ente ed i dirigenti medesimi.

Articolo 36

(Art. 22 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 66 comma 1 lett. e LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Dirigenti

1. Spetta ai dirigenti la direzione delle strutture organizzative secondo i criteri e le norme dettate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio della distinzione tra compiti e responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi e di gestione amministrativa, spettanti ai dirigenti.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto o il regolamento attribuisce ad essi.

Articolo 37

(Art. 23 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 66 comma 1 lett. f LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Segretario comunale

1. I segretari comunali sono dipendenti dei comuni.

2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del comune, partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta comunale e ne redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'articolo 36, sovrintende allo

svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, è il capo del personale, coordina e, ove non esistano figure dirigenziali, dirige gli uffici e i servizi dell'ente, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio agli organi di controllo e provvede ai relativi atti esecutivi. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti ed adempie ai compiti affidatigli dal sindaco e, se da questi richiesto, roga i contratti e gli atti nei quali il comune è parte contraente.

3. I comuni possono istituire nella pianta organica il posto di vicesegretario comunale, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o reggere la sede segretariale in caso di vacanza della medesima. Al vicesegretario è di norma attribuita la direzione di una delle strutture organizzative del comune.

Articolo 38

(Art. 35 LR 21 ottobre 1963 n. 29)

Funzioni di segretario

1. Le deliberazioni dei consigli e delle giunte comunali si devono adottare con l'assistenza del segretario comunale.

2. I consigli e le giunte comunali possono incaricare uno dei propri membri di svolgere, in sostituzione del segretario comunale, le funzioni di segretario per deliberare sopra determinati oggetti. In tal caso occorre farne espressa menzione nel verbale, senza specificarne i motivi.

Articolo 39

(Art. 64 LR 21 ottobre 1963 n. 29;
art. 66 comma 1 lett. b LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Rogito di contratti

1. Nelle stipulazioni degli atti e dei contratti i segretari devono attenersi alle disposizioni della legge notarile. I contratti e gli atti rogati dai segretari comunali hanno, a tutti gli effetti, carattere di atto pubblico, a sensi dell'art. 2699 e seguenti del codice civile.

2. A cura del segretario è tenuto in ogni comune un unico repertorio sul quale, in ordine cronologico di stipulazione, vengono registrati tutti gli atti e contratti ricevuti.

Articolo 40

(Art. 24 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 15 LR 5 febbraio 2013 n. 1)

Notifica degli atti

1. La notificazione degli atti del comune o, su richiesta degli interessati aventi diritto, di altri atti, è disciplinata con regolamento comunale.

CAPO VI CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

Articolo 41

(Art. 25 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 66 comma 1 lett. m LR 22 dicembre 2004 n. 7;
art. 11 comma 2 LR 13 marzo 2009 n. 1)

Fusione di comuni

1. Nel caso di fusione di due o più comuni contigui, la legge regionale che istituisce il nuovo comune dispone che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l'erogazione di appositi contributi finanziari.

2. La legge regionale assicura la istituzione nei territori delle comunità di cui al comma 1, qualora lo richiedano, di circoscrizioni denominate "municipi", con il compito di gestire i servizi di base, nonché altre funzioni comunali.

3. Lo statuto del comune regola le modalità dell'elezione della rappresentanza della municipalità, che deve avvenire contestualmente alla elezione del consiglio comunale.

4. ... ⁽¹³⁾

Articolo 42

(Art. 26 LR 4 gennaio 1993 n. 1)

Programma di riordino delle circoscrizioni territoriali comunali

1. La giunta regionale, predispone un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni, sentite le giunte provinciali territorialmente competenti e previo assenso dei consigli dei comuni interessati, tenendo anche conto delle forme collaborative e delle unioni di comuni attivate, nonché delle unioni programmate ai sensi dell'articolo 63.

2. Il programma dovrà tener conto dell'esigenza di salvaguardare e promuovere l'identità etnico-linguistica e culturale delle popolazioni residenti nei comuni di cui all'articolo 1 comma 2 e dell'articolo 4 comma 2.

3. Il programma è sottoposto all'esame del consiglio regionale e viene aggiornato ogni cinque anni.

⁽¹³⁾ Il comma 5 dell'art. 25 della LR 4 gennaio 1993 n. 1 (corrispondente al comma 4 dell'art. 41 del presente testo unico) è stato abrogato dall'art. 11 comma 2 della LR 13 marzo 2009 n. 1.

4. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

Articolo 43

(Art. 5 LR 21 ottobre 1963 n. 29)

Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo dei comuni

1. La costituzione di nuovi comuni, la fusione di più comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del comune, si effettuano, a sensi dell'art. 7 dello statuto di autonomia, con legge regionale.

Articolo 44

(Art. 6 LR 21 ottobre 1963 n. 29;
art. 5 LR 31 marzo 1971 n. 6)

Costituzione di nuovi comuni

1. Le frazioni appartenenti ad uno o più comuni, che abbiano complessivamente popolazione non minore di 3.000 abitanti, mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il comune e che, per le condizioni dei luoghi e per altre caratteristiche economiche e sociali abbiano interessi distinti da quelli del comune al quale appartengono, possono essere costituite in comuni autonomi, sempreché al capoluogo restino assicurati i mezzi sufficienti per provvedere alle esigenze comunali. A tal fine è necessario che sia fatta domanda dalla maggioranza degli elettori residenti nelle singole frazioni.

2. Eguale facoltà è attribuita al capoluogo del comune, quando esso e le sue frazioni si trovino nelle condizioni suindicate e la domanda sia sottoscritta dalla maggioranza degli elettori, residenti nel capoluogo.

3. La sottoscrizione è autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Articolo 45

(Art. 7 LR 21 ottobre 1963 n. 29)

Distacco di frazioni

1. Una frazione può essere distaccata dal comune cui appartiene ed essere ag-

gregata ad altro comune contermini, quando la domanda sia fatta dagli elettori a norma del primo comma dell'articolo precedente e concorra il voto favorevole del consiglio del comune al quale la frazione intende aggregarsi.

2. Non si fa luogo al distacco di frazioni ove il comune, cui esse appartengono, venga a trovarsi per effetto del distacco nell'impossibilità di provvedere alle esigenze comunali.

Articolo 46

(Art. 8 LR 21 ottobre 1963 n. 29;
art. 6 LR 31 marzo 1971 n. 6;
art. 1 LR 16 novembre 1983 n. 16)

Riunione di comuni contermini

1. Comuni contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più comuni possono essere aggregati ad altro comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

2. I comuni aventi popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e mancanti di mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il comune, possono, quando le condizioni dei luoghi lo consentano, essere riuniti tra loro o aggregati ad altro comune. L'iniziativa è assunta dalla giunta regionale, d'ufficio o su proposta della giunta provinciale.

3. Nei casi previsti dai precedenti commi non si applica il limite demografico per l'istituzione di nuovi comuni fissato in 3.000 abitanti dall'articolo 44.

Articolo 47

(Art. 9 LR 21 ottobre 1963 n. 29;
art. 7 LR 31 marzo 1971 n. 6)

Modifica della circoscrizione territoriale, del capoluogo e della denominazione del comune

1. I comuni, il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all'espansione degli abitati o alle esigenze dello sviluppo economico, possono ottenere l'ampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei comuni contermini, sempreché non ne risulti, per questi, pregiudizio ai loro rilevanti interessi. La domanda alla giunta regionale, tramite la giunta provinciale competente, è presentata dal consiglio del comune, nei confronti del quale si manifesta la necessità di ampliamento del proprio territorio.

2. I confini fra due o più comuni possono essere modificati, anche per ragioni topografiche o per altre comprovate esigenze locali, quando i rispettivi consigli ne

facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

3. La domanda di modifica della circoscrizione comunale, che non coincida con un comune catastale, deve essere corredata del progetto di delimitazione territoriale.

4. Da parte del consiglio comunale interessato può anche essere chiesta la modificazione del capoluogo o della denominazione del comune.

Articolo 48

(Art. 1 LR 30 agosto 1979 n. 4)

Controversie territoriali fra comuni

1. In caso di controversie territoriali fra comuni di una stessa provincia o fra comuni il cui territorio ricade in ambedue le province, sempre che la controversia non riguardi i confini provinciali, la determinazione dei confini è disposta con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima, sentiti i pareri dei consigli comunali interessati e delle giunte provinciali territorialmente competenti, con le modalità di cui all'articolo 49.

Articolo 49

(Art. 10 LR 21 ottobre 1963 n. 29;
art. 8 LR 31 marzo 1971 n. 6)

Parere del consiglio comunale

1. I consigli di tutti i comuni interessati, qualora non abbiano già espresso il loro motivato parere con la deliberazione di approvazione della domanda, vengono sentiti su tutte le proposte e su tutte le domande previste dagli articoli 44, 45, 46, 47 e 48; essi si esprimono con motivata deliberazione.

2. Contro le deliberazioni di cui al comma precedente, ogni elettore, entro venti giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla giunta provinciale, che le trasmette, con proprio motivato parere, alla giunta regionale.

Articolo 50

(Art. 11 LR 21 ottobre 1963 n. 29)

Determinazione dei confini

1. Qualora il confine fra due o più comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, i consigli comunali

possono deliberarne la determinazione e, se del caso, la rettifica, fissandone d'accordo le condizioni.

2. La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima; sono disposte per delega con decreto del presidente della giunta provinciale, su conforme deliberazione della giunta medesima, se i comuni interessati appartengono alla stessa provincia.

3. In caso di mancato accordo la determinazione e la rettifica dei confini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposte d'ufficio.

Articolo 51

(Art. 12 LR 21 ottobre 1963 n. 29)

Regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai comuni interessati. In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la giunta regionale; provvede per delega la giunta provinciale se i comuni interessati appartengono alla medesima provincia.

Articolo 52

(Art. 77 LR 21 ottobre 1963 n. 29)

Separazione patrimoniale

1. Ferma restando l'unità del comune e salve le disposizioni concernenti l'amministrazione dei beni di uso civico, le frazioni possono ottenere, a domanda della maggioranza degli elettori stabilita dall'articolo 44, la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese relative alla conservazione, manutenzione e miglioramento del patrimonio, nonché alla viabilità interna, all'illuminazione pubblica, all'istruzione elementare, agli edifici destinati al culto, ai cimiteri ed al servizio antincendi, quando siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e le condizioni dei luoghi lo consiglino.

2. Il relativo provvedimento è adottato dalla giunta provinciale, che può sempre disporre la fusione delle rendite patrimoniali e delle spese frazionali con quelle del comune se ciò sia richiesto dalle esigenze generali del medesimo.

Articolo 53

(Art. 78 LR 21 ottobre 1963 n. 29)

Delegato del sindaco

1. Nelle frazioni che hanno patrimonio e spese separate a sensi dell'articolo 52, risiede un delegato del sindaco da lui nominato, scelto tra gli assessori della frazione o, in difetto, tra i consiglieri comunali o infine tra gli eleggibili a consigliere comunale.

2. Nelle altre frazioni la nomina del delegato è facoltativa.

Articolo 54

(Art. 79 LR 21 ottobre 1963 n. 29)

Compiti del delegato del sindaco

1. Il delegato del sindaco cura gli affari locali dell'amministrazione comunale, secondo le direttive del sindaco stesso e fa osservare le deliberazioni del consiglio e della giunta. Prima della presentazione del bilancio preventivo il delegato fa relazione al consiglio comunale sulle condizioni e sui bisogni della frazione.

Articolo 55

(Art. 80 LR 21 ottobre 1963 n. 29)

Conflitto di interessi patrimoniali

1. Qualora gli interessi concernenti il patrimonio di una frazione siano in opposizione con quelli del comune o di altra frazione, la giunta provinciale convoca gli elettori della frazione per la designazione di tre o cinque cittadini elettori della frazione stessa per l'amministrazione dell'oggetto in controversia, con le facoltà del consiglio e della giunta.

2. Ai cittadini, scelti a sensi del precedente comma, spetta anche la rappresentanza della frazione in giudizio, qualora essa debba far valere o sostenere un'azione contro il comune o contro altra frazione del medesimo.

CAPO VII RESPONSABILITÀ

Articolo 56

(Art. 38 LR 4 gennaio 1993 n. 1)

Disposizioni in materia di responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. I componenti della giunta provinciale quale organo di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.

4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto o l'evento dannoso si è verificato. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti dei comuni è personale e non si estende agli eredi.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli amministratori e al personale dipendente delle forme associative e degli enti dipendenti dai comuni disciplinati o previsti dal presente testo unico.

CAPO VIII

FORME COLLABORATIVE INTERCOMUNALI

Articolo 57

(Art. 39 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 5 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 57 commi 1 e 2 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Disposizioni generali

1. I comuni, al fine di svolgere le proprie funzioni in modo ottimale e coordinato o di effettuare interventi di reciproco interesse, possono adottare le forme associative o di collaborazione previste dalla legge provinciale.

2. I comuni ladini della valle di Fassa possono gestire in forma associata le funzioni attribuite o delegate ai comuni da leggi o regolamenti anche ricorrendo a forme associative e collaborative diverse da quelle precedentemente indicate.

3. La legge provinciale stabilisce quali funzioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2 comma 4, nonché quelle delegate sono esercitate in forma associata dai comuni, nonché, per ciascuna funzione, la forma o le forme di gestione associata da utilizzare.

4. La legge provinciale individua altresì quali funzioni, ivi comprese quelle delegate, sono esercitate dai comuni avvalendosi delle strutture organizzative di un altro comune, ovvero delle strutture costituite per la gestione associata.

5. La legge provinciale disciplina inoltre le modalità e i tempi per l'individuazione degli ambiti territoriali entro i quali operano le forme di collaborazione tra comuni di cui ai commi 3 e 4 facendo riferimento ai seguenti criteri:

- a) coinvolgimento dei comuni interessati per la individuazione degli ambiti territoriali;
- b) omogeneità o positiva integrazione delle caratteristiche geografiche e socio-economiche e sufficiente grado di identificazione e comunanza nelle caratteristiche etnico linguistiche e nelle tradizioni storico-culturali della popolazione. In ogni caso deve essere assicurata unicità di ambito territoriale ai comuni ladini della provincia di Trento, individuati dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 dicembre 1993 n. 592;
- c) dimensione degli ambiti territoriali idonea ad assicurare l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità ed efficacia;
- d) unicità degli ambiti territoriali individuati per la gestione associata in forma obbligatoria di funzioni e di servizi. La legge provinciale può disporre che, per ragioni di economicità ed efficienza, particolari servizi pubblici siano organizzati in forma associata con riferimento ad ambiti territoriali diversi e più ampi, e con le forme di gestione individuate tra quelle di cui all'articolo 60.

6. La legge provinciale stabilisce le modalità per la costituzione delle forme di collaborazione tra comuni di cui ai commi 3 e 4 all'interno degli ambiti di cui al comma 5, nonché le modalità per il trasferimento del personale, dei beni e degli altri rapporti giuridici. La medesima legge può disciplinare i poteri sostitutivi.

Articolo 58

(Art. 57 commi 3, 4, 5, 6, 7 LR 22 dicembre 2004 n. 7;
art. 5 comma 1 LR 11 dicembre 2009 n. 9)

Interventi in materia di forme collaborative intercomunali

1. La legge provinciale può prevedere l'elezione diretta del presidente e dell'assemblea delle forme collaborative intercomunali, anche limitata a una parte dei componenti l'assemblea stessa. In questo ultimo caso la legge provinciale prevede che la restante parte dell'assemblea sia costituita da rappresentanti dei comuni associati.

1-*bis*. Nel caso in cui la legge provinciale preveda l'elezione diretta ai sensi del comma 1, si applicano il regime delle ineleggibilità e incompatibilità, nonché il sistema elettorale previsti per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

1-*ter*. Nel caso previsto dal comma 1-*bis*, la legge provinciale stabilisce altresì l'incompatibilità tra la carica di assessore di comunità e quella di assessore comunale e sindaco, nonché tra la carica di componente dell'assemblea e assessore esterno in un comune. La legge provinciale prevede inoltre l'inammissibilità della candidatura a componente dell'assemblea di una comunità, per la parte eletta a suffragio universale, da parte dei candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale o di coloro che ricoprono già tali cariche in base ad elezioni effettuate fuori dal turno elettorale generale.

2. La legge provinciale che disciplina l'elezione diretta degli organi rappresentativi delle forme collaborative intercomunali può prevedere norme di coordinamento con le disposizioni regionali in materia di elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali al fine di consentire la contestualità delle elezioni; le modalità attuative e organizzative sono adottate dalla giunta provinciale previa intesa con la regione.

3. Le leggi provinciali individuano le disposizioni regionali che cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore.

4. Per favorire le forme di collaborazione intercomunali è istituito un fondo regionale da ripartire annualmente in parti uguali fra le province di Trento e di Bolzano. Il fondo deve comunque assicurare il finanziamento degli impegni già assunti dalla regione alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 1.

5. La legge provinciale può definire le modalità per la delega dell'esercizio di funzioni comunali da parte dei comuni ai consorzi previsti dall'articolo 64.

Articolo 59

(Art. 40 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 6 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni le associazioni di comuni e le unioni di comuni possono stipulare tra loro, con le province autonome, con altri enti pubblici locali o soggetti privati apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate da un comune anche per l'avvalimento degli uffici di un altro comune, ferma restando l'imputazione degli atti a ciascun comune convenzionato e l'osservanza di quanto disposto dal comma 2. Nei predetti casi le convenzioni possono prevedere anche il distacco di personale dipendente presso il comune di avvalimento.

4. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera pubblica, le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatorie fra comuni o fra provincia autonoma e comuni, previa statuizione di un disciplinare tipo.

5. Le convenzioni costituiscono accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 60

(Art. 41 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 70 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 7 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Servizi pubblici erogati per ambiti territoriali sovracomunali

1. Qualora uno o più servizi pubblici debbano, per ragioni di economicità e di efficienza, essere erogati per ambiti territoriali superiori a quelli dei comuni, si procede ai sensi delle seguenti disposizioni.

2. Per i servizi che gli enti locali interessati deliberino di svolgere in forma diretta, si procede alla costituzione dell'azienda consortile ai sensi dell'articolo 61 o alla costituzione o partecipazione nella società di capitali di cui all'articolo 68 destinata ad erogare uno o più servizi a rilevanza economica e imprenditoriale.

3. Per i servizi che gli enti locali interessati deliberino di svolgere in forma indiretta, ciascun ente adotta una apposita deliberazione con la quale si affida in concessione uno o più servizi ad una medesima impresa che si impegni ad erogare il servizio. L'impresa concessionaria è individuata attraverso un'unica procedura concorsuale svolta da uno degli enti concedenti a ciò delegato.

4. L'esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza è disciplinato da un'apposita convenzione approvata ai sensi dell'articolo 59.

Articolo 61

(Art. 41-*bis* LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 7 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Consorzio-azienda

1. I comuni, per la gestione associata di uno o più servizi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale possono costituire un consorzio, di cui possono fare parte altri enti pubblici, secondo le norme previste per le aziende speciali.

2. A tal fine i rispettivi consigli comunali approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 59, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare, la convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati, nella persona del sindaco o di un suo delegato e dei legali rappresentanti degli enti diversi dai comuni, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. Nei consorzi costituiti, ai sensi del comma 1, dai comuni della provincia di Bolzano, fermo restando il principio della responsabilità pari alla quota di partecipazione, gli statuti prevedono una diversa e più ampia composizione dell'assemblea consorziale al fine di garantire la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nell'assemblea medesima, fatta salva l'accessibilità al gruppo linguistico ladino.

6. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

Articolo 62

(Art. 41-ter LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 7 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 8 e 14 comma 6 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Associazione di comuni

1. I comuni possono costituire un'associazione di comuni con personalità giuridica di diritto pubblico per la gestione associata di funzioni e servizi.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti un'apposita convenzione.

3. La legge provinciale disciplina la composizione e le competenze degli organi e le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'associazione di comuni nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 e in provincia di Bolzano nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 99.

4. La legge provinciale disciplina altresì i contenuti, le procedure di definizione e approvazione della convenzione di cui al comma 2, prevedendo comunque per l'associazione di comuni la potestà di adottare propri regolamenti degli uffici e del personale, nonché ogni altro istituto in materia di organizzazione e personale non riservato alla legge o al contratto.

5. Per l'esercizio associato di servizi l'associazione di comuni si avvale delle forme previste dall'articolo 68.

6. Con deliberazione di tutti i comuni componenti, l'associazione di comuni può essere trasformata in ogni tempo nell'unione di comuni di cui all'articolo 63.

7. Tra gli stessi comuni non può essere costituita più di un'associazione di comuni per la gestione associata di funzioni e servizi.

8. Alle associazioni di comuni, per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni stabilite per i comuni in materia di bilancio, contabilità, personale e controlli sugli organi.

Articolo 63

(Art. 42 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 8 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 9 e 14 comma 7 LR 22 dicembre 2004 n. 7;
art. 5 LR 14 dicembre 2011 n. 8)

Unione di comuni

1. Due o più comuni, di norma contermini, appartenenti alla stessa provincia, possono costituire una unione di comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o di servizi attribuiti o delegati alla loro competenza. Nel-

la provincia di Bolzano le unioni possono essere costituite solo da comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Sono organi dell'unione il consiglio, il presidente e il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio è l'espressione dei comuni partecipanti all'unione. Lo statuto può prevedere anche l'istituzione di un organo esecutivo collegiale. L'organo esecutivo collegiale non può avere in ogni caso un numero di componenti superiore a quello massimo fissato dall'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994 n. 3 per un comune di pari dimensione demografica. Spetta allo statuto disciplinare la composizione e nomina degli organi prevedendo, per quanto riguarda il consiglio, l'elezione diretta secondo le norme relative ai comuni di corrispondente dimensione demografica, o in alternativa, forme di elezione di secondo grado da parte dei consigli dei comuni partecipanti all'unione, assicurando, in quest'ultimo caso, un'adeguata rappresentanza delle minoranze politiche compatibilmente, per i comuni della provincia di Bolzano, con il rispetto delle speciali norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici.

4. Lo statuto contiene l'indicazione degli organi dell'unione, delle funzioni e dei servizi da unificare, le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni. Per la composizione degli organi collegiali delle unioni costituite in provincia di Bolzano si applica la disposizione di cui all'articolo 99 comma 3.

5. Alla unione competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

6. La regione, al fine di favorire la costituzione di unioni di comuni, provvede all'erogazione di speciali contributi, finalizzati alla parziale copertura degli oneri di gestione, per una durata di tempo non superiore a dieci anni, secondo parametri prefissati che verranno stabiliti con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con le giunte provinciali e sentiti i Consigli dei Comuni, qualora istituiti o i Consorzi dei Comuni. L'intesa si considera raggiunta qualora le giunte provinciali non facciano pervenire un atto di dissenso entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di deliberazione regionale. Contributi straordinari possono inoltre essere erogati per il finanziamento parziale delle spese di investimento, nonché per la parziale copertura degli oneri relativi a studi, progetti ed iniziative preliminari dei comuni interessati alla prospettiva di costituirsi in unione.

7. I contributi erogati alle unioni dalla giunta regionale sono proporzionalmente ridotti in ragione d'anno a partire dal sesto anno. Nel caso di fusione entro il decimo anno dei comuni partecipanti all'unione sono erogati per dieci anni contributi in misura corrispondente a quelli massimi erogabili ad una unione in eguali condizioni. Tale contribuzione è prorogata per un periodo pari agli anni in cui l'unione non ha beneficiato del contributo regionale per effetto della fusione anticipata. L'entità del contributo è incrementata di un terzo, da destinare esclusivamente a

spese in conto capitale, in corrispondenza degli anni compresi tra la fusione anticipata e la scadenza del primo decennio.

7-bis. Ai fini dell'ammissione dei progetti di unione di comuni con popolazione complessiva inferiore ai 10.000 abitanti al finanziamento regionale previsto dai commi 6 e 7, la Giunta regionale deve acquisire l'intesa con la Giunta provinciale e con il Consiglio delle autonomie locali della Provincia cui appartengono i comuni partecipanti all'unione.

8. La legge provinciale può individuare ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali sono costituite unioni di due o più comuni.

9. Per l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dei servizi, si applicano alle unioni le disposizioni di cui all'articolo 68.

10. Si applicano all'unione le disposizioni previste dal comma 8 dell'articolo 62.

Articolo 64

(Art. 42-bis LR 4 gennaio 1993 n.1;
art. 10 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Consorzi obbligatori di funzioni

1. I consorzi obbligatori di funzioni costituiti fra comuni della regione in base a leggi di settore statali o provinciali continuano ad essere regolati dalle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, nell'ambito delle finalità indicate dalle leggi stesse, salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 1999, n. 4/L e nel relativo regolamento di attuazione, intendendosi sostituiti agli organi comunali gli organi individuati nello statuto. L'applicazione degli articoli 10, 13, 14, 15, 22, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 dello stesso decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/L del 1999, e delle norme del regolamento di attuazione riguardanti le stesse materie, è facoltativa in relazione alle dimensioni dell'ente e alla complessità delle funzioni e della struttura organizzativa.

2. La nomina dei rappresentanti dei comuni presso i consorzi è effettuata sulla base delle disposizioni previste dagli articoli 26 e 29.

3. Le modifiche agli statuti sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea.

Articolo 65

(Art. 43 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 9 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Accordi di programma

1. Compatibilmente con la legislazione delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di lavori pubblici e di programmazione economica, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordina-

ta di comuni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della provincia autonoma o il sindaco o il legale rappresentante dell'associazione di comuni o dell'unione dei comuni, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati della provincia autonoma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della provincia autonoma o il sindaco o il legale rappresentante dell'associazione di comuni o dell'unione dei comuni convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della provincia autonoma o del sindaco o del legale rappresentante dell'associazione di comuni o dell'unione di comuni ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della provincia autonoma, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977 n. 616 determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della provincia autonoma o dal sindaco o dal legale rappresentante dell'associazione di comuni o dell'unione di comuni e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del governo nella provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

Articolo 66

(Art. 2 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Disposizioni particolari per i comuni della provincia di Bolzano

1. Si applicano ai comuni della provincia di Bolzano le disposizioni relative alle forme collaborative ad eccezione di quelle contenute negli articoli 57, commi 3, 4, 5 e 6, e 62.

2. Gli enti già istituiti nella provincia di Bolzano ai sensi dell'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica n. 279 del 1974, ove la legge provinciale non preveda diversamente, continuano ad operare anche in luogo delle forme collaborative di cui all'articolo 57.

CAPO IX
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Articolo 67

(Art. 58 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Interventi in materia di servizi pubblici locali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge provinciale nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

2. Le leggi provinciali individuano le disposizioni regionali che cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore.

Articolo 68

(Art. 44 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 10 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Servizi pubblici locali

1. I comuni, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, assumono i servizi pubblici locali al fine di soddisfare le finalità sociali e di promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali e di assicurarne la regolarità e continuità, nonché la funzione in condizione di eguaglianza.

2. I comuni organizzano le funzioni amministrative di governo dei servizi pubblici locali distinguendole dai compiti di produzione e gestione dei servizi medesimi.

3. I servizi pubblici riservati in via esclusiva ai comuni sono stabiliti dalla legge.

4. Resta ferma la possibilità per i comuni di costituire società per azioni o a responsabilità limitata o acquisire partecipazioni in tali società per lo svolgimento, in regime di concorrenza, di attività imprenditoriali diverse da quelle di cui al comma 1.

5. I comuni possono altresì gestire servizi privi di rilevanza economica ed imprenditoriale a mezzo di istituzioni o di altre strutture organizzative disciplinate con regolamento, ovvero affidare con atto motivato, tali servizi a terzi.

6. I comuni disciplinano con regolamento le procedure e i criteri per la scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale tra le seguenti:

- a) costituzione di aziende speciali;
- b) costituzione o partecipazione ad apposite società per azioni o a responsabilità limitata ad influenza dominante pubblica locale;

c) affidamento della gestione di servizi pubblici a terzi, prevedendo adeguate procedure concorrenziali per la loro individuazione. Salvo diverse disposizioni di legge, il rapporto non può avere durata superiore a venti anni e non può essere rinnovato con lo stesso soggetto se non nei modi di cui alla presente lettera. Le cooperative, le associazioni che rappresentano per legge gli invalidi ed i disabili, nonché le associazioni di volontariato e le imprese senza fini di lucro, a parità di condizioni, vengono privilegiate.

7. I comuni disciplinano con regolamento la gestione dei servizi in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dei servizi non sia opportuno costituire un'azienda speciale o una società ad influenza dominante pubblica locale.

8. Alle imprese di cui al comma 6 possono anche essere affidate prestazioni a favore dei comuni.

9. I comuni in ogni caso concludono contratti di servizio con i soggetti cui è affidata la gestione di pubblici servizi ai sensi del comma 6. Nei contratti di servizio sono specificati, tra l'altro, la durata del rapporto, le caratteristiche delle attività da svolgere e le relative modalità di verifica, nonché gli aspetti economici del rapporto, le conseguenze di eventuali inadempimenti e i diritti degli utenti. Nel caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio prevede le modalità e le condizioni per il recesso da parte dei comuni.

10. L'influenza dominante pubblica sussiste quando i comuni detengano un numero di azioni tale da consentire di disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero quando lo statuto della società preveda il diritto dei comuni di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, sempre che il comune detenga almeno il 20 per cento del capitale sociale. In tali casi lo statuto prevede adeguate forme di trasparenza e di controllo sulla gestione. Nella costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata ad influenza dominante pubblica locale la scelta dei soci privati è effettuata, in relazione alla natura del servizio da erogare e tenuto conto delle capacità imprenditoriali dei potenziali soci, con atto motivato, sulla base di adeguato confronto concorrenziale. Resta fermo, qualora si intenda promuovere la diffusione di capitale sociale mediante sollecitazione del pubblico risparmio, il ricorso alle procedure di offerta pubblica di vendita.

11. L'affidamento della gestione dei servizi pubblici nelle forme di cui al comma 6 può essere esteso anche alle opere strumentali ai servizi e può essere accompagnato dalla concessione di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento del servizio.

12. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici, anche ai fini della corretta quantificazione dei costi degli stessi in relazione alla determinazione delle tariffe, attraverso strutture specificamente qualificate.

13. I comuni con popolazione almeno pari a 30.000 abitanti possono istituire, anche in forma associata, specifiche autorità indipendenti per i servizi pubblici lo-

cali dotate di distinta personalità giuridica, oppure avvalersi, previa convenzione, dell'autorità istituita da uno di essi.

14. Per gli appalti di lavori pubblici, nonché di forniture e servizi, i soggetti di cui al comma 6 adottano adeguate procedure concorrenziali.

15. I comuni possono, per atto unilaterale, costituire società per azioni o a responsabilità limitata, anche conferendo complessi aziendali già destinati alla gestione di servizi pubblici ovvero uno o più rami di essi, secondo le modalità previste dai commi 51 e seguenti dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127.

16. Il regime fiscale relativo al trasferimento della proprietà, al conferimento e all'assegnazione dei beni dell'ente e delle aziende speciali alle società di capitali di cui al presente articolo è regolato dalla legge statale.

17. Le società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale o ad influenza dominante pubblica locale che alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 risultavano già costituite e già operanti a qualsiasi titolo nella gestione e nello svolgimento dei servizi e delle attività di cui al comma 1, si intendono costituite ai sensi e per gli effetti del comma 6 nei confronti di tutti gli enti locali partecipanti al suo capitale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già ad essa affidato, a qualsiasi titolo, lo svolgimento di un servizio pubblico a rilevanza economica ed imprenditoriale. Le convenzioni accessive a eventuali provvedimenti concessori stipulate dagli enti locali con la società assumono la natura e la valenza dei contratti di servizio di cui al comma 9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la società promuove fra gli enti locali soci un accordo diretto ad assicurare, ove necessario, l'influenza dominante pubblica locale, nonché a costituire fra gli enti forme di consultazione per definire indirizzi di omogeneo svolgimento dei servizi.

18. Alle società costituite ai sensi del comma 6 e alle società di cui al comma 17, gli enti locali soci possono affidare in qualunque momento lo svolgimento di ulteriori servizi pubblici compatibili con l'oggetto della società mediante deliberazione consiliare che approva contestualmente il relativo contratto di servizio.

Articolo 69

(Art. 45 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 10 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale. La sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice civile. L'azienda ha piena capacità giuridica di diritto privato, anche al fine della utilizzazione dei mezzi necessari al proprio finanziamento. Lo statuto può prevedere che l'azienda possa partecipare alle procedure concor-

suali per l'affidamento di servizi pubblici locali da parte di altri enti locali, nonché l'estensione dell'attività dell'azienda al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi.

2. L'istituzione è organismo strumentale del comune, dotato di autonomia gestionale, organizzativa e di bilancio, nel quadro del bilancio generale dell'ente.

3. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. Il comune approva lo statuto e il piano-programma, i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio dell'azienda; conferisce il capitale di dotazione; nomina e revoca gli amministratori dell'azienda e dell'istituzione; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali preventivamente determinati. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'ente locale negli organi di gestione delle aziende o istituzioni.

Articolo 70

(Art. 10 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Adeguamento delle aziende speciali

1. I comuni adeguano l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni contenute nell'articolo 69 entro il 31 dicembre 1998.

2. A far data dal 1° luglio 1999 i comuni depositano presso il registro delle imprese, le deliberazioni di adeguamento delle aziende speciali ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 2330 e 2331 del codice civile.

Articolo 71

(Art. 71 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Mozione di sfiducia costruttiva

1. Lo statuto può prevedere la revoca o la sfiducia costruttiva degli amministratori di aziende speciali, di istituzioni dipendenti e di consorzi, eletti dai consigli comunali, sulla base di una mozione presentata da almeno due quinti dei consiglieri in carica nei comuni della provincia di Trento e da almeno un quarto dei consiglieri in carica nei comuni della provincia di Bolzano, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, secondo le modalità fissate dallo statuto.

2. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la contemporanea elezione di nuovi rappresentanti.

CAPO X
NORME SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 72

(Art. 46 LR 4 gennaio 1993 n. 1)

Azione popolare

1. In virtù dell'articolo 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142:

- 1) ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni e i ricorsi che spettano al comune.
- 2) il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Articolo 73

(Art. 59 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Disposizioni in materia di procedimento amministrativo

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7, la legge regionale 31 luglio 1993 n. 13 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" non trova applicazione con riguardo agli enti locali e ai soggetti che gestiscono direttamente o in concessione servizi pubblici locali. Per i predetti enti e soggetti, la disciplina prevista dalla predetta legge regionale è sostituita dalla corrispondente disciplina in materia recata dalla normativa della provincia territorialmente interessata.

Articolo 74

(Art. 47 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 59 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a

quanto previsto dal regolamento comunale, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, nonché agli interessati, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca, segreteria e visura; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini singoli o associati di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

Articolo 75

(Art. 48 LR 4 gennaio 1993 n. 1)

Partecipazione popolare

1. I comuni valorizzano le libere forme associative e cooperative ed in particolare le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni culturali e sportive, le cooperative sociali e le associazioni di volontariato e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge. Lo statuto, altresì, prevede forme e tempi atti a garantire l'effettiva partecipazione delle donne.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, devono essere previste adeguate forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità stabilite dallo statuto, e, nel procedimento relativo all'adozione di atti fondamentali per il comune, devono essere adottate idonee forme di consultazione ed informazione.

3. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. In ogni caso non possono essere sottoposti a referendum quesiti che riguardano gruppi linguistici.

Articolo 76

(Art. 49 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 59 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Contenuti e forme dell'azione amministrativa

1. L'azione del comune si conforma ai principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, secondo criteri di pubblicità e di partecipazione, ed ai principi stabiliti dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

2. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 3. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

4. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma del presente testo unico, anche l'atto a cui essa si richiama.

5. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Articolo 77

(Art. 50 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 16 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Referendum popolare

1. Gli statuti comunali prevedono il ricorso al referendum popolare riguardante materie di competenza comunale.

2. Il consiglio comunale approva, entro il termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie previste dalla legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7, le modalità del procedimento del referendum, della consultazione e dell'iniziativa popolare. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare non può superare il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale; tale numero non può comunque essere inferiore a 40. In caso di consultazioni che riguardino una frazione o circoscrizione, il numero di sottoscrizioni richiesto non può superare il 10 per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale residenti nella frazione o circoscrizione interessata.

3. Le sottoscrizioni previste dal comma 2 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 e successive modificazioni.

4. Nello statuto comunale può essere previsto che ai referendum, consultazioni e iniziative popolari abbiano diritto di voto anche i cittadini del comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali del rispettivo comune.

CAPO XI DEI CONTROLLI

Articolo 78

(Art. 66 comma 2 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Soppressione dei controlli sugli atti

1. I controlli sugli atti degli enti locali si considerano comunque cessati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”.

Articolo 79

(Art. 54 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 17 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per dieci giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Tale pubblicazione deve avvenire entro dieci giorni dall’adozione; in caso di pubblicazione tardiva, eventuali interessati sono rimessi in termine per proporre reclami, opposizioni o rimedi giurisdizionali entro i termini prestabiliti, decorrenti dalla conoscenza dell’atto.

2. Contestualmente all’affissione all’albo le deliberazioni di competenza della giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari.

3. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dall’inizio della loro pubblicazione.

4. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. In tal caso, la pubblicazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro cinque giorni dall’adozione.

5. Entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino può presentare alla giunta comunale opposizione a tutte le deliberazioni. Le modalità, i termini e le procedure di risposta all’opposizione sono disciplinati con regolamento.

Articolo 80

(Art. 55 LR 4 gennaio 1993 n. 1)

Pareri obbligatori

1. I pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, della regione, della provincia autonoma e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale o provinciale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, sempre che la legge non prescriva un termine diverso.

2. Il termine, previa motivata comunicazione all'ente locale interessato da parte dell'amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.

3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine prorogato, si prescinde dal parere.

Articolo 81

(Art. 56 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 16 comma 6 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio deve essere acquisito il parere in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa e contabile rispettivamente dal responsabile della struttura competente dell'istruttoria e dal responsabile di ragioneria.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

Articolo 82

(Art. 57 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 66 comma 1 lett. n LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Potere sostitutivo

1. Qualora i comuni, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, o quando non siano in grado di adottarli a causa dell'obbligo di astensione in capo alla maggioranza dei componenti il consiglio o la giunta comunale, la giunta provinciale vi provvede a

mezzo di un commissario. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi di urgenza.

2. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

Articolo 83

(Art. 58 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 76 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 3 commi 2 e 3 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 22 LR 22 dicembre 2004 n. 7;
art. 16 LR 5 febbraio 2013 n. 1)

Scioglimento e sospensione del consiglio comunale

1. I consigli comunali vengono sciolti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 54 punto 5 dello statuto speciale, con decreto del presidente della giunta provinciale, su conforme deliberazione della giunta:

- a) quando compiano atti contrari alla costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge;
- b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - 1) approvazione della mozione di sfiducia ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 o dimissioni del sindaco e di tutti i componenti della giunta;
 - 2) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco;
 - 3) per i soli comuni della provincia di Bolzano, mancata elezione della giunta entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, mancata sostituzione della giunta dimissionaria entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni o mancata sostituzione dell'assessore entro novanta giorni dalla data di cessazione per qualsiasi causa dalle funzioni;
 - 4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
 - 5) dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il sindaco, prodotte contestualmente ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente;
- c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, la giunta provinciale nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un

termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 2) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario che esercita le funzioni di sindaco, giunta e consiglio.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale termine può essere prorogato per non più di novanta giorni, al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Il decreto di scioglimento del consiglio comunale e di nomina del commissario straordinario è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al consiglio provinciale.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, la giunta provinciale, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, il consiglio comunale e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. In tal caso, i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.

Articolo 84

(Art. 59 LR 4 gennaio 1993 n. 1)

Destituzione, sospensione provvisoria e decadenza

1. Con decreto del presidente della giunta provinciale, su conforme deliberazione della giunta, il sindaco, i presidenti dei consorzi, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza.

2. In attesa del decreto, la giunta provinciale può sospendere gli amministratori di cui al comma 1, qualora gravi motivi lo rendano necessario.

3. Restano riservati allo stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a gravi motivi di ordine pubblico e quando si riferiscono ad amministratori di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

4. Le disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55 modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16 si applicano ai candi-

dati alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai sindaci, assessori e consiglieri comunali, presidenti e componenti dei consigli di amministrazione dei consorzi, presidenti e componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, presidenti e consiglieri di amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 69.

5. I provvedimenti di sospensione previsti dal comma 4-ter dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55 introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16 sono adottati dalla giunta provinciale o dal commissario del governo secondo il criterio di ripartizione della competenza stabilito dall'articolo 54 punto 5 dello statuto speciale.

Articolo 85

(Art. 51 LR 21 ottobre 1963 n. 29;
art. 19 comma 39 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 66 comma 1 lett. c LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Consulenza, assistenza e potere d'inchiesta

1. La giunta provinciale dispone visite saltuarie e periodiche di assistenza e consulenza al fine di assicurare il buon andamento degli enti ed istituti locali. Sono fatte salve eventuali norme di attuazione per il coordinamento nelle materie di competenza dello stato.

2. La giunta provinciale e il suo presidente, il consiglio comunale, la giunta comunale e il sindaco nonché gli organi di amministrazione dei consorzi possono, nell'ambito delle loro attribuzioni, ordinare inchieste. Le spese per le inchieste ordinate dalla giunta provinciale o dal suo presidente sono liquidate dall'organo che ha disposto l'inchiesta e possono essere poste a carico dell'ente ispezionato.

3. La giunta provinciale promuove in collaborazione con i consorzi dei comuni l'aggiornamento del personale degli enti locali.

Articolo 86

(Art. 54-bis LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 75 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 18 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Controllo nei confronti di enti diversi dai comuni

1. Alle unioni di comuni e ai consorzi obbligatori di funzioni si applicano le norme sul controllo degli organi dettate per i comuni.

CAPO XII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 87

(Art. 60 LR 4 gennaio 1993 n. 1)

Termine per l'adozione dello statuto

1. I consigli comunali deliberano lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1.

2. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine indicato dal comma 1, la giunta provinciale provvede immediatamente a diffidare i comuni inadempienti a provvedere all'approvazione dello statuto entro tre mesi. Scaduto tale termine, la giunta provinciale scioglie i consigli comunali dei comuni inadempienti, ai sensi dell'articolo 83 comma 1 lettera a.

3. Sino all'entrata in vigore dello statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 in quanto con essa compatibili.

4. Fermo restando quanto stabilito nel comma 2, fino all'entrata in vigore dello statuto, il numero degli assessori è determinato entro la misura massima prevista dall'articolo 9 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1. All'elezione del sindaco e della giunta si procede secondo le modalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1.

5. Sino all'approvazione della disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1.

Articolo 88

(Art. 81 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Adeguamento degli statuti comunali

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale 30 novembre 1994 n. 3 i comuni adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni. Decorso tale periodo, le norme statutarie in contrasto con la suddetta legge sono da considerarsi prive di effetto.

2. In caso di mancato adeguamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 87 comma 2.

Articolo 89

(Art. 62 LR 22 dicembre 2004 n. 7;
art. 22 LR 5 febbraio 2013 n. 1)

Ulteriore adeguamento degli statuti comunali

1. I comuni adeguano il proprio statuto entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7.

2. Fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7 continuano ad applicarsi, nelle materie riservate all'autonomia statutaria e regolamentare del comune, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima.

2-bis. I comuni adeguano il proprio statuto alle disposizioni recate dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della medesima. In caso di mancato adeguamento trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 87, comma 2.

Articolo 90

(Art. 61 LR 4 gennaio 1993 n. 1)

Revisione dei consorzi, delle associazioni e delle circoscrizioni

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 i comuni provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, costituiti tra enti locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dal capo VIII.

2. Le circoscrizioni istituite ai sensi della legge regionale 2 settembre 1978 n. 15 incompatibili con il nuovo assetto dettato dall'articolo 34, si intendono prorogate sino alla prima scadenza dei consigli comunali successiva alla adozione dello statuto comunale.

Articolo 91⁽¹⁴⁾

(Art. 14 comma 4 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica e di gettoni di presenza

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento della giunta regionale previsto dal comma 3 dell'articolo 19, rimangono efficaci le disposizioni in materia di indennità di carica e di gettone di presenza previste dagli articoli 92, 93, 94, 95, 96, 97 e 98.

⁽¹⁴⁾ Disciplina transitoria divenuta priva di efficacia a seguito dell'entrata in vigore del primo regolamento in materia di indennità emanato con DPRReg. 16 giugno 2006 n. 10/L.

Articolo 92 ⁽¹⁵⁾

(Art. 12 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 16 comma 7 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 14 comma 6 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Indennità di carica

1. Spetta ai consiglieri una indennità di presenza per la partecipazione alle sedute in misura non superiore a lire 100 mila, secondo quanto fissato dallo statuto in considerazione delle dimensioni demografiche del comune. Spetta al sindaco, al suo sostituto e, nei casi previsti dalla legge, agli assessori comunali una indennità di carica.

2. La legge regionale disciplina dette indennità ed assicura, altresì, le condizioni per rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 51 ultimo comma della costituzione.

3. Ai presidenti dei consigli comunali può essere attribuita un'indennità di carica entro i limiti di quella determinata per gli assessori comunali, escluso il raddoppio, secondo quanto previsto e con le modalità fissate dall'articolo 93.

Articolo 93 ⁽¹⁶⁾

(Art. 1 LR 7 maggio 1976 n. 4;
art. 1 LR 20 agosto 1981 n. 7;
art. 2 LR 16 novembre 1983 n. 16)

Indennità di carica del sindaco, del vicesindaco e degli assessori

1. Nei comuni con popolazione superiore ai 2.000 abitanti, spetta al sindaco una indennità mensile di carica nella misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento dello stipendio base lordo spettante al segretario del rispettivo comune dopo dieci anni di servizio. Tale indennità è non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento della base sopra specificata per i comuni fino a 500 abitanti ed è non inferiore al 40 per cento e non superiore al 75 per cento per i comuni dai 500 ai 2.000 abitanti. Il consiglio comunale fissa la percentuale nei suddetti limiti in relazione al tempo ed al lavoro necessari per l'espletamento delle mansioni affidate, ed alle eventuali altre indennità percepite in relazione alle cariche ricoperte nei consorzi fra i comuni, nelle comunità di valle, nelle comunità montane e nei comprensori.

⁽¹⁵⁾ Disciplina transitoria divenuta priva di efficacia a seguito dell'entrata in vigore del primo regolamento in materia di indennità emanato con DPRReg. 16 giugno 2006 n. 10/L.

⁽¹⁶⁾ Disciplina transitoria divenuta priva di efficacia a seguito dell'entrata in vigore del primo regolamento in materia di indennità emanato con DPRReg. 16 giugno 2006 n. 10/L.

2. Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti l'indennità di carica spettante al vicesindaco è fissata in misura non inferiore al 50 per cento della indennità mensile attribuita al sindaco e può essere aumentata fino al 75 per cento della stessa. Nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, l'indennità mensile di carica spettante al vicesindaco è fissata in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento dell'indennità mensile attribuita al sindaco.

3. Agli assessori effettivi e supplenti dei comuni con popolazione superiore ai 2.000 abitanti il consiglio comunale può, in relazione al tempo ed al lavoro necessari per l'espletamento delle loro mansioni, ed alle eventuali altre indennità percepite in relazione alle cariche ricoperte nei consorzi fra i comuni, nelle comunità di valle, nelle comunità montane e nei comprensori, attribuire un'indennità mensile di carica fino al massimo del 50 per cento dell'indennità del sindaco.

4. L'indennità di carica è liquidata in rate mensili posticipate.

5. La misura della percentuale dell'indennità di carica prevista dai commi primo, secondo e terzo del presente articolo, viene deliberata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di entrata in carica degli amministratori comunali e decorre comunque dalla predetta data.

6. Gli amministratori comunali possono partecipare alla discussione ed alla deliberazione concernente la definizione della misura della loro indennità di carica.

Articolo 94 ⁽¹⁷⁾

(Art. 27-*bis* DPGR 19 gennaio 1984 n. 6/L;
art. 1 LR 14 agosto 1986 n. 4;
art. 14 comma 6 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Maggiorazione indennità di carica degli amministratori comunali

1. La misura della indennità di carica, come determinata dal precedente articolo 93 è raddoppiata per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e per i vicesindaci e assessori dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, che svolgano attività lavorativa non dipendente, o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.

⁽¹⁷⁾ Disciplina transitoria divenuta priva di efficacia a seguito dell'entrata in vigore del primo regolamento in materia di indennità emanato con DPRReg. 16 giugno 2006 n. 10/L.

Articolo 95 ⁽¹⁸⁾

(Art. 28 DPGR 19 gennaio 1984 n. 6/L;
art. 2 LR 14 agosto 1986 n. 4;
art. 12 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 13 e 14 comma 6 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Gettoni di presenza

1. Ai consiglieri comunali che non godono dell'indennità mensile di carica è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio comunale e per non più di una seduta al giorno, nella misura fissata dallo statuto.

2. La stessa indennità è corrisposta, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute della giunta e delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

3. I consigli comunali possono determinare la concessione di un gettone di presenza anche per le sedute delle commissioni comunali previste per legge o regolamento, in una misura non superiore a quella già disposta per i componenti dei rispettivi consigli ed alle medesime condizioni.

4. Le indennità di presenza, di cui ai precedenti commi, non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

Articolo 96 ⁽¹⁹⁾

(Art. 41-ter commi 8, 9, 10 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 7 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 14 comma 6 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Indennità di carica e gettone di presenza dei componenti degli organi delle associazioni di comuni

1. Al presidente dell'associazione è corrisposta un'indennità di carica non cumulabile con altre indennità, onnicomprensiva mensile non superiore a quella massima attribuibile al sindaco di un comune con popolazione eguale a quella residente nel territorio dell'associazione e comunque proporzionata alla qualità e alla quantità di tempo impegnato.

2. Nel caso in cui il presidente ricopra altre cariche presso enti locali, l'ammontare delle indennità percepite da quest'ultimo deve essere determinato in modo che la somma delle indennità percepite per le cariche pubbliche ricoperte non superi il limite massimo consentito dal comma 1.

⁽¹⁸⁾ Disciplina transitoria divenuta priva di efficacia a seguito dell'entrata in vigore del primo regolamento in materia di indennità emanato con DPRReg. 16 giugno 2006 n. 10/L.

⁽¹⁹⁾ Disciplina transitoria divenuta priva di efficacia a seguito dell'entrata in vigore del primo regolamento in materia di indennità emanato con DPRReg. 16 giugno 2006 n. 10/L.

3. Ai membri degli organi collegiali compete il gettone di presenza nella misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 97 ⁽²⁰⁾

(Art. 42 comma 10 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 8 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 14 comma 7 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

*Indennità di carica e gettone di presenza dei componenti
degli organi delle unioni di comuni*

1. In materia di indennità di carica e gettone di presenza si applicano alle unioni di comuni le disposizioni previste dall'articolo 96.

Articolo 98 ⁽²¹⁾

(Art. 28-bis DPGR 19 gennaio 1984 n. 6/L;
art. 3 LR 14 agosto 1986 n. 4;
art. 14 comma 6 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Indennità dei componenti dei consigli di circoscrizione

1. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali aventi le funzioni di cui all'articolo 22 della legge regionale 2 settembre 1978 n. 15 è corrisposta una indennità di carica nella misura massima del 50 per cento di quella prevista per gli assessori del comune.

Articolo 98-bis ⁽²²⁾

(Art. 23 commi 1 e 2 LR 5 febbraio 2013 n. 1;
art. 5 LR 2 maggio 2013 n. 3)

*Norme transitorie in materia di pubblicità della situazione patrimoniale,
indennità di carica e gettoni di presenza*

1. Le disposizioni relative alla pubblicità della situazione patrimoniale e alle articolazioni del comune, contenute rispettivamente nell'articolo 12 e nell'articolo 18, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 si applicano a decorrere

⁽²⁰⁾ Disciplina transitoria divenuta priva di efficacia a seguito dell'entrata in vigore del primo regolamento in materia di indennità emanato con DPRReg. 16 giugno 2006 n. 10/L.

⁽²¹⁾ Disciplina transitoria divenuta priva di efficacia a seguito dell'entrata in vigore del primo regolamento in materia di indennità emanato con DPRReg. 16 giugno 2006 n. 10/L.

⁽²²⁾ Sull'applicazione della disciplina transitoria vedi la circolare n. 2/EL/2013 del 20 febbraio 2013 e, per gli enti locali della provincia di Bolzano, anche la circolare n. 3/EL/2013/BZ del 15 maggio 2013.

dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della stessa legge regionale n. 1 del 2013. Fino a tale rinnovo continuano a trovare applicazione le norme modificate dagli articoli indicati nel presente comma nel testo vigente alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 1 del 2013.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 18, comma 1, lettere b), ad eccezione delle commissioni circoscrizionali, c) ed f) della legge regionale n. 1 del 2013 si applicano a decorrere dal primo turno elettorale generale successivo all'entrata in vigore della medesima legge regionale n. 1 del 2013.

2-bis. Per gli enti della provincia di Bolzano, le disposizioni contenute nell'articolo 18, comma 1, lettere d), e) e g) della legge regionale n. 1 del 2013 si applicano a decorrere dal primo turno elettorale generale successivo all'entrata in vigore della medesima legge regionale n. 1 del 2013. ⁽²³⁾

2-ter. La modifica di cui al comma 2-bis si applica a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2013. ⁽²³⁾

Articolo 99

(Art. 62 LR 4 gennaio 1993 n. 1)

*Modifica della legge regionale 28 maggio 1990 n. 8 concernente
"Ripartizione dei posti nell'impiego pubblico e composizione degli organi
collegiali degli enti pubblici in provincia di Bolzano secondo la consistenza dei
gruppi linguistici in base ai dati del censimento generale della popolazione"*

1. I posti dei ruoli o degli organici comunque denominati del personale dei comuni, loro consorzi o aziende, della provincia di Bolzano, nonché degli enti pubblici dipendenti dalla regione o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa, anche delegata, e relative aziende anche ad ordinamento autonomo in provincia di Bolzano, considerati per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale, rispettivamente, del singolo comune per i comuni, del comune o dei comuni proprietari per le aziende, dell'insieme dei singoli comuni per i consorzi costituiti da comuni.

⁽²³⁾ Dopo il comma 2 dell'art. 23 della LR 5 febbraio 2013 n. 1 (corrispondente al comma 2 dell'art. 98-bis del presente testo unico) è stato aggiunto dall'art. 5 della LR 2 maggio 2013 n. 3 un nuovo comma 2-bis (corrispondente al comma 2-bis dell'art. 98-bis del presente testo unico). Il nuovo comma 2-ter corrisponde al comma 2 dell'art. 5 della LR 3/2013.

2. Negli enti consortili e per le aziende consortili produttori di energia elettrica si tiene conto altresì, per la assunzione proporzionale del personale, della popolazione residente nei comuni in cui esistono impianti per la produzione di rispettiva proprietà.

3. La composizione di tutti gli organi collegiali istituiti in seno ai comuni, loro consorzi, enti pubblici dipendenti dalla regione o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa anche delegata, e relative aziende anche ad ordinamento autonomo, in provincia di Bolzano, deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale di ciascun comune, consorzio o azienda, fatta salva comunque la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino.

Articolo 100

(Art. 65 LR 4 gennaio 1993 n. 1)

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste agli articoli 41 e 63 recanti, rispettivamente, disposizioni sulla fusione e sulla unione di comuni della regione, è autorizzata l'erogazione di contributi annuali, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 63 nel seguente modo:

- per gli esercizi 1992 e 1993, lire 1 miliardo in ragione d'anno;
- a decorrere dal 1994, un contributo di lire 10 miliardi.

2. Alla copertura dell'onere di lire 1 miliardo, gravante sull'esercizio 1992, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 670 della spesa per l'esercizio finanziario medesimo, mentre alla spesa complessiva di lire 11 miliardi relativa agli esercizi 1993 e 1994 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del corrispondente fondo globale iscritto, per gli stessi esercizi, al capitolo 670 del bilancio triennale 1992/94.

3. Per gli esercizi successivi, si provvederà con leggi di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991 n. 10 recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della regione.



DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e s.m.
(modificato dal DPRReg. 11 maggio 2010 n. 8/L
e dal DPRReg. 11 luglio 2012 n. 8/L)

**TESTO UNICO
DELLE LEGGI REGIONALI
SULL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE
DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE**

INDICE

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI	87
Articolo 1	Finalità.....	87
Articolo 2	Fonti.....	87
Articolo 3	Indirizzo politico-amministrativo	88
Articolo 4	Potere di organizzazione	88
Articolo 4- <i>bis</i>	Trasparenza.....	89
Articolo 5	Assunzioni a tempo indeterminato	89
Articolo 6	Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale	90
Articolo 7	Requisiti per l'accesso all'impiego	91
Articolo 8	Conoscenza delle lingue non materne.....	92
Articolo 9	Gruppi linguistici	92
Articolo 10	Mobilità verticale	93
Articolo 11	Bando di concorso.....	94
Articolo 12	Commissioni giudicatrici	94
Articolo 13	Procedura di concorso	95
Articolo 14	Instaurazione del rapporto di lavoro	95
Articolo 15	Contratto individuale di lavoro.....	96
Articolo 16	Periodo di prova.....	97
Articolo 17	Promessa solenne e giuramento.....	97
Articolo 18	Prestazioni lavorative.....	97
Articolo 19	Attribuzione temporanea di mansioni superiori	98
Articolo 20	Sanzioni disciplinari.....	98
Articolo 21	Procedimento disciplinare	99
Articolo 22	Collegio arbitrale	100
Articolo 23	Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi	100
Articolo 24	Orario di servizio e orario di lavoro	101
Articolo 25	Prestazione lavorativa resa secondo modalità particolari.....	102
Articolo 26	Tutela delle persone handicappate	102
Articolo 27	Pari opportunità.....	102
Articolo 27- <i>bis</i>	Piani per la parità	103
Articolo 27- <i>ter</i>	Acquisizione di dati statistici delle amministrazioni locali	103
Articolo 27- <i>quater</i>	Conciliazione delle esigenze familiari con quelle professionali	104
Articolo 28	Assicurazioni a favore dei dipendenti.....	104
Articolo 29	Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali	105
Articolo 30	Copertura previdenziale ed assistenziale	106
Articolo 31	Compiti dei comuni nel settore della formazione e aggiornamento del personale.....	106
Articolo 32	Cause di estinzione del rapporto	106
Articolo 33	Effetti della cessazione dal servizio	107
Articolo 34	Riammissione in servizio	107
Articolo 34- <i>bis</i>	Mobilità inter-enti.....	108
Articolo 34- <i>ter</i>	Assegnazione temporanea di personale a società costituite o partecipate dal comune.....	108

CAPO II	DIRIGENTI E FUNZIONARI DELL'AREA DIRETTIVA	109
Articolo 35	Posizioni dirigenziali.....	109
Articolo 36	Funzioni dirigenziali e direttive.....	109
Articolo 37	Qualifiche dirigenziali.....	110
Articolo 38	Incarichi di preposizione alle strutture.....	111
Articolo 39	Verifica dei risultati.....	111
Articolo 39-bis	Misurazione e valutazione delle prestazioni	112
Articolo 39-ter	Attività di revisione interna	112
Articolo 40	Incarichi dirigenziali e direttivi esterni	113
Articolo 41	Collaborazioni esterne e strutture particolari	115
Articolo 42	Direttore generale.....	115
Articolo 42-bis	Mobilità dei dirigenti.....	116
Articolo 43	Disciplina applicabile.....	116
CAPO III	SEGRETARI COMUNALI	117
Articolo 44	Segretario comunale	117
Articolo 45	Rapporto di lavoro dei segretari comunali.....	117
Articolo 46	Vicesegretario comunale.....	118
Articolo 47	Classificazione delle sedi segretarili	118
Articolo 47-bis	Classificazione delle sedi segretarili delle comunità istituite in provincia di Trento	118
Articolo 48	Riqualificazione delle sedi segretarili	119
Articolo 49	Corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale	120
Articolo 50	Ammissione partecipanti.....	121
Articolo 51	Articolazione del corso abilitante.....	121
Articolo 52	Esame di abilitazione	121
Articolo 53	Commissione giudicatrice del corso abilitante	122
Articolo 54	Indizione del bando di concorso.....	123
Articolo 55	Commissione giudicatrice di concorsi per sedi segretarili	123
Articolo 56	Uso delle lingue materna e non materna in sede concorsuale	124
Articolo 57	Assunzione dei segretari comunali di quarta classe	124
Articolo 58	Periodo di prova.....	125
Articolo 59	Nomina a segretario comunale di terza classe	125
Articolo 60	Nomina a segretario generale di seconda classe	126
Articolo 61	Estensione dell'accesso ai concorsi per sedi segretarili.....	126
Articolo 62	Nomina a segretario generale di prima classe.....	127
Articolo 63	Modifiche delle sedi segretarili	127
Articolo 64	Segreterie delle unioni	128
Articolo 64-bis	Collocamento in disponibilità dei segretari comunali per sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale	129
Articolo 65	Supplenza e reggenza delle sedi segretarili	132
Articolo 66	Graduatoria degli incarichi di reggenza e di supplenza	133
Articolo 66-bis	Convenzioni temporanee per la supplenza delle sedi segretarili	133
Articolo 67	Composizione della commissione	134
Articolo 68	Diritti di rogito.....	134
Articolo 69	Diritti di segreteria.....	134

Articolo 69- <i>bis</i>	Fondo per la gestione dei segretari in disponibilità	135
Articolo 69- <i>ter</i>	Formazione continua dei segretari.....	135
Articolo 69- <i>quater</i>	Certificati anagrafici in forma digitale. Soppressione dei diritti di segreteria.....	136
Articolo 70	Applicazione di norme	136
CAPO IV	CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	137
Articolo 71	Materie contrattualizzate.....	137
Articolo 72	Rappresentanza negoziale della parte pubblica	137
Articolo 73	Delegazioni sindacali e criteri di rappresentatività	138
Articolo 74	Livelli e aree di contrattazione	138
Articolo 75	Procedura di contrattazione.....	139
Articolo 76	Applicazione ed efficacia temporale dei contratti collettivi.....	139
Articolo 77	Interpretazione autentica dei contratti collettivi	140
Articolo 78	Trattamento economico.....	140
Articolo 79	Aspettative e permessi sindacali.....	141
CAPO V	ATTRIBUZIONE ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DI FUNZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL PERSONALE, DEI DIRIGENTI E DEI SEGRETARI COMUNALI	143
Articolo 80	Rinvio alla legge provinciale	143
CAPO VI	NORME TRANSITORIE E FINALI	147
Articolo 81	Successione delle fonti.....	147
Articolo 81- <i>bis</i>	Adeguamento dei regolamenti e degli atti comunali.....	147
Articolo 81- <i>ter</i>	Norma transitoria in materia di incarichi dirigenziali e direttivi esterni	147
Articolo 82	Aspettativa per il personale femminile	148
Articolo 83	Aspettativa per assistenza ai figli	148
Articolo 84	Concorsi per sedi segretarili di quarta classe.....	149
Articolo 84- <i>bis</i>	Norme transitorie in materia di corsi abilitanti e di contratti individuali di lavoro dei segretari di quarta classe.....	149
Articolo 85	Qualifica di segretario comunale capo	149
Articolo 86	Indennità di bilinguismo e di alloggio per i segretari comunali della provincia di Bolzano	150
Articolo 87	Revisione delle sedi segretarili consorziali.....	150
Articolo 88	Norma finanziaria	151
TABELLA A	153
TABELLA B	153
TABELLA C	155

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Art. 18 comma 1 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente testo unico costituiscono parte integrante del processo di riforma dei comuni in coerenza con i principi introdotti dalla legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e dalla legge 23 ottobre 1992 n. 421 al fine di:

- a) accrescere l'efficienza del sistema organizzativo comunale;
- b) assicurare l'economicità, la speditezza, la trasparenza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, anche mediante la ridefinizione dei rapporti tra direzione politica e direzione amministrativa;
- c) integrare gradualmente la disciplina del rapporto di lavoro del personale comunale con quella del lavoro privato.

Articolo 2

(Art. 18 commi 3, 6, 6-bis, 4 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 1 comma 1 lett. c) e b) LR 25 maggio 2012 n. 2)

Fonti

1. Sono regolate con legge ovvero, sulla base di norme di legge, con regolamenti o atti amministrativi del comune, le seguenti materie:

- a) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- b) gli organi, gli uffici e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- c) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
- d) i ruoli e le dotazioni organiche, nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica e profilo professionale sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- e) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
- f) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

2. I rapporti di lavoro del personale dei comuni sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dalla presente legge per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.

2-bis. È riservata alla contrattazione collettiva provinciale la determinazione dei diritti e degli obblighi pertinenti al rapporto di lavoro.

3. Nelle materie disciplinate dalla legge regionale, i contratti collettivi possono introdurre una diversa disciplina solo ove ciò sia espressamente consentito dalla legge stessa o qualora si tratti di materia riservata alla contrattazione ai sensi del comma *2-bis*.

Articolo 3

(Art. 18 comma 5 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Indirizzo politico-amministrativo

1. La giunta, sulla base del documento programmatico approvato dal consiglio comunale, fissa gli obiettivi politico-amministrativi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Articolo 4

(Art. 18 comma 2 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 1 comma 1 lett. a) LR 25 maggio 2012 n. 2)

Potere di organizzazione

1. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti l'organizzazione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione, tenuto conto nell'individuazione degli stessi organi di quanto eventualmente previsto nello statuto comunale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi.

Articolo 4-bis

(Art. 4 LR 25 maggio 2012 n. 2)

Trasparenza

1. I comuni con apposito atto consiliare, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 25 maggio 2012 n. 2, individuano i dati e le informazioni da rendere pubblici, attraverso gli strumenti di informazione elettronica in uso, concernenti l'attività delle strutture e del personale dipendente, i risultati delle forme di verifica della soddisfazione dei cittadini e degli utenti, ogni aspetto dell'organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, i dati relativi alla retribuzione risultante dalla contrattazione collettiva del segretario comunale e dei dipendenti con incarico dirigenziale e alle assenze del personale.

2. I dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico rendono conoscibile il proprio nominativo secondo le modalità stabilite dall'ente.

Articolo 5

(Art. 18 commi 9, 11, 13 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 19 comma 18 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 1 comma 1 lett. d) ed e) LR 25 maggio 2012 n. 2)

Assunzioni a tempo indeterminato

1. L'accesso all'impiego avviene:

- a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta secondo quanto stabilito dal regolamento organico del personale dipendente. Nella scelta del sistema di concorso il regolamento organico tiene conto dei particolari requisiti di studio e professionali previsti per i diversi profili professionali all'interno delle qualifiche funzionali;
- b) per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, anche mediante prova selettiva seguendo apposita graduatoria pubblica, formata sulla base della valutazione di soli titoli e, se previsto nel bando, della valutazione della situazione familiare e dello stato di disoccupazione del candidato. In alternativa, il regolamento organico può prevedere l'assunzione all'impiego mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro;

- c) mediante l'utilizzo dell'istituto della mobilità del personale del pubblico impiego. I comuni rendono pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altro ente;
- d) qualora ne sussista l'interesse per l'amministrazione, mediante inquadramento del personale comandato dopo almeno un anno di servizio presso il comune, con il consenso del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza;
- d-bis) qualora ne sussista l'interesse per l'amministrazione, mediante la riammissione in servizio di personale cessato, sulla base della disciplina regolamentare fissata dall'ente.
2. Con le medesime procedure e modalità di cui al comma 1 viene reclutato il personale a tempo parziale.
3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni previste dalle leggi statali per l'assunzione degli appartenenti alle categorie protette.
4. I comuni possono prevedere particolari procedure per l'assunzione di soggetti portatori di handicap o in situazioni di disagio sociale attraverso tirocini guidati sulla base delle disposizioni legislative in materia emanate dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 6

(Art. 18 comma 38 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 49 LR 22 dicembre 2004 n. 7;
art. 10 comma 2 LR 25 maggio 2012 n. 2;
art. 18 comma 12 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale

1. I comuni possono prevedere nei regolamenti organici la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale secondo i criteri ed i limiti indicati dai contratti collettivi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 e successive modificazioni. In ogni caso la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando ogni responsabilità o sanzione.

1-bis. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale concesso per esigenze familiari hanno precedenza nella copertura dei posti vacanti a tempo pieno della medesima qualifica o categoria.

2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi di servizi pubblici, il regolamento organico può prevedere particolari modalità di sele-

zione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato.

Articolo 7

(Art. 18 commi 15, 20, 16, 17, 18 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 13 LR 5 marzo 1993 n. 4)

Requisiti per l'accesso all'impiego

1. Possono accedere agli impieghi dei comuni, salvo eventuali requisiti di carattere tecnico riferiti alla natura dei posti, coloro i quali posseggono i seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 febbraio 1994 n. 174;
- b) idoneità fisica all'impiego;
- c) attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca rilasciato ai sensi del decreto del presidente della repubblica 26 luglio 1976 n. 752 e successive modifiche, limitatamente ai concorsi da espletarsi nei comuni del territorio della provincia di Bolzano.

2. L'ammissione ai concorsi pubblici, a quelli interni ed alle pubbliche selezioni è subordinata al possesso da parte dei candidati dei requisiti culturali previsti per l'accesso ai profili professionali di riferimento, così come indicati nei regolamenti organici.

3. La partecipazione ai concorsi non è soggetta a limiti d'età, salvo deroghe dettate dai regolamenti organici connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

4. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

5. L'esclusione dai pubblici concorsi, da quelli interni e dalle pubbliche selezioni, è disposta solo per difetto dei requisiti soggettivi e con provvedimento motivato.

6. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Articolo 8

(Art. 16 LR 5 marzo 1993 n. 4)

Conoscenza delle lingue non materne

1. Per essere assunti in servizio nei comuni della provincia di Bolzano è necessario avere la conoscenza delle lingue italiana e tedesca; tale conoscenza viene accertata mediante il superamento dell'esame previsto dalle norme contenute nel decreto del presidente della repubblica 26 luglio 1976 n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni. Dette norme si applicano anche per la dichiarazione di appartenenza ai gruppi linguistici. Per la nomina a impiegato dei comuni ove si parla ladino, è necessaria anche la conoscenza della lingua ladina.

2. La conoscenza della lingua e cultura ladina, accertata da apposita commissione nominata dal sovrintendente scolastico per la provincia di Trento, costituisce titolo di precedenza per l'assunzione negli organici dei comuni ladini della valle di Fassa ⁽¹⁾.

Articolo 9

(Art. 17 LR 5 marzo 1993 n. 4;
art. 6 LR 25 maggio 2012 n. 2)

Gruppi linguistici

1. I candidati ai concorsi per la copertura di posti nei comuni della provincia di Bolzano allegano, in busta chiusa, alla domanda di ammissione il certificato di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico rilasciato in base alle disposizioni in materia.

⁽¹⁾ La materia è ora disciplinata dall'art. 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1993 n. 592 come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 321 e dall'art. 1 del decreto legislativo 19 novembre 2010 n. 262:

“Articolo 3 *Uffici pubblici*

1. Negli uffici e nelle amministrazioni di cui all'art. 1 aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento è assegnato a domanda, nell'ambito delle procedure per i trasferimenti e per le assegnazioni provvisorie o definitive di sede previste dalle vigenti normative, con precedenza assoluta personale avente i requisiti prescritti che dimostri la conoscenza della lingua ladina.

2. Comma abrogato dal comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo 19 novembre 2010 n. 262.

3. Comma abrogato dal comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo 19 novembre 2010 n. 262.

4. I candidati in possesso dei prescritti requisiti, che dimostrino la conoscenza della lingua ladina hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, banditi dagli enti locali delle località ladine nonché dagli altri enti pubblici di cui al comma 1 dell'art. 1, limitatamente alla copertura dei posti vacanti negli uffici indicati dal medesimo comma 1.”

1-*bis*. I candidati hanno facoltà di sostenere le prove d'esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo quanto indicato nella domanda di ammissione.

Articolo 10

(Art. 19 LR 5 marzo 1993 n. 4;
art. 18 comma 10 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 5 LR 25 maggio 2012 n. 2)

Mobilità verticale

1. Salvo i profili professionali per l'accesso ai quali sono richieste specifiche professionalità, nei singoli profili professionali è indicata l'anzianità di servizio necessaria per la mobilità verticale.

2. La mobilità verticale avviene nell'ambito delle procedure concorsuali o selettive previste dal regolamento organico, sostituendosi il titolo di studio richiesto con una specifica anzianità indicata nel profilo cui si accede.

3. In difetto del titolo di studio, l'anzianità richiesta per l'ammissione alle procedure concorsuali o selettive ai sensi del comma 2 non può essere inferiore a quattro anni di effettivo servizio nella qualifica funzionale di appartenenza, salvo il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso al profilo professionale di appartenenza.

4. L'ente, nell'ambito della programmazione pluriennale del fabbisogno di personale, garantisce il rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 97 della Costituzione, prevedendo che l'accesso ai nuovi posti sia riservato in misura non inferiore al 50 per cento all'ingresso dall'esterno.

4-*bis*. Nei comuni della provincia di Trento le progressioni economiche all'interno della stessa categoria, da effettuarsi mediante le procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva, tengono conto della valutazione e del merito.

4-*ter*. Nei comuni della provincia di Bolzano le progressioni professionali all'interno della stessa qualifica funzionale sono disciplinate dalla contrattazione collettiva, la quale tiene conto della valutazione e del merito.

5. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

Articolo 11

(Art. 18 commi 21, 22, 19 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Bando di concorso

1. Il bando di concorso o l'avviso per la formazione di graduatoria pubblica per l'assunzione di personale deve indicare:

- a) il numero dei posti messi a concorso o a selezione;
- b) i documenti prescritti;
- c) i termini di presentazione della domanda di ammissione;
- d) il programma delle prove d'esame e il contenuto dell'eventuale prova pratica; nel caso di graduatoria pubblica, il contenuto della prova selettiva;
- e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.

2. I comuni, i loro consorzi e le aziende da essi dipendenti sono tenuti a pubblicare, almeno per estratto, nel bollettino ufficiale della regione tutti i bandi di concorso e gli avvisi di formazione di graduatorie pubbliche.

3. Il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel bollettino ufficiale della regione.

Articolo 12

(Art. 18 commi 23, 24, 25 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Commissioni giudicatrici

1. La composizione delle commissioni giudicatrici per i concorsi pubblici, per la formazione delle graduatorie pubbliche e per le prove selettive deve essere predeterminata nel numero dei componenti e nelle qualifiche che questi dovranno rivestire.

2. Le commissioni sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso fra i quali si considerano anche i funzionari della regione e della provincia autonoma territorialmente competente. Non possono farne parte componenti degli organi politici, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti.

3. Per i comuni della provincia di Bolzano, la composizione delle commissioni deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva comunque l'accessibilità per il gruppo linguistico ladino. I componenti delle commissioni devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca rilasciato ai sensi del decreto del presidente della repubblica 26 luglio 1976 n. 752 e successive modifiche.

Articolo 13

(Art. 18 commi 26, 27, 28 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Procedura di concorso

1. Sono disciplinati dal regolamento organico:

- a) le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e delle prove selettive;
- b) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici;
- c) i criteri generali preordinati alla valutazione dei titoli.

2. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

3. I comuni possono stipulare apposite convenzioni con altre amministrazioni o con le associazioni rappresentative dei comuni per disciplinare l'effettuazione di concorsi unici per il reclutamento del rispettivo personale.

Articolo 14

(Art. 18 comma 29 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 1 comma 1 lett. f) LR 25 maggio 2012 n. 2;
art. 10 comma 1 LR 25 maggio 2012 n. 2;
art. 18 commi 14, 30, 31, 34 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 1 comma 1 lett. g) LR 25 maggio 2012 n. 2)

Instaurazione del rapporto di lavoro

1. L'organo preposto alla gestione individuato dall'ente approva la graduatoria di merito dei candidati e il risultato delle prove selettive e nomina vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi statali per l'assunzione degli appartenenti alle categorie protette o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti, titoli di precedenza e preferenza.

1-bis. Nel caso di pari merito nelle graduatorie dei concorsi e delle selezioni, la preferenza nell'assunzione o nell'avanzamento è data, dopo aver rispettato i titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente, al genere meno rappresentato nella specifica figura professionale o qualifica.

2. Le graduatorie dei concorsi pubblici o interni hanno validità triennale dalla data di approvazione ai fini della copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti in organico, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione dei concorsi medesimi.

3. La nomina è comunicata all'interessato con indicazione della data in cui deve assumere servizio, che è comunque prorogata per il tempo previsto contrattualmente per le dimissioni dall'impiego ricoperto, per un periodo comunque non superiore ai tre mesi. Il vincitore di concorso sottoscrive entro tale data il contratto individuale di cui è trasmessa copia.

4. Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

5. L'annullamento del provvedimento di nomina comporta la risoluzione del contratto e la decadenza dall'impiego.

Articolo 15

(Art. 18 commi 7, 8, 32, 33 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato contrattualmente.

2. I contratti individuali di lavoro si uniformano alle disposizioni dei contratti collettivi di cui al capo IV.

3. Il rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, si costituisce all'atto della sottoscrizione del contratto individuale contestualmente all'ammissione in servizio.

4. Il contratto di lavoro individuale è redatto in forma scritta ed in esso sono in ogni caso indicati:

- a) tipologia del rapporto di lavoro;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
- d) mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
- e) durata del periodo di prova;
- f) termine finale del contratto di lavoro a tempo determinato;
- g) contratti collettivi vigenti;
- h) nel caso di assunzione a tempo parziale nel contratto individuale deve essere indicato il monte ore assegnato, nonché la sua articolazione.

Articolo 16

(Art. 18 commi 35 e 36 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Periodo di prova

1. Il contratto individuale prevede l'effettuazione di un periodo di prova. La durata del periodo di prova è determinata dai contratti collettivi.

2. Il periodo di prova è valutato dal dirigente della struttura competente in materia di gestione del personale, previo parere del responsabile della struttura presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa, entro il termine di scadenza del periodo di prova.

3. ... ⁽²⁾

Articolo 17

(Art. 21 LR 5 marzo 1993 n. 4)

Promessa solenne e giuramento

1. Il personale assunto in prova deve prestare al capo dell'amministrazione la promessa solenne e il personale che abbia conseguito la nomina in ruolo il giuramento.

Articolo 18

(Art. 18 commi 39 e 40 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Prestazioni lavorative

1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie del livello di appartenenza, nelle quali rientra lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

2. Su richiesta del responsabile della struttura di appartenenza, il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti del livello immediatamente superiore ovvero occasionalmente compiti o mansioni immediatamente inferiori senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico.

⁽²⁾ Il comma 3 corrispondeva al comma 37 dell'art. 18 della LR 23 ottobre 1998 n. 10, comma ora abrogato dall'art. 22 comma 1 lett. b) della LR 25 maggio 2012 n. 2.

Articolo 19

(Art. 18 commi 41, 42, 43, 45 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Attribuzione temporanea di mansioni superiori

1. Per obiettive esigenze di servizio il dipendente può essere adibito a mansioni immediatamente superiori nei casi di:

- a) vacanza di posto in organico della struttura organizzativa, per un periodo non superiore a sei mesi dal verificarsi della vacanza;
- b) sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di assenza, tranne quello per ferie.

2. La temporanea assegnazione di funzioni superiori viene disposta secondo i criteri, le procedure e le modalità stabilite nel regolamento organico.

3. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a carenze di organico, contestualmente alla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni deve essere avviata la procedura per la copertura del posto vacante.

4. ... ⁽³⁾

5. In deroga all'articolo 2103 del codice civile, l'esercizio di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.

Articolo 20

(Art. 18 commi 46 e 47 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 1 comma 1 lett. h) e i) LR 25 maggio 2012 n. 2)

Sanzioni disciplinari

1. La tipologia, l'entità delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni nonché il procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dalla legge regionale, sono disciplinati dai contratti collettivi.

2. La sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi provinciali di lavoro è subordinata alla conformità delle disposizioni in materia disciplinare a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 4 marzo 2009 n. 15, e alla previsione dell'equipollenza fra l'affissione del codice disciplinare all'ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito internet dell'ente.

⁽³⁾ Il comma 4 corrispondeva al comma 44 dell'art. 18 della LR 23 ottobre 1998 n. 10, comma ora abrogato dall'art. 22 comma 1 lett. b) della LR 25 maggio 2012 n. 2.

Articolo 21

(Art. 18 commi 48, 49, 50, 51, 52, 52-*bis*, 53 LR 23 ottobre 1998 n. 10; art. 1 comma 1 lett. l), m), n) e o) LR 25 maggio 2012 n. 2)

Procedimento disciplinare

1. Al personale comunale si applica l'articolo 7 commi 1, 2, 3, 5 e 8 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dall'organo preposto alla gestione individuato dall'ente. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti i provvedimenti disciplinari possono essere adottati anche da un organo tecnico collegiale individuato dall'ente.

3. Ciascuna amministrazione comunale, nel proprio regolamento organico, individua la struttura competente per i procedimenti disciplinari. Tale struttura, su segnalazione del responsabile del settore in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare, formula la propria proposta e trasmette gli atti all'organo preposto alla gestione individuato dall'ente che decide sull'irrogazione della sanzione. Nelle amministrazioni dove per le ridotte dimensioni organizzative non sia possibile individuare una specifica struttura competente per i procedimenti disciplinari, la competenza è demandata al segretario comunale.

4. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce il mandato.

5. Nei contratti collettivi viene disciplinata la sospensione obbligatoria e facoltativa dal servizio in caso di procedimento disciplinare.

5-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale sono disciplinati dall'articolo 55-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 55-*ter* il procedimento disciplinare viene riaperto d'ufficio.

6. I procedimenti disciplinari pendenti restano disciplinati dalla normativa vigente al momento della loro attivazione.

Articolo 22 ⁽⁴⁾

(Art. 18 commi 54, 55, 56 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Collegio arbitrale

1. ...
2. ...
3. ...

Articolo 23

(Art. 18 commi 57, 58, 59, 60, 61, 61-*bis*, 61-*ter*
LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 1 comma 1 lett. p), q), r), s) e t) LR 25 maggio 2012 n. 2)

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. I regolamenti organici dei comuni nel disciplinare i casi di incompatibilità e cumulo di impieghi devono osservare i seguenti principi e criteri:
- a) non è consentito l'esercizio del commercio, dell'industria e della professione o l'instaurazione di un rapporto di lavoro o di impiego alle dipendenze di privati o di enti pubblici o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, fatte salve le nomine disposte dall'amministrazione comunale;
 - b) è vietato esercitare attività che possono dar luogo a conflitti di interesse o possono pregiudicare il corretto adempimento dei compiti d'ufficio;
 - c) è consentita, senza alcuna autorizzazione, l'assunzione di cariche in associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro;
 - c-*bis*) è consentito, senza alcuna autorizzazione, esercitare l'attività agricola;
 - d) è consentito, previa autorizzazione, assumere incarichi in associazioni, comitati, enti senza scopo di lucro, nonché presso altre amministrazioni locali, consorziali, intercomunali o comprensoriali, sempreché tali incarichi siano svolti al di fuori dell'orario di lavoro. È consentito, previa autorizzazione ed escluso l'utilizzo delle strutture e dei mezzi dell'ente, esercitare saltuariamente al di fuori dell'orario di lavoro attività lucrative; l'autorizzazione è revocata qualora l'attività esercitata influisca sulla regolarità del servizio;
 - d-*bis*) non è consentito conferire incarichi a personale collocato in pensione di anzianità nel quinquennio successivo alla cessazione dal servizio, salvo incarichi nel periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto,

⁽⁴⁾ L'articolo 22 corrispondeva ai commi 54, 55 e 56 dell'art. 18 della LR 23 ottobre 1998 n. 10, commi ora abrogati dall'art. 22 comma 1 lett. b) della LR 25 maggio 2012 n. 2.

di durata complessiva non superiore a sei mesi, per indifferibili esigenze di servizio al personale cessato che ha già svolto la medesima attività, qualora tale competenza non sia immediatamente reperibile né all'interno né all'esterno dell'amministrazione.

2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, viene autorizzato dall'organo preposto alla gestione individuato dall'ente all'esercizio di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione, sempreché l'ente non offra, entro un congruo termine, un impiego a tempo pieno. Per quanto non previsto si continuano ad applicare le norme statali in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi. È consentito, senza alcuna autorizzazione, esercitare l'attività agricola.

3. I comuni e le I.P.A.B. possono autorizzare il proprio personale a prestare la propria collaborazione anche in orario d'ufficio alle associazioni provinciali rappresentative dei comuni e delle I.P.A.B., che provvedono alla retribuzione dell'attività svolta in alternativa alle amministrazioni.

4. In caso di svolgimento di attività senza aver ottenuto l'autorizzazione prescritta o in violazione dei relativi limiti, viene inflitta una sanzione disciplinare che, in caso di recidiva o in casi particolarmente gravi, comporta il licenziamento.

5. Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe delle prestazioni, i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti a darne comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Sono altresì comunicati, in relazione a tali conferimenti di incarichi in ragione d'anno, sia i compensi corrisposti sia i successivi aggiornamenti inerenti l'espletamento dell'incarico.

5-bis. I compensi percepiti complessivamente per gli incarichi e le attività autorizzati ai sensi del comma 1, lettera d), compresi gli incarichi per la revisione economico-finanziaria, non possono superare annualmente l'importo lordo di euro 20.000,00. Il dipendente dichiara nella richiesta di autorizzazione il rispetto del suddetto limite.

5-ter. Il limite previsto dal comma *5-bis* si applica agli incarichi e alle attività autorizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 25 maggio 2012 n. 2.

Articolo 24

(Art. 18 commi 62 e 63 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Orario di servizio e orario di lavoro

1. L'articolazione dell'orario di servizio nonché l'orario di apertura al pubblico sono stabiliti con provvedimento del sindaco sentita la giunta comunale che tiene

conto dell'esigenza di armonizzare l'orario di servizio con quello delle altre amministrazioni pubbliche e del lavoro privato e con la domanda dell'utenza.

2. L'orario di lavoro nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale è funzionale all'orario di servizio.

Articolo 25

(Art. 19 comma 19 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Prestazione lavorativa resa secondo modalità particolari

1. I comuni individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266.

Articolo 26

(Art. 19 comma 18 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Tutela delle persone handicappate

1. I comuni recepiscono nei regolamenti organici del personale dipendente i principi contenuti negli articoli 20, 21, 22 e 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, concernente "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Articolo 27

(Art. 18 commi 64 e 65 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Pari opportunità

1. Il comune al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro:

- a) garantisce la presenza di ambedue i sessi nelle commissioni di concorso;
- b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nel settore interessato al corso medesimo;
- c) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica.

2. I comuni che non ritengono di provvedere singolarmente alla costituzione di un comitato possono provvedere alla costituzione di un comitato per le pari opportunità di livello sovracomunale per il tramite delle loro associazioni rappresentative. Il comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina l'attività.

Articolo 27-bis

(Art. 8 LR 25 maggio 2012 n. 2)

Piani per la parità

1. Gli enti locali con popolazione superiore ai 30.000 abitanti elaborano dei piani per la promozione della parità fra i generi, definiti piani per la parità.

2. I piani per la parità sono predisposti per un periodo di cinque anni e sono verificati periodicamente.

3. Nei piani per la parità è stabilito con quali tempi e con quali misure in materia di organizzazione, di organico, di formazione e di aggiornamento nonché in quali strutture devono essere diminuiti e gradualmente rimossi l'eventuale sottorappresentazione di un genere ed eventuali svantaggi per il genere sottorappresentato.

4. Se è prevista una riduzione dei posti in organico, i piani di parità prevedono che la quota del genere sottorappresentato, con riferimento alle qualifiche funzionali e alle posizioni dirigenziali, resti almeno uguale.

5. In sede di prima applicazione i piani per la parità sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale 25 maggio 2012 n. 2.

Articolo 27-ter

(Art. 9 LR 25 maggio 2012 n. 2)

Acquisizione di dati statistici delle amministrazioni locali

1. Gli enti locali individuati dall'articolo 27-bis pubblicano sul loro sito internet ogni anno, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali, i dati statistici sulla proporzione fra i due generi per ognuna delle seguenti categorie:

- a) per servizi ovvero per analoghe unità organizzative;
- b) per tipo di rapporto lavorativo;
- c) per qualifica funzionale o categoria;
- d) per funzioni;

- e) per tempo pieno e parziale, distinguendo fra le diverse forme;
- f) per classi di stipendio, tenendo conto di premi di produttività, indennità e aumenti individuali di stipendio;
- g) per monte salari per uomini e donne;
- h) per età;
- i) per grado di istruzione delle/dei dipendenti;
- l) per stato di famiglia nonché numero ed età delle figlie e dei figli delle/dei dipendenti.

2. Sono inoltre pubblicati i dati sul numero di donne e di uomini che rispetto all'ultima pubblicazione:

- a) svolgono funzioni di livello apicale;
- b) hanno partecipato a iniziative di formazione e aggiornamento;
- c) hanno ottenuto premi di produttività, indennità o aumenti individuali di stipendio;
- d) hanno cambiato servizio, ufficio o unità organizzativa.

Articolo 27-quater

(Art. 11 LR 25 maggio 2012 n. 2)

Conciliazione delle esigenze familiari con quelle professionali

1. Gli enti locali adottano modalità organizzative e articolazioni dell'orario di lavoro dirette a conciliare le esigenze familiari con quelle professionali, anche a favore di dipendenti con incarichi dirigenziali.

2. I piani di parità prevedono azioni positive per garantire la conciliazione delle esigenze di cui al comma 1.

Articolo 28

(Art. 18 comma 122 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Assicurazioni a favore dei dipendenti

1. Le amministrazioni comunali possono stipulare polizze assicurative per il personale contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, nonché contro qualsiasi altro rischio connesso alle mansioni, ivi comprese le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

Articolo 29

(Art. 36 LR 5 marzo 1993 n. 4;
art. 23 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali

1. Il comune rimborsa, a richiesta del personale dipendente, comandato, incaricato o temporaneo, e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali, le spese legali e peritali, nonché le spese di giustizia, sostenute dal medesimo per la propria difesa in giudizi penali o civili, nei quali sia rimasto coinvolto per fatti o cause di servizio, durante il rapporto di dipendenza, di incarico o di comando, salvo i casi di condanna per azioni od omissioni commesse con dolo o colpa grave.

2. I rimborsi delle spese di cui al comma 1 sono estesi anche in favore del personale che sia stato prosciolto nei giudizi di conto o di responsabilità amministrativa.

3. La giunta comunale può concedere anticipi sulle spese di cui ai commi 1 e 2, in misura non superiore a quella risultante dalle richieste dei difensori e dei periti, a condizione che il personale si impegni a restituire gli anticipi stessi in caso di condanna ed autorizzi l'amministrazione a dedurre i relativi importi dagli emolumenti ad esso spettanti, nei limiti di legge.

4. Il rimborso delle spese legali è limitato a quelle sostenute per un massimo di due difensori. Il rimborso delle spese sostenute per consulenti tecnici di parte è limitato, per ogni ramo o disciplina afferente l'oggetto della perizia o consulenza tecnica d'ufficio, alle spese sostenute per un numero di consulenti non superiore a quello dei consulenti tecnici d'ufficio o periti nominati dal giudice.

5. Il rimborso delle spese legali può avere luogo anche allorquando il dipendente abbia usufruito dell'amnistia intervenuta prima dell'esaurito accertamento giurisdizionale del reato.

6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si estendono agli amministratori dei comuni, nonché al personale e agli amministratori degli altri enti locali, comprese le istituzioni e le aziende create dagli stessi, nonché le unioni. La medesima disciplina si applica inoltre ai componenti degli organi collegiali, anche di natura tecnica, dei comuni e degli altri enti locali, ad eccezione dei casi in cui la partecipazione agli organi stessi costituisca attività professionale o prestazione occasionale remunerata sulla base di tariffe o in misura maggiorata rispetto agli ordinari gettoni di presenza ⁽⁵⁾.

⁽⁵⁾ Per l'interpretazione autentica dell'art. 36 della LR 5 marzo 1993 n. 4 (corrispondente all'art. 29 del presente testo unico) si vedano l'art. 4 della LR 4 dicembre 2007 n. 4, l'art. 9 della LR 15 luglio 2009 n. 5 e l'art. 21 della LR 25 maggio 2012 n. 2.

Articolo 30

(Art. 29 LR 5 marzo 1993 n. 4)

Copertura previdenziale ed assistenziale

1. Tutto il personale comunale, compreso quello assunto con contratto a termine, è regolarmente iscritto ai fini assistenziali e previdenziali agli istituti che forniscono dette prestazioni, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 31

(Art. 39 LR 5 marzo 1993 n. 4)

Compiti dei comuni nel settore della formazione e aggiornamento del personale

1. I comuni singoli o associati o le loro associazioni rappresentative a livello provinciale concorrono alla formazione e aggiornamento professionale dei segretari comunali e del personale dipendente nell'ambito degli accordi di livello provinciale di cui al capo IV.

Articolo 32

(Art. 18 comma 66 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Cause di estinzione del rapporto

1. L'estinzione del rapporto di lavoro avviene:
- a) per dimissioni volontarie. Il dipendente può recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nei tempi e nei modi stabiliti dai contratti collettivi. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a corrispondere all'amministrazione un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del dipendente;
 - b) per licenziamento dovuto a giusta causa, ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile o dovuto a giustificato motivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604;

- c) allo scadere dei due anni dal collocamento in disponibilità. Il dipendente è collocato in disponibilità per riduzione di ruoli organici conseguentemente alla soppressione di uffici, qualora non si possa far luogo alla utilizzazione presso altro ente pubblico. Il dipendente in disponibilità è esonerato dal prestare servizio e gode del trattamento economico in godimento, escluse le indennità che presuppongono presenza in servizio, per un periodo non superiore a due anni;
- d) per collocamento a riposo d'ufficio, a seguito del raggiungimento dei limiti di età, secondo le norme previste per i dipendenti civili dello stato;
- e) a conclusione del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
- f) per decadenza dovuta a:
 - 1) perdita del godimento dei diritti civili e politici;
 - 2) perdita dei requisiti in materia di cittadinanza italiana richiesti per il posto ricoperto;
 - 3) conseguimento dell'impiego mediante produzione di documenti falsi;
 - 4) annullamento della deliberazione di nomina;
- g) per dispensa dovuta ad accertata inabilità fisica.

Articolo 33

(Art. 33 comma 2 LR 5 marzo 1993 n. 4;
art. 7 LR 25 maggio 2012 n. 2)

Effetti della cessazione dal servizio

1. In materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare, ai dipendenti dei comuni si applicano le disposizioni previste per i dipendenti della rispettiva provincia.

Articolo 34 ⁽⁶⁾

(Art. 32 LR 5 marzo 1993 n. 4)

Riammissione in servizio

1. ...

⁽⁶⁾ L'art. 34 corrispondeva all'art. 32 della LR 5 marzo 1993 n. 4, art. 32 ora abrogato dall'art. 22 comma 1 lett. c) della LR 25 maggio 2012 n. 2.

Articolo 34-bis

(Art. 6 commi 2 e 3 LR 14 dicembre 2011 n. 8)

Mobilità inter-enti

1. Nel caso di trasferimento di attività svolte dai comuni, loro aziende o istituzioni, alle comunità istituite dalla legge provinciale di Trento 16 giugno 2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), al personale che risultava adibito in via esclusiva o prevalente alle strutture oggetto di trasferimento si applica l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 [Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)].

2. Qualora a seguito del trasferimento di cui al comma 1 emergano eccedenze di personale, possono essere trasferite alle comunità, in presenza di posti disponibili, ulteriori unità di personale, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla contrattazione collettiva.

Articolo 34-ter

(Art. 15 LR 14 dicembre 2011 n. 8)

Assegnazione temporanea di personale a società costituite o partecipate dal comune

1. In caso di motivate esigenze, il comune può disporre, ai sensi dell'articolo 23-bis, commi 7 e 8 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, l'assegnazione temporanea di proprio personale, presso società costituite o partecipate dal comune stesso.

CAPO II
DIRIGENTI E FUNZIONARI DELL'AREA DIRETTIVA

Articolo 35

(Art. 18 commi 96 e 97 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Posizioni dirigenziali

1. Ciascun comune individua nel regolamento organico le posizioni alle quali sono collegate funzioni dirigenziali nel rispetto dei principi sull'ordinamento degli uffici contenuto nello statuto e comunque sulla base della rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione.

2. Tali posizioni sono attribuite con incarico a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, ai sensi delle disposizioni seguenti.

Articolo 36

(Art. 18 commi 98, 99, 100, 100-bis, 100-ter, 100-quater, 101, 101-bis
LR 23 ottobre 1998 n. 10;

art. 66 comma 1 lett. s) e t) LR 22 dicembre 2004 n. 7;

art. 1 comma 1 lett. bb), cc) e dd) LR 25 maggio 2012 n. 2)

Funzioni dirigenziali e direttive

1. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. L'individuazione degli atti che ai sensi del comma 1 sono devoluti alla competenza dei dirigenti è effettuata con deliberazioni della giunta.

3. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalla struttura alla quale sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano alla giunta una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

3-bis. Spettano ai dirigenti, in base ai criteri fissati dall'ente, l'individuazione degli obiettivi, dei progetti e delle altre attività incentivabili, nonché la valutazione dei risultati collettivi e individuali conseguiti dal perso-

nale dipendente. I dirigenti dispongono in ordine alla valutazione del personale assegnato e attribuiscono, per quanto di competenza, i trattamenti economici accessori compresi i compensi di produttività, nel rispetto dei contratti collettivi, inclusi eventualmente quelli decentrati, nonché dei criteri e delle procedure stabilite dall'ente. Assumono la responsabilità in ordine alla verifica della produttività del personale. Sono responsabili dell'esecuzione di quanto previsto dalle disposizioni regionali e dagli atti consiliari in materia di trasparenza.

3-ter. La valutazione del personale dipendente e gli adempimenti di cui al comma *3-bis* sono requisito essenziale al fine della valutazione dei dirigenti e conseguentemente la mancata attivazione delle relative procedure comporta la non erogazione della retribuzione di risultato fino al completamento delle stesse.

3-quater. I dirigenti sono responsabili per la mancata segnalazione dei comportamenti di rilievo disciplinare del personale assegnato alle proprie strutture, per l'omessa vigilanza sulla produttività e sull'efficienza della propria struttura, nonché per le violazioni degli obblighi previsti dal codice di comportamento e dalle norme in materia di incompatibilità. In tali casi la retribuzione di risultato spettante può non essere integralmente corrisposta in proporzione alla gravità delle inadempienze.

4. Nei comuni privi di figure dirigenziali le disposizioni contenute nei commi precedenti si riferiscono al segretario comunale. In tali comuni il regolamento organico del personale può prevedere l'attribuzione di alcune delle funzioni dirigenziali a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta. Nei comuni ove è prevista la dirigenza, il regolamento organico definisce i rapporti tra i predetti incarichi direttivi e quelli attribuiti a dipendenti con qualifica o abilitazione dirigenziale.

4-bis. I titolari di incarichi dirigenziali o di direzione, limitatamente in questo ultimo caso a quelli che svolgono tali incarichi nei comuni privi di figure dirigenziali, possono per periodi di tempo determinato e per specifiche e comprovate ragioni di servizio delegare ai dipendenti del rispettivo servizio che ricoprono le posizioni funzionali più elevate alcuni atti rientranti nella propria competenza.

Articolo 37

(Art. 18 commi 102 e 103 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Qualifiche dirigenziali

1. I comuni con più di diecimila abitanti possono dotarsi di figure dirigenziali. La qualifica dirigenziale è unica.

2. Le qualifiche dirigenziali sono attribuite mediante concorso pubblico. Possono essere assegnate per concorso interno non più della metà, per difetto,

delle qualifiche messe a concorso. Nel caso di unica qualifica messa a concorso si procede mediante concorso pubblico.

3. ...

4. ...

5. ... ⁽⁷⁾

Articolo 38

(Art. 18 commi 108 e 107 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 1 comma 1 lett. ee) LR 25 maggio 2012 n. 2)

Incarichi di preposizione alle strutture

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato, con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di procedure concorsuali.

2. All'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali consegue l'attribuzione di un'indennità individuata dalla contrattazione a livello provinciale.

Articolo 39

(Art. 18 commi 109, 110, 111, 112, 113 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Verifica dei risultati

1. Nei comuni sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

⁽⁷⁾ I commi 3, 4 e 5 corrispondevano rispettivamente ai commi 105, 106 e 104 dell'art. 18 della LR 23 ottobre 1998 n. 10, commi abrogati dall'art. 1 comma 2 della LR 20 marzo 2007 n. 2.

2. I nuclei di cui al comma 1 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, i comuni possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

3. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti ai massimi livelli e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In caso di necessità i comuni possono accordarsi per stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

4. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione.

5. All'istituzione dei nuclei di cui al comma 1 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° luglio 1999. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

Articolo 39-bis

(Art. 2 LR 25 maggio 2012 n. 2)

Misurazione e valutazione delle prestazioni

1. Al fine di promuovere il merito e il miglioramento delle prestazioni, con regolamento il comune prevede adeguate procedure per la misurazione e valutazione dei risultati dell'organizzazione e dei responsabili delle strutture, anche mediante forme di verifica del grado di soddisfazione dell'utenza e del miglioramento della qualità dei servizi, nonché di eventuale confronto delle prestazioni omogenee con quelle di altre pubbliche amministrazioni.

Articolo 39-ter

(Art. 3 LR 25 maggio 2012 n. 2)

Attività di revisione interna

1. Per l'applicazione del controllo di gestione di cui all'articolo 17 commi 99 e 100 della legge regionale n. 10 del 1998 e per garantire la legittimità e la regolarità degli atti, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità di procedure ed attività e la loro rispondenza agli strumenti di pianificazione, lo statuto comunale

può prevedere di affidare al Consorzio dei Comuni della rispettiva provincia il servizio di supporto, di controllo e di revisione dell'attività amministrativa.

2. Il servizio è regolato da apposita convenzione, che definisce oggetti, tempi e modalità dell'attività di supporto e revisione, individuando modi e strumenti idonei per l'accesso alle informazioni e la conseguente trasmissione di pareri, rapporti e relazioni.

Articolo 40

(Art. 18 commi 114, 116, 117 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 8 LR 14 dicembre 2011 n. 8;
art. 1 comma 1 lett. ff) e hh) LR 25 maggio 2012 n. 2)

Incarichi dirigenziali e direttivi esterni

1. Il regolamento previsto dall'articolo 21 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati con soggetti esterni all'ente contratti a tempo determinato per gli incarichi dirigenziali e di direzione previsti nella dotazione organica. Tali contratti, in misura non superiore rispettivamente al 20 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e al 10 per cento del totale della dotazione organica degli incarichi di direzione, e comunque rispettivamente per almeno una unità, sono stipulati con persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato con soggetti esterni all'ente per la copertura di incarichi di direzione previsti nella dotazione organica. Tali contratti, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento della dotazione organica dell'ente, e comunque per almeno una unità, sono stipulati con persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore alla normale scadenza del mandato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 novembre 1994 n. 3 e successive modificazioni e sono rinnovabili. In caso di elezioni anticipate rispetto alla normale scadenza del mandato, il sindaco rinnovato procede alla verifica dell'operato dei dirigenti di cui al presente comma, con facoltà di revocare gli incarichi a fronte di una valutazione negativa, nel rispetto del principio del giusto procedimento. Il trattamento economico è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi a livello provinciale per il personale degli enti locali. Il trattamento economico può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da un'indennità ad personam, com-

misurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dal presente comma è arrotondato all'unità inferiore se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore se esso è uguale o superiore a cinque ⁽⁸⁾.

2. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione incaricato di compiti dirigenziali o direttivi presso altra amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto, salvo i casi in cui per l'assunzione di determinati incarichi dirigenziali leggi speciali prevedano l'obbligo per gli enti pubblici di concedere l'aspettativa ⁽⁸⁾.

3. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico, o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.

⁽⁸⁾ La nuova disciplina recata dall'art. 40 commi 1 e 2 si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo all'entrata in vigore della legge regionale 25 maggio 2012 n. 2. Fino al rinnovo continuano ad applicarsi le disposizioni (riportate di seguito) dell'art. 18 commi 114 e 116 della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 e s.m. nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 25 maggio 2012 n. 2:

“114. Il regolamento previsto dall'articolo 21 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al venti per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti, in misura complessivamente non superiore al cinque per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle venti unità, sono stipulati solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi a livello provinciale per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.”.

“116. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione incaricato di compiti dirigenziali presso altra amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto, salvo i casi in cui per l'assunzione di determinati incarichi dirigenziali leggi speciali prevedano l'obbligo per gli enti pubblici di concedere l'aspettativa.”.

Articolo 41

(Art. 18 comma 115 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 1 comma 1 lett. gg) LR 25 maggio 2012 n. 2)

Collaborazioni esterne e strutture particolari

1. Per obiettivi determinati e con convenzione a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale. Il regolamento può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. Ai collaboratori assunti con contratto a tempo determinato si applicano i contratti collettivi a livello provinciale.

Articolo 42

(Art. 18 commi 118 e 119 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Direttore generale

1. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, il sindaco può nominare un direttore generale che sovrintenda alla gestione dell'ente. Egli provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza secondo le direttive impartite dal sindaco. Il sindaco conferisce al direttore generale, oltre alle competenze proprie dei dirigenti di cui all'articolo 36, le funzioni di sovrintendenza, di coordinamento, di direzione dei dirigenti, degli uffici e dei servizi che risultano necessarie per l'assolvimento dei compiti assegnatigli. Rimangono in ogni caso riservate al segretario comunale le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione degli organi collegiali dell'ente, la funzione di garanzia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico e in ordine alla trasparenza e al diritto di accesso agli atti amministrativi, la funzione rogatoria degli atti di cui l'ente è parte, nonché la direzione degli uffici deputati a supportarlo nello svolgimento di tali funzioni.

2. Il direttore generale è nominato dal sindaco che lo sceglie tra il segretario dell'ente, un dirigente di ruolo ovvero un dirigente assunto con contratto a tempo determinato. La durata dell'incarico non può essere superiore a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato. Il relativo trattamento economico è fissato dalla giunta comunale su proposta del sindaco con riferimento ai contratti collettivi a livello provinciale per il personale degli enti locali e può essere integrato da una indennità *ad personam*.

Articolo 42-bis

(Art. 6 comma 1 LR 14 dicembre 2011 n. 8)

Mobilità dei dirigenti

1. I posti vacanti di dirigente previsti nelle dotazioni organiche dei comuni, delle comunità e delle aziende pubbliche di servizi alla persona possono essere coperti mediante la mobilità di dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la rispettiva Provincia o i suoi enti strumentali, previa richiesta alla giunta provinciale. Qualora il dirigente individuato dalla giunta provinciale non esprima il proprio consenso alla mobilità, lo stesso è comandato presso l'ente richiedente. La contrattazione collettiva provinciale disciplina gli aspetti economici relativi all'applicazione di questa disposizione. Nelle more della stipula del contratto collettivo, il personale comandato conserva il trattamento economico in godimento.

Articolo 43

(Art. 18 comma 120 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Disciplina applicabile

1. Ai dirigenti comunali si applicano le disposizioni del capo I che non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente capo.

CAPO III **SEGRETARI COMUNALI**

Articolo 44

(Art. 40 LR 5 marzo 1993 n. 4;
art. 47 e 66, comma 1, lett. o) e p) LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Segretario comunale

1. Nella regione Trentino-Alto Adige i segretari comunali sono dipendenti dei comuni.

2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del comune, partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta comunale e ne redige i relativi verbali, apponendovi la propria firma. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'articolo 22 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, è il capo del personale, coordina e dirige le strutture organizzative dell'ente, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione e ai relativi atti esecutivi. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti ed adempie ai compiti affidatigli dal sindaco e, se da questi richiesto, roga i contratti nei quali l'ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

Articolo 45

(Art. 50 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Rapporto di lavoro dei segretari comunali

1. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali è regolato secondo quanto previsto dall'articolo 2 comma 2.

2. Rimangono applicabili ai segretari le cause di risoluzione del rapporto di lavoro previste dall'articolo 32 e dai contratti collettivi.

Articolo 46

(Art. 41 LR 5 marzo 1993 n. 4;
art. 19 comma 22 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Vicesegretario comunale

1. I comuni di classe non inferiore alla terza possono istituire nella pianta organica il posto di vicesegretario comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o reggere la sede segretarile in caso di vacanza della medesima.

2. Al vicesegretario è di norma attribuita la direzione di una delle strutture organizzative del comune.

3. Per la nomina a vicesegretario è richiesto il possesso del certificato di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, conseguito a norma delle leggi statali o della presente legge, nonché, nel solo caso di vicesegreteria di prima classe, un'anzianità di servizio non inferiore ad anni tre, maturata nell'esercizio di funzioni direttive o dirigenziali negli enti pubblici.

Articolo 47

(Art. 42 LR 5 marzo 1993 n. 4;
art. 48 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Classificazione delle sedi segretarili

1. Ciascun comune della regione deve istituire nei propri ruoli organici il posto di segretario comunale, secondo quanto stabilito nella tabella A allegata al presente testo unico.

2. Per i comuni convenzionati la classe è determinata in base alla popolazione complessiva dei comuni associati. La qualifica del segretario è collegata alla classe della convenzione solo per la durata di quest'ultima.

Articolo 47-bis

(Art. 12 LR 25 maggio 2012 n. 2)

Classificazione delle sedi segretarili delle comunità istituite in provincia di Trento

1. Le comunità previste dalla legge provinciale di Trento 16 giugno 2006 n. 3 istituiscono la propria sede segretarile. La classe di appartenenza, ai soli fini

giuridici, è determinata secondo quanto stabilito nella tabella A allegata al presente testo unico. Nella determinazione del trattamento economico dei segretari delle comunità la contrattazione collettiva tiene conto delle funzioni trasferite e della loro complessità.

2. Le comunità possono stipulare una convenzione per la copertura della propria sede segretariale con un comune appartenente al rispettivo territorio, a condizione che il segretario comunale sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge per accedere alla classe segretariale della comunità. Nel caso di convenzione, la classe segretariale è determinata sulla base della popolazione della comunità e la qualifica è collegata alla durata della convenzione stessa. Ai segretari comunali la cui sede è convenzionata con quella delle comunità di cui al comma 1 spetta il trattamento economico aggiuntivo determinato dai contratti collettivi.

3. Le convenzioni già stipulate tra le comunità e i comuni alla data di entrata in vigore della LR 25 maggio 2012 n. 2 cessano di avere efficacia decorsi tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa qualora il segretario non sia in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

4. Per l'accesso alle sedi segretariele delle comunità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regionali in materia di concorsi per le sedi segretariele comunali di classe corrispondente. Il servizio prestato presso le sedi segretariele delle comunità di cui al comma 1 è equiparato a quello presso le sedi segretariele comunali di classe corrispondente.

Articolo 48

(Art. 43 LR 5 marzo 1993 n. 4)

Riqualificazione delle sedi segretariele

1. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento della popolazione ciascun comune dovrà procedere alla eventuale revisione della classificazione della sede segretariale.

2. Decorsi cinque anni da una revisione senza che sia stato effettuato il censimento, il consiglio comunale procede, ai fini di cui al comma 1, alla eventuale revisione della sede segretariale, in base al decreto che il presidente della giunta regionale emette, sentito l'istituto centrale di statistica per quanto ha riferimento ai dati statistici.

3. L'articolo 1 della legge 8 giugno 1962 n. 604 trova applicazione anche nei confronti dei comuni della regione, sostituendo il decreto del ministro per l'interno con il decreto del presidente della giunta regionale, da emanarsi su conforme deliberazione della giunta regionale, sentito il parere della giunta provinciale territorialmente competente.

4. In caso di riqualificazione della sede segretarile ai sensi del comma 3 il segretario titolare è confermato nella sede, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla sede segretarile riqualificata.

5. In mancanza dei requisiti di cui al comma 4 il segretario comunale conserva transitoriamente la titolarità della sede per un periodo non superiore ad anni tre.

6. In tale ipotesi, al segretario comunale è attribuito provvisoriamente il trattamento economico proprio della sede riqualificata.

7. Nel caso in cui, entro il termine indicato nel comma 5, il segretario non ottenga la nomina, a seguito di superamento della prevista procedura concorsuale presso la stessa o altra sede segretarile o attraverso le procedure della mobilità fra comuni di cui all'articolo 5 comma 1 lettera c, viene collocato in disponibilità ai sensi di quanto previsto dall'articolo 63.

Articolo 49

(Art. 44 LR 5 marzo 1993 n. 4;
art. 3 LR 26 aprile 2010 n. 1)

Corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale

1. Le giunte provinciali di Trento e di Bolzano, per delega della regione, organizzano di norma ogni biennio, direttamente o a mezzo di istituzioni scientifiche o culturali che dispongano di adeguate strutture e diano garanzia di espletarli in maniera soddisfacente, distinti corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale, ai quali possono partecipare i cittadini italiani in possesso di una laurea nelle classi delle lauree specialistiche in giurisprudenza, scienze dell'economia, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze economico-aziendali, teoria e tecnica della formazione e dell'informazione giuridica ovvero di un diploma di laurea equiparato alle stesse classi delle lauree specialistiche. Le giunte provinciali costituiscono una commissione che sovrintende alla organizzazione e allo svolgimento del corso abilitante.

2. Spetta alla commissione stabilire il programma didattico del corso, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 51, sentite le proposte dei docenti.

3. L'onere relativo è a carico della regione.

4. Prima dell'inizio dei corsi, le province inviano, per l'approvazione, alla giunta regionale i relativi preventivi di spesa. Al rimborso della spesa effettivamente sostenuta dalle province sarà provveduto dietro presentazione di idonea documentazione.

Articolo 50

(Art. 45 LR 5 marzo 1993 n. 4)

Ammissione partecipanti

1. Spetta alle giunte provinciali stabilire il numero massimo dei candidati da ammettere al corso di cui all'articolo 49.

2. Ai partecipanti al corso di preparazione può essere corrisposto un assegno di studio il cui ammontare viene stabilito, per delega della regione, dalla giunta provinciale competente, a condizione che gli stessi abbiano frequentato almeno l'ottantacinque per cento delle ore complessive di insegnamento teorico-pratico, su cui si articola il corso, e superato con esito favorevole il periodo di esperimento pratico di cui all'articolo 51 comma 3.

Articolo 51

(Art. 46 LR 5 marzo 1993 n. 4;
art. 4 LR 26 aprile 2010 n. 1)

Articolazione del corso abilitante

1. Lo svolgimento del corso dovrà prevedere almeno quattrocentocinquanta ore di insegnamento teorico-pratico nelle materie individuate con decreto del presidente della regione su conforme deliberazione della giunta.

2. Le ore di insegnamento pratico di cui al comma 1 non devono comunque essere inferiori al trenta per cento delle ore complessive su cui si articola il corso.

3. I partecipanti al corso dovranno effettuare un periodo di esperimento pratico della durata di tre mesi in un comune della provincia, scelto dalla giunta provinciale, possibilmente di gradimento degli interessati.

Articolo 52

(Art. 47 LR 5 marzo 1993 n. 4;
art. 5 LR 26 aprile 2010 n. 1)

Esame di abilitazione

1. L'esame finale che conclude il corso teorico-pratico consta di una prova scritta e di una prova orale nelle materie indicate nel decreto previsto dall'articolo 51, comma 1, e di una prova pratica consistente nella redazione di un atto amministrativo.

2. Il superamento dell'esame abilita alle funzioni di segretario comunale.
3. Una apposita commissione provvede alla valutazione dei candidati.
4. Ciascun commissario ha a disposizione, in sede di valutazione, trenta punti per ciascuna prova.
5. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte la media di 21/30 e non meno di 18/30 in una delle due prove.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ha conseguito la votazione di almeno 21/30.
7. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi parziali riportati nelle tre prove.
8. Al termine della seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.
9. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della provincia autonoma.
10. La graduatoria di merito è approvata con decreto del presidente della giunta provinciale ed è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione.

Articolo 53

(Art. 48 LR 5 marzo 1993 n. 4)

Commissione giudicatrice del corso abilitante

1. La commissione esaminatrice prevista dall'articolo 52 è composta:
 - a) da un magistrato, quale presidente;
 - b) da tre docenti di materie amministrative del corso abilitante di cui all'articolo 49;
 - c) da un segretario comunale di comune di terza classe o classe superiore, scelto dalla giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali di categoria.
2. Un funzionario della provincia, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, esercita le funzioni di segretario della commissione.
3. La nomina della commissione viene fatta dalla giunta provinciale.
4. La composizione della commissione per la provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Articolo 54

(Art. 57 LR 5 marzo 1993 n. 4;
art. 13 LR 25 maggio 2012 n. 2)

Indizione del bando di concorso

1. I comuni possono bandire il concorso per la copertura della sede segretariale nove mesi prima che si verifichi la vacanza della sede. I comuni avviano le procedure per la copertura della sede entro il termine di novanta giorni dalla vacanza della sede e provvedono a concluderle entro il termine perentorio di un anno.

Articolo 55

(Art. 56 LR 5 marzo 1993 n. 4;
art. 3 comma 4 LR 27 febbraio 1997 n. 2)

Commissione giudicatrice di concorsi per sedi segretarili

1. La commissione giudicatrice dei concorsi comunali per la nomina a segretario generale e a segretario comunale è nominata dal consiglio comunale ed è composta:

- a) dal sindaco o da un assessore da lui delegato, quale presidente;
- b) da un docente universitario di discipline giuridiche o da un esperto in materie giuridico-amministrative;
- c) da un funzionario appartenente alla carriera dirigenziale o a qualifica funzionale non inferiore alla nona della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;
- d) da due segretari comunali di qualifica almeno pari a quella della sede messa a concorso, scelti su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali della categoria.

2. Funge da segretario della commissione un funzionario appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla settima, dipendente dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente.

3. La composizione della commissione per la provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Articolo 56

(Art. 63 LR 5 marzo 1993 n. 4)

Uso delle lingue materna e non materna in sede concorsuale

1. Nella domanda per la partecipazione all'esame di idoneità alle funzioni di segretario per la provincia di Bolzano, il candidato deve specificare in quale delle due lingue, italiana o tedesca, intenda sostenere le prove d'esame.

Articolo 57

(Art. 3 commi 1, 2, 3 LR 27 febbraio 1997 n. 2;
art. 9 LR 16 luglio 2004 n. 1;
art. 2 LR 26 aprile 2010 n. 1)

Assunzione dei segretari comunali di quarta classe

1. Nei comuni della regione l'assunzione in ruolo dei segretari dei comuni di quarta classe è deliberata dal consiglio comunale a seguito di concorso per titoli ed esami. I titoli sono valutati sulla base dei criteri stabiliti con decreto del presidente della regione. Il punteggio assegnato ai titoli non può essere superiore al 30 per cento del punteggio complessivo.

2. Possono partecipare al concorso i segretari comunali in servizio ed i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età, i quali, oltre a possedere i generali requisiti richiesti per accedere a posti di impiego comunale, siano in possesso di certificato di idoneità all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento e Bolzano.

3. Costituisce titolo preferenziale e valutabile ai fini del concorso l'attestato di frequenza al corso abilitante di cui all'articolo 49.

3-bis. Il contratto individuale di lavoro precisa la durata minima della permanenza presso la sede segretarile, da contenere in un periodo compreso tra uno e tre anni con decorrenza dall'effettiva assunzione del servizio. In mancanza di una previsione nel contratto il segretario deve rimanere nella sede per almeno due anni. Resta salva la possibilità per le parti di concordare in ogni momento la modifica della clausola di durata minima garantita. Nel caso di dimissioni volontarie con decorrenza anticipata rispetto al termine di permanenza legale o concordato il segretario è escluso dai concorsi segretarili e non può assumere servizio in qualità di segretario comunale sino alla scadenza di tale termine.

4. La regione compartecipa all'onere di spesa per le nuove procedure concorsuali previste dal comma 1, assegnando al comune che ha bandito ed espletato il concorso per la copertura della sede segretarile un contributo di euro 2 mila.

Articolo 58

(Art. 51 LR 5 marzo 1993 n. 4)

Periodo di prova

1. Ogni segretario espleta una sola volta in tutta la sua carriera il periodo di prova.
2. Per la disciplina del periodo di prova trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 16 comma 1.
3. Al segretario comunale di nuova nomina, che abbia prestato servizio di ruolo presso un altro comune, deve essere riconosciuto ad ogni effetto sia il periodo di prova che l'anzianità acquisita nelle funzioni di segretario comunale.

Articolo 59

(Art. 52 LR 5 marzo 1993 n. 4;
art. 51 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Nomina a segretario comunale di terza classe

1. La nomina a segretario comunale di terza classe è deliberata dal consiglio comunale, in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale, come risulta dall'allegata tabella C, al quale possono partecipare i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di terza classe ed i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di quarta classe con almeno tre anni di servizio effettivo nella qualifica, nonché coloro che alla data del bando di concorso abbiano prestato servizio effettivo in qualità di segretario comunale per almeno tre anni presso sedi segretarili di terza classe o per almeno cinque anni presso sedi segretarili di quarta classe e siano in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 52. Gli anni di servizio richiesti non devono essere stati caratterizzati né da provvedimenti disciplinari né da note di demerito.
2. Possono partecipare ai concorsi per titoli ed esami per sedi segretarili di terza classe anche i vicesegretari di prima, seconda e terza classe, che siano in possesso del certificato di idoneità all'esercizio delle funzioni di segretario comunale, rilasciato dai competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento e di Bolzano a norma della presente legge. Ai fini dell'ammissione ai concorsi, i vicesegretari sono equiparati ai segretari comunali dei ruoli statali o comunali in servizio presso sedi segretarili di classe immediatamente inferiore a quella della sede presso cui prestano servizio i vicesegretari medesimi.
3. Ai fini del conseguimento dell'anzianità di cui ai commi precedenti sono interamente valutabili i servizi prestati in qualità di incaricato delle funzioni di segretario comunale presso sedi di terza e quarta classe.

4. Nel caso in cui il concorso sia andato deserto, possono essere ammessi al successivo nuovo concorso i segretari comunali già in servizio di ruolo, anche se non in possesso della prescritta anzianità, nonché i dipendenti di ruolo di enti locali in possesso di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, che alla data del bando abbiano un'anzianità di servizio di almeno tre anni e sei mesi in una qualifica funzionale non inferiore alla settima.

Articolo 60

(Art. 53 LR 5 marzo 1993 n. 4;
art. 52 LR 22 dicembre 2004 n. 7;
art. 14 LR 25 maggio 2012 n. 2)

Nomina a segretario generale di seconda classe

1. La nomina a segretario generale di seconda classe è disposta dal consiglio comunale in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami, al quale possono partecipare i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di seconda classe, i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di terza classe con almeno tre anni di servizio effettivo di ruolo nella qualifica, i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di quarta classe con almeno sette anni di servizio effettivo di ruolo nella qualifica, i vicesegretari generali in servizio di ruolo presso sedi di prima e di seconda classe con almeno due anni e rispettivamente quattro anni di servizio di ruolo nella qualifica, nonché i capi di ripartizione o di strutture equiparate in servizio di ruolo in comuni di prima e di seconda classe della regione che abbiano svolto l'incarico direttivo o dirigenziale per almeno tre anni e rispettivamente sei anni e che siano in possesso del certificato di abilitazione di cui all'articolo 52. Gli anni di servizio richiesti non devono essere stati caratterizzati né da provvedimenti disciplinari né da note di demerito.

2. Le prove d'esame consistono in una prova scritta, concernente l'illustrazione e la redazione di un provvedimento amministrativo comunale e in una prova orale, concernente la risoluzione di problemi pratici di amministrazione comunale.

Articolo 61

(Art. 54 LR 5 marzo 1993 n. 4)

Estensione dell'accesso ai concorsi per sedi segretarili

1. La partecipazione ai concorsi pubblici per le varie sedi segretarili, ad eccezione di quelle di prima classe, è estesa anche ai segretari di consorzi fra comuni per la gestione di funzioni o servizi di loro competenza o dell'ente di cui all'articolo 7 del

decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974 n. 279, sempreché l'ingresso in carriera per il posto occupato dai segretari medesimi sia per legge subordinato al possesso del certificato di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

2. In tal caso l'anzianità di servizio presso l'ente di provenienza è equiparata a quella prestata presso sedi segretarili di quarta classe.

Articolo 62

(Art. 55 LR 5 marzo 1993 n. 4;
art. 53 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Nomina a segretario generale di prima classe

1. La nomina a segretario generale di prima classe è disposta dal consiglio comunale in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami al quale possono partecipare, oltre ai segretari generali di prima classe dei ruoli comunale e statale, i segretari di comuni di seconda classe i quali alla data del bando di concorso abbiano prestato in tale qualifica almeno tre anni di servizio effettivo nei ruoli comunale o statale, nonché i vicesegretari generali di sedi di prima e di seconda classe con almeno cinque anni e rispettivamente otto anni di servizio di ruolo nella qualifica, nonché i capi ripartizione o strutture equiparate di comuni di prima e seconda classe della regione con almeno cinque e rispettivamente otto anni di servizio nella qualifica che siano in possesso del certificato di abilitazione di cui all'articolo 52. Gli anni di servizio richiesti non devono essere stati caratterizzati né da provvedimenti disciplinari né da note di demerito.

Articolo 63

(Art. 59 LR 5 marzo 1993 n. 4;
art. 54 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Modifiche delle sedi segretarili

1. Nel caso di fusione di più comuni con la conseguente soppressione di posti di segretario comunale, è inquadrato come titolare della nuova sede il segretario di qualifica più elevata o, in caso di uguale qualifica, con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica. I segretari perdenti posto possono chiedere entro il termine perentorio di tre mesi dall'inquadramento del titolare di essere inquadrati come vicesegretari, conservando provvisoriamente il trattamento economico acquisito fino alla ridefinizione dello stesso nei contratti collettivi. Qualora tale richiesta non venga formulata entro il termine, i segretari perdenti posto sono collocati in disponibilità per il periodo massimo di due anni decorrente dall'inquadramento del titolare. I soggetti in disponibilità sono esonerati dal

servizio e conservano il diritto alla nomina in caso di successiva vacanza del posto di segretario. Durante la disponibilità spetta a carico del nuovo comune il trattamento economico base e la misura minima delle indennità che presuppongono l'effettivo svolgimento di funzioni, salvo quanto diversamente disposto dalla contrattazione collettiva. Al termine della disponibilità il rapporto di lavoro si risolve automaticamente.

2. Qualora siano costituite convenzioni di segreteria con soppressione di posti di segretario comunale, è inquadrato come titolare della sede in convenzione il segretario di qualifica più elevata o, in caso di uguale qualifica, di maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica. I segretari perdenti posto sono collocati in disponibilità con il trattamento previsto dal comma 1. I relativi oneri economici sono ripartiti tra i comuni associati, secondo quanto previsto in convenzione.

3. In caso di scioglimento di una convenzione di segreteria il segretario titolare è assunto da uno dei comuni associati. Qualora i comuni non raggiungano un accordo sull'assunzione del segretario, la decisione è assunta dalla Provincia competente sentiti i comuni e l'interessato.

Articolo 64

(Art. 59-*bis* LR 5 marzo 1993 n. 4;
art. 54 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Segreterie delle unioni

1. Qualora i comuni che costituiscono un'unione mantengano in tutto o in parte le preesistenti sedi segretarili comunali, viene costituita presso l'unione una segreteria collegiale alla quale sono funzionalmente assegnati i segretari dei comuni riuniti. I segretari sono assunti dai singoli comuni e conservano l'inquadramento acquisito presso il comune di appartenenza.

2. I comuni che aderiscono all'unione possono sopprimere tutte le sedi segretarili sostituendole con un'unica sede istituita presso l'unione. Ai soli fini della classificazione si applicano gli articoli 47, comma 1, e 48. Per la nomina del titolare si applicano le disposizioni sulla fusione previste dall'articolo 63. L'unione può istituire uno o più posti di vicesegretario. I segretari perdenti posto possono chiedere di essere inquadrati come vicesegretari dell'unione, conservando provvisoriamente il trattamento economico acquisito fino alla ridefinizione dello stesso nei contratti collettivi.

3. I segretari e i vicesegretari, assegnati all'unione ai sensi dei commi 1 e 2, svolgono la loro attività a favore dell'unione e dei comuni riuniti, sulla base degli incarichi di direzione attribuiti dal presidente dell'unione. Per i servizi non trasferiti all'unione gli incarichi di direzione delle strutture comunali sono affida-

ti dai sindaci dei comuni interessati, previa consultazione con il presidente dell'unione. Gli incarichi relativi a servizi non trasferiti possono essere affidati anche a segretari incardinati presso altri comuni dell'unione. La contrattazione collettiva individua le indennità collegate all'effettivo svolgimento delle funzioni direttive. Il presidente dell'unione ripartisce tra i segretari, i vicesegretari e i dipendenti in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni segretarili le funzioni di assistenza agli organi dell'unione e dei comuni e il rogito dei contratti e degli atti nei quali i comuni o l'unione sono parte contraente.

Articolo 64-bis

(Art. 59-ter LR 5 marzo 1993 n. 4;
art. 1 LR 26 aprile 2010 n. 1)

Collocamento in disponibilità dei segretari comunali per sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale

1. Qualora sia insorta una situazione di oggettiva incompatibilità ambientale tra il segretario comunale e il sindaco da cui egli dipende funzionalmente, il consiglio comunale può deliberare il collocamento in disponibilità del segretario stesso. A tal fine, l'incompatibilità ambientale deve essere comprovata dalla sussistenza di ripetute disfunzioni nell'azione amministrativa comunale o nell'organizzazione del lavoro che siano riconducibili al comportamento del segretario comunale.

2. L'adozione dell'atto di collocamento in disponibilità di cui al comma 1, deve essere preceduta dalla richiesta motivata del sindaco, rivolta alla commissione di cui al comma 3, di accertamento della situazione di incompatibilità ambientale. L'invio della richiesta deve essere comunicato al segretario comunale.

3. La giunta provinciale istituisce una commissione di tre membri incaricata di accertare le situazioni di oggettiva incompatibilità ambientale tra i segretari comunali e i sindaci. Due componenti della commissione, con esperienza di gestione del personale, sono proposti in modo vincolante, rispettivamente, dal consiglio delle autonomie o dei comuni istituito dalla provincia autonoma e congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei segretari comunali su base provinciale. Qualora la proposta non venga formulata entro trenta giorni dalla richiesta della giunta provinciale, la giunta stessa ha facoltà di procedere comunque alla nomina. Il terzo componente, che presiede la commissione, è proposto in modo vincolante di comune accordo tra il consiglio delle autonomie o dei comuni istituito dalla provincia autonoma e congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei segretari comunali su base provinciale. Egli deve necessariamente appartenere ad una delle seguenti categorie: difensore civico o chi ha svolto in precedenza tale funzio-

ne, magistrati, anche in quiescenza, professori o ricercatori universitari di ruolo, componente fisso della commissione di conciliazione presso l'ufficio servizio lavoro della provincia autonoma. In caso di disaccordo, la giunta provinciale formula al presidente del tribunale ordinario, rispettivamente, di Trento o di Bolzano, una domanda d'indicazione del presidente della commissione. La giunta provinciale disciplina la durata in carica della commissione, le indennità dei suoi componenti, nonché l'organizzazione interna e le procedure da seguire nello svolgimento dei lavori. Alla copertura delle spese per il funzionamento della commissione e per le indennità dei suoi componenti si provvede mediante il fondo per la gestione dei segretari in disponibilità.

4. La commissione valuta la sussistenza dello stato di oggettiva incompatibilità ambientale tra il segretario comunale e il sindaco, senza entrare nel merito della sussistenza o meno di eventuali inadempimenti che possano dar luogo a responsabilità disciplinare, ai sensi e secondo le procedure previste dalla normativa legale e contrattuale vigente, che non è oggetto di disciplina da parte del presente articolo.

5. Il sindaco deve allegare alla richiesta di cui al comma 2 una relazione relativa ai fatti e ai comportamenti che comprovano la sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale. Per l'accertamento delle situazioni di oggettiva incompatibilità ambientale la commissione sente il segretario comunale e, se lo ritiene opportuno, il sindaco o altri soggetti e può accedere senza formalità e senza oneri agli atti del comune. La commissione può disporre l'audizione di amministratori, dipendenti e revisori dei conti e promuovere ispezioni e altre indagini, nel rispetto della riservatezza dei cittadini coinvolti nei procedimenti amministrativi analizzati nel corso dell'istruttoria. In ogni caso la commissione conclude l'istruttoria entro quaranta giorni dalla prima seduta convocata per l'apertura del procedimento e trasmette il suo giudizio non oltre quindici giorni dalla conclusione dell'istruttoria stessa ai sensi dei commi 6 e 7.

6. Qualora accerti l'insussistenza dell'oggettiva incompatibilità, la commissione formula un giudizio negativo che impedisce l'adozione dell'atto di collocamento in disponibilità. Il giudizio motivato di insussistenza dell'oggettiva incompatibilità viene trasmesso al segretario comunale e al sindaco che prende atto dell'impossibilità di procedere al collocamento in disponibilità del segretario comunale.

7. Quando risulti accertata l'oggettiva incompatibilità ambientale, la commissione trasmette il giudizio motivato di sussistenza dell'incompatibilità stessa al presidente del consiglio comunale e al segretario comunale. Il presidente convoca e riunisce il consiglio per la valutazione del collocamento in disponibilità del segretario entro quarantacinque giorni dal ricevimento del giudizio della commissione. In base a questo giudizio, il consiglio comunale può con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati disporre il collocamento in disponibilità del segretario comunale, informandolo del provvedimento. L'atto del consiglio comunale fissa il termine di decorrenza della disponibilità non inferio-

re a trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del segretario della comunicazione di collocamento in disponibilità. Gli atti adottati in seguito all'accertamento della sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale non possono dar luogo a responsabilità amministrativa.

8. Il collocamento in disponibilità del segretario comunale deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della sua comunicazione. L'impugnazione ha luogo in via giudiziale o, in alternativa, con domanda di arbitrato rituale qualora ai sensi dell'articolo 806 del codice di procedura civile la contrattazione collettiva abbia previsto che le controversie relative al collocamento in disponibilità per sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale possano o debbano essere devolute a un collegio arbitrale. In tal caso il contratto collettivo disciplina l'introduzione e lo svolgimento del giudizio arbitrale.

9. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del collocamento in disponibilità per incompatibilità ambientale, il comune reintegra il segretario comunale nella sede segretarile, invitandolo, entro quindici giorni dal deposito della decisione o del lodo arbitrale, a riprendere servizio. Al segretario comunale è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, entro quindici giorni dall'invito a riprendere servizio, in sostituzione della reintegrazione nella sede segretarile, un'indennità risarcitoria d'importo pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Con l'adempimento dell'obbligo di pagamento dell'indennità, corrisposta su richiesta del segretario, si produce l'estinzione del rapporto di lavoro. Qualora il segretario comunale entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito del comune non abbia ripreso servizio oppure non abbia richiesto l'indennità alternativa alla reintegrazione, il rapporto di lavoro è risolto di diritto.

10. Dalla data di collocamento in disponibilità, il segretario viene inserito in un elenco speciale tenuto dalla provincia autonoma. A tale data la sede segretarile del comune si considera priva di titolare a tutti gli effetti. Durante la permanenza nell'elenco speciale il segretario comunale mantiene il rapporto di lavoro con il comune e l'intero trattamento economico base per sei mesi, con esclusione delle indennità che presuppongono l'effettivo svolgimento delle funzioni. Nei successivi sei mesi il trattamento economico è ridotto alla metà. I contratti collettivi possono individuare le voci che compongono il trattamento retributivo del segretario comunale collocato in disponibilità. Da tali emolumenti sono detratti i compensi percepiti dal segretario comunale stesso per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 12. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese le restanti obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro con il comune.

11. Il segretario comunale rimane inserito nell'elenco di cui al comma 10 per un periodo massimo di un anno. Qualora non sia intervenuta la revoca dell'atto di collocamento in disponibilità, il rapporto di lavoro del segretario comunale si intende definitivamente risolto alla data di scadenza del periodo massimo di un anno.

12. Il presidente della provincia in cui si trova il comune dal quale dipende il segretario comunale collocato in disponibilità, può conferire al segretario stesso incarichi presso la provincia autonoma secondo le modalità fissate dalla giunta provinciale. I compiti assegnati devono salvaguardare la professionalità acquisita e svolgersi entro esigibili limiti territoriali di distanza dal luogo di residenza del segretario comunale. Il segretario stesso viene cancellato d'ufficio dall'elenco qualora rifiuti, senza legittimo motivo, di svolgere tali incarichi.

13. In provincia di Bolzano, il presente articolo si applica anche ai vicesegretari comunali, nonché ai segretari delle comunità comprensoriali dovendosi in tale ultimo caso considerare il sindaco e il consiglio comunale come sostituiti, rispettivamente, dal presidente e dal consiglio della comunità comprensoriale.

14. La procedura di cui al presente articolo è preceduta da un tentativo obbligatorio di conciliazione, da svolgersi secondo quanto previsto dai contratti collettivi provinciali di lavoro, che dovranno prevedere una durata massima di trenta giorni dall'avvio quale termine per definire un accordo fra le parti. Il tentativo di conciliazione è finalizzato a ricomporre le controversie ovvero a concordare il trasferimento in mobilità del segretario presso altro ente con la stessa qualifica professionale o con altra qualifica di grado equivalente. A quest'ultimo fine il tentativo di conciliazione prevederà la consultazione della regione, della provincia e dell'ente rappresentativo delle amministrazioni locali competenti per territorio.

Articolo 65

(Art. 60 LR 5 marzo 1993 n. 4;
art. 15 LR 25 maggio 2012 n. 2)

Supplenza e reggenza delle sedi segretarili

1. Per assicurare la regolarità del servizio in caso di assenza o di impedimento temporaneo del segretario comunale, sempre che il comune non sia dotato di vicesegretario comunale, il presidente della giunta provinciale territorialmente competente dispone, su richiesta scritta del sindaco del comune interessato da presentarsi di norma almeno otto giorni prima del verificarsi dell'assenza, che il servizio di segreteria sia svolto, in supplenza del titolare, da un segretario di un comune viciniore, o da un segretario comunale collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 63. Nel caso in cui il servizio debba essere ricoperto dal segretario di un comune viciniore, deve essere sentito il sindaco di questo comune, il quale si esprime entro le ventiquattro ore successive; decorso tale termine, il presidente della giunta provinciale può comunque disporre la sostituzione.

2. Analogamente si procede in caso di vacanza della sede segretarile, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali.

3. I regolamenti comunali fissano il compenso spettante al segretario comunale reggente o supplente, sulla base degli accordi sindacali di cui al capo IV.

4. L'onere di spesa per la reggenza o la supplenza è a carico del comune presso cui vengono prestati i servizi di reggenza o di supplenza.

Articolo 66

(Art. 61 LR 5 marzo 1993 n. 4;
art. 16 LR 25 maggio 2012 n. 2)

Graduatoria degli incarichi di reggenza e di supplenza

1. Quando, provvedendovi a termini dell'articolo 65, possa essere compromessa la regolarità del servizio segretarile, gli incarichi di reggenza o di supplenza presso i comuni possono essere conferiti dal presidente della giunta provinciale territorialmente competente a coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale, rilasciato dai competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento e di Bolzano a norma di quanto disposto dall'articolo 52, secondo l'ordine di apposita graduatoria provinciale.

2. La graduatoria è formata ogni anno da apposita commissione sulla base dei seguenti criteri:

- a) votazione di laurea;
- b) votazione risultante dal certificato di idoneità, di cui all'articolo 52 comma 7;
- c) altri titoli di studio;
- d) titoli di servizio.

3. Le istanze per l'inserimento nelle graduatorie provinciali debbono essere prodotte alle giunte provinciali di Trento e di Bolzano entro il termine che verrà fissato nell'apposito bando, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della regione.

Articolo 66-bis

(Art. 17 LR 25 maggio 2012 n. 2)

Convenzioni temporanee per la supplenza delle sedi segretarili

1. In caso di assenza temporanea del titolare della sede segretarile, il comune in alternativa alle modalità di supplenza previste dagli articoli 65 e 66, può stipulare una convenzione temporanea, limitatamente al periodo di assenza del titolare, con altro comune, applicando le disposizioni previste dall'articolo 47 comma 2.

Articolo 67

(Art. 62 LR 5 marzo 1993 n. 4)

Composizione della commissione

1. La commissione provinciale di cui all'articolo 66 è nominata dalla giunta provinciale ed è così composta:

- a) dall'assessore provinciale per gli enti locali o suo delegato, in qualità di presidente;
- b) da due funzionari addetti all'assessorato provinciale per gli enti locali;
- c) da un sindaco, scelto su una terna proposta dalle organizzazioni rappresentative dei comuni della provincia;
- d) da un segretario comunale, scelto su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali provinciali della categoria.

2. Un funzionario della provincia eserciterà le funzioni di segretario della commissione.

3. Per la validità delle adunanze della commissione è necessaria la presenza di almeno quattro membri, compreso il presidente.

4. La composizione della commissione per la provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Articolo 68

(Art. 58 LR 5 marzo 1993 n. 4)

Diritti di rogito

1. Le disposizioni di cui all'articolo 41 comma 4 della legge 11 luglio 1980 n. 312 si applicano anche nei confronti dei segretari comunali in servizio presso sedi segretarili della regione.

Articolo 69

(Art. 18 comma 121 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 8 LR 26 aprile 2010 n. 1)

Diritti di segreteria

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962 n. 604 concernente "Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provin-

ciali” e successive modificazioni, riscossi dai comuni della regione Trentino-Alto Adige, sono versati, nella misura del dieci per cento dell’importo complessivo, all’amministrazione regionale, al fine di alimentare un fondo specifico destinato a finanziare, fino all’entrata in vigore del nuovo ordinamento dei segretari comunali, la formazione e l’aggiornamento professionale dei segretari comunali ⁽⁹⁾.

Articolo 69-bis

(Art. 6 LR 26 aprile 2010 n. 1;
art. 9 LR 14 dicembre 2011 n. 8)

Fondo per la gestione dei segretari in disponibilità

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 sono versati dai comuni nella misura del 10 per cento dell’importo complessivo alla rispettiva provincia per alimentare un fondo destinato alla formazione e all’aggiornamento professionale dei segretari da effettuare avvalendosi dei consorzi dei comuni, nonché alla copertura delle spese previste dall’articolo 64-bis, compreso il rimborso ai comuni delle spese sostenute per le indennità risarcitorie e il trattamento economico dei segretari collocati in disponibilità. Il rimborso al comune è pari all’80 per cento delle spese nei casi di cui al comma 9 dell’articolo 64-bis.

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i diritti di segreteria riscossi, ai sensi dell’articolo 8 della legge 23 marzo 1981 n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna) e successive modifiche, sono versati alla rispettiva Provincia nella stessa misura e per le medesime finalità previste dal comma 1.

2. I fondi riscossi dalla regione ai sensi dell’articolo 69 sono ripartiti fra le province autonome per le finalità indicate dal comma 1, detraendo per ciascuna provincia quanto impegnato entro la data di entrata in vigore della legge regionale 26 aprile 2010 n. 1 per le attività di formazione dei segretari comunali.

Articolo 69-ter

(Art. 7 LR 26 aprile 2010 n. 1)

Formazione continua dei segretari

1. I contratti collettivi devono prevedere l’obbligo della formazione continua dei segretari comunali da realizzare attraverso il sistema dei crediti formativi.

⁽⁹⁾ Norma abrogata dal 1° gennaio 2011.

Articolo 69-quater

(Art. 18 LR 25 maggio 2012 n. 2)

*Certificati anagrafici in forma digitale.
Soppressione dei diritti di segreteria*

1. I comuni che rilasciano i certificati anagrafici in forma digitale possono, limitatamente a tali certificati, sopprimere i diritti di segreteria previsti dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962 n. 604 anche per la quota del 10 per cento destinata alla rispettiva provincia autonoma ai sensi dell'articolo 69-bis.

Articolo 70

(Art. 64 LR 5 marzo 1993 n. 4)

Applicazione di norme

1. Si applicano ai segretari comunali le norme del capo I che non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente capo.

CAPO IV

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Articolo 71

(Art. 18 comma 67 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 1 comma 1 lett. u) LR 25 maggio 2012 n. 2)

Materie contrattualizzate

1. La contrattazione collettiva è provinciale e decentrata e regola la determinazione dei diritti e degli obblighi pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali.

Articolo 72

(Art. 18 commi 68, 73, 74 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Rappresentanza negoziale della parte pubblica

1. Le organizzazioni rappresentative dei comuni e delle I.P.A.B. delle province di Trento e Bolzano possono avvalersi per la contrattazione, ove la legge provinciale lo preveda, dell'agenzia provinciale per la contrattazione. In assenza di agenzia, l'accordo viene stipulato fra le organizzazioni rappresentative dei comuni e delle I.P.A.B. delle province di Trento e Bolzano e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala provinciale dei dipendenti dei comuni e delle I.P.A.B.. A tale fine le associazioni dei comuni e rispettivamente delle I.P.A.B. nominano una delegazione costituita da non più di tre esperti tenendo conto della disposizione prevista dal comma 2.

2. Le organizzazioni rappresentative dei comuni e rispettivamente delle I.P.A.B., ove si avvalgano dell'agenzia provinciale, nominano non più di due membri che integrano i componenti dell'agenzia di cui al comma 1 e forniscono all'agenzia le direttive per la contrattazione. I componenti designati sono scelti fra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e gestione del personale. Non possono far parte dell'agenzia coloro che rivestono cariche pubbliche elettive o incarichi nei sindacati dei lavoratori.

3. Le organizzazioni dei comuni e delle I.P.A.B., i comuni e le I.P.A.B. sono autorizzati a mettere a disposizione dell'agenzia proprio personale a supporto dell'attività della medesima. Al sostenimento dei costi dell'agenzia provvedono, per la parte di competenza dei comuni e delle I.P.A.B., le rispettive associazioni.

Articolo 73

(Art. 18 commi 83, 82, 94, 84 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 1 comma 1 lett. aa) LR 25 maggio 2012 n. 2)

Delegazioni sindacali e criteri di rappresentatività

1. La delegazione sindacale è composta da un massimo di due rappresentanti per ogni organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa tra il personale delle singole aree.

2. Sono considerate maggiormente rappresentative del personale le organizzazioni dei lavoratori a cui risulti iscritto almeno il cinque per cento del totale dei dipendenti che hanno rilasciato la propria delega alle organizzazioni sindacali con riferimento a ciascuna area di contrattazione.

3. L'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali viene effettuato dalle associazioni rappresentative dei comuni. A tale fine le amministrazioni comunali inviano entro il 31 ottobre di ogni anno una certificazione del numero delle deleghe rilasciate da propri dipendenti a favore di ciascuna delle organizzazioni sindacali, all'associazione rappresentativa dei comuni ed alle organizzazioni sindacali le quali nei successivi trenta giorni possono effettuare eventuali osservazioni. L'associazione rappresentativa dei comuni, sulla base delle comunicazioni, osservazioni ed eventuali verifiche certifica entro il 31 dicembre il numero degli iscritti a ciascuna organizzazione sindacale.

4. La rappresentatività e la composizione delle delegazioni sindacali possono essere ridisciplinate con contratto collettivo.

Articolo 74

(Art. 18 commi 70, 71, 72, 78, 69 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 1 comma 1 lett. v) LR 25 maggio 2012 n. 2)

Livelli e aree di contrattazione

1. I contratti collettivi intercompartimentali sono stipulati, per la parte sindacale, dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale e, per la provincia di Bolzano, anche dall'associazione sindacale di cui all'articolo 9 del decreto del presidente della repubblica 6 gennaio 1978 n. 58.

2. I contratti collettivi di comparto e di area sono stipulati per la parte sindacale dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale, nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano provinciale nell'ambito del comparto e dell'area interessata.

3. I contratti collettivi di comparto devono rispettare gli accordi quadro intercompartimentali di livello provinciale.

4. Ai contratti collettivi è demandata l'individuazione degli ambiti di contrattazione decentrata rimessa alla trattativa delle parti.

5. È istituita un'autonoma area di contrattazione per i segretari comunali e per il personale con qualifica dirigenziale.

Articolo 75

(Art. 18 commi 75, 76, 77 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Procedura di contrattazione

1. Le verifiche dei contenuti dei contratti, con riferimento alle compatibilità economico-finanziarie a ciò destinate ed alle direttive di cui all'articolo 72 comma 2, sono effettuate prima della firma degli accordi, da un comitato di settore nominato rispettivamente dalle organizzazioni rappresentative dei comuni e delle I.P.A.B. contestualmente alla definizione delle direttive all'agenzia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'agenzia, entro cinque giorni dalla conclusione della trattativa, trasmette alle delegazioni il testo concordato, corredato di appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto.

3. Le delegazioni ed i comitati di settore, verificata la conformità del testo concordato a quanto previsto dagli articoli 74 comma 3 e 72 comma 2, si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento del testo stesso. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata.

Articolo 76

(Art. 18 commi 79 e 80 LR 23 ottobre 1998 n. 10;

art. 1 comma 1 lett. z) LR 25 maggio 2012 n. 2)

Applicazione ed efficacia temporale dei contratti collettivi

1. I contratti si attuano entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 75 comma 3 con delibera giuntale di presa d'atto.

2. I contratti collettivi hanno durata triennale sia per la parte normativa sia per quella economica, salva la diversa durata stabilita dalla contrattazione collettiva provinciale.

Articolo 77

(Art. 18 commi 89 e 90 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Interpretazione autentica dei contratti collettivi

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto definiscono consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di contrattazione previste dall'articolo 74 commi 1 e 2 sostituisce la clausola in questione con effetto dalla vigenza del contratto.

2. L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo con il consenso delle parti interessate.

Articolo 78

(Art. 18 commi 85, 86, 88 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Trattamento economico

1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale è definito dai contratti collettivi in modo da non prevedere aumenti retributivi in conseguenza di automatismi.

2. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, i trattamenti economici accessori collegati alla produttività individuale e alla produttività collettiva, tenuto conto dell'apporto di ciascun dipendente, nonché all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.

3. ... ⁽¹⁰⁾

4. I comuni garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo.

⁽¹⁰⁾ Il comma 3 corrispondeva al comma 87 dell'art. 18 della LR 23 ottobre 1998 n. 10, comma ora abrogato dall'art. 22 comma 1 lett. b) della LR 25 maggio 2012 n. 2.

Articolo 79

(Art. 18 commi 91, 92, 93, 95

LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Aspettative e permessi sindacali

1. Al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato fra le organizzazioni rappresentative dei comuni e delle I.P.A.B. delle province di Trento e di Bolzano e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, su scala provinciale, dei segretari comunali, dei dirigenti e dei dipendenti dei comuni e delle I.P.A.B..

2. I limiti di cui al comma 1 devono essere determinati tenendo conto della consistenza numerica del personale dei comuni nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri.

3. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le organizzazioni sindacali aventi titolo si provvede in proporzione alla rappresentatività delle medesime.

4. Contestualmente alla definizione in sede contrattuale della nuova normativa contenente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali del personale dipendente comunale.

CAPO V
ATTRIBUZIONE ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO
E BOLZANO DI FUNZIONI IN MATERIA
DI ORDINAMENTO DEL PERSONALE,
DEI DIRIGENTI E DEI SEGRETARI COMUNALI

Articolo 80

(Art. 55 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Rinvio alla legge provinciale

1. Le province autonome disciplinano l'ordinamento del personale dei comuni nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei comuni e dei seguenti principi generali:

- a) l'economicità, la trasparenza, l'imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, perseguendo l'efficienza del sistema organizzativo comunale;
- b) la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione nei comuni dotati di figure dirigenziali.

2. Le province autonome regolano, prevedendo in particolare la disciplina dell'abilitazione alle funzioni segretarili e dirigenziali, i requisiti professionali necessari e le modalità per il suo conseguimento; i requisiti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, per l'affidamento degli incarichi, nonché per l'esercizio delle funzioni di segretario anche in relazione all'eventuale classificazione dei comuni per classi correlate alla dimensione della popolazione e alle caratteristiche socio-economiche del territorio.

3. La provincia autonoma di Bolzano disciplina con propria legge la materia relativa ai segretari e ai dirigenti dei comuni e di altri enti locali, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) le modalità per garantire la continuità di esercizio delle funzioni segretarili;
- b) la facoltà dei comuni di assicurare l'esercizio delle funzioni segretarili, attribuendole ad un dipendente in possesso di abilitazione, secondo quanto disposto dalla legge provinciale in attuazione del comma 2, in relazione alla specificità delle funzioni da esercitare ed alla rilevanza dell'ente in riferimento alla popolazione ed alle caratteristiche socio-economiche dello stesso;
- c) la durata, il rinnovo e l'eventuale revoca anticipata degli incarichi dirigenziali, nonché la disciplina generale della valutazione delle prestazioni dei segretari e del personale con incarico dirigenziale;
- d) i criteri per la mobilità fra i comuni e con gli altri enti ad ordinamento regionale o provinciale; la previsione di forme di utilizzazione provvisoria per

- i segretari senza incarico; la disciplina transitoria e le garanzie per i segretari in servizio, facendo salvi i diritti e le posizioni acquisiti dai segretari già inquadrati nei ruoli comunali alla data di entrata in vigore della legge provinciale;
- e) la possibilità di assumere dirigenti con contratti a tempo determinato.
4. La provincia autonoma di Trento disciplina con propria legge la materia relativa ai segretari e ai dirigenti dei comuni e di altri enti locali, nel rispetto dei seguenti principi:
- a) l'obbligatorietà del segretario comunale quale funzionario più elevato in grado in ciascun comune ovvero nei comuni capofila di convenzioni;
 - b) l'istituzione e il dimensionamento dell'albo provinciale dei segretari comunali articolato in fasce professionali corrispondenti alle classi segretarili;
 - c) la previsione di accesso all'albo subordinato al possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni segretarili ottenuta a seguito del superamento di adeguate procedure concorsuali;
 - d) la previsione di un organismo, nel quale sia garantita la rappresentanza paritetica di sindaci e di segretari comunali, per la definizione dei criteri generali della gestione dell'albo provinciale dei segretari comunali e della formazione dei segretari comunali;
 - e) la garanzia ai segretari in servizio di ruolo all'entrata in vigore della legge provinciale del diritto all'iscrizione all'albo provinciale secondo la fascia professionale corrispondente alla classe segretarile del comune di appartenenza;
 - f) la previsione di procedure concorsuali per il passaggio da una fascia professionale a quelle superiori;
 - g) la previsione che, in ciascun comune ovvero nei comuni capofila di convenzioni, la nomina obbligatoria del segretario comunale nonché la sua revoca per le cause previste dalle leggi spetta al consiglio comunale su proposta del sindaco che lo sceglie tra i soggetti iscritti nell'albo provinciale;
 - h) la durata quinquennale dell'incarico di segretario comunale o comunque pari alla durata in carica del consiglio comunale che ha conferito l'incarico nonché la rinnovabilità dell'incarico medesimo;
 - i) la previsione di forme di utilizzazione, compatibili con la professionalità acquisita, per i segretari senza incarico e la disciplina della mobilità per i segretari non confermati, revocati o comunque privi di incarico;
 - j) la disciplina generale della valutazione delle prestazioni dei segretari salvo quanto spettante alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro;
 - k) la disciplina transitoria e le garanzie per i segretari in servizio, facendo salvi i diritti e le posizioni acquisiti dai segretari già inquadrati nei ruoli comunali alla data di entrata in vigore della legge provinciale, fermo restando quanto disposto da questo comma;

- l) le modalità per garantire la continuità di esercizio delle funzioni segretarili in caso di vacanza, assenza o impedimento del titolare;
- m) i criteri per la mobilità fra i comuni e con gli altri enti ad ordinamento regionale o provinciale e i rispettivi enti funzionali;
- n) la durata, il rinnovo e l'eventuale revoca anticipata degli incarichi, nonché la disciplina generale della valutazione delle prestazioni del personale con incarico dirigenziale;
- o) la possibilità di assumere dirigenti con contratti a tempo determinato.

5. Con decorrenza dal 1° gennaio 2006 sono conferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni amministrative in materia di segretari comunali e degli altri enti locali. La Regione stabilisce annualmente con la legge di bilancio l'entità dei finanziamenti da trasferire alle Province medesime per far fronte agli oneri connessi con l'esercizio delle funzioni conferite.

6. Le leggi provinciali individuano le norme delle leggi e dei regolamenti regionali che cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo 2006 n. 132 (GU 5 aprile 2006 n. 14 – prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della LR 22 dicembre 2004 n. 7 (corrispondente all'art. 80 del presente testo unico).

CAPO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 81

(Art. 19 commi 21 e 20 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 18 comma 81 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Successione delle fonti

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente testo unico.
2. Nelle materie in cui le disposizioni contenute nel presente testo unico rinviano per la rispettiva disciplina a fonti normative diverse dalla legge o ad accordi collettivi, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni fino all'entrata in vigore della relativa disciplina.
3. La disciplina legislativa del rapporto di lavoro conserva efficacia fino all'entrata in vigore del secondo contratto collettivo, salva diversa disposizione contrattuale.

Articolo 81-bis

(Art. 19 LR 25 maggio 2012 n. 2)

Adeguamento dei regolamenti e degli atti comunali

1. Ove nelle disposizioni previste nella legge regionale 25 maggio 2012 n. 2 non sia già stabilito un termine diverso, i comuni adeguano i propri regolamenti e atti alle disposizioni recate dalla stessa legge regionale n. 2 del 2012 entro un anno dall'entrata in vigore della medesima.

Articolo 81-ter

(Art. 20 LR 25 maggio 2012 n. 2)

Norma transitoria in materia di incarichi dirigenziali e direttivi esterni

1. La nuova disciplina recata dall'articolo 40 commi 1 e 2 si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo all'entrata in vigore della legge regionale 25 maggio 2012 n. 2. Fino al rinnovo continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 18 commi 114 e 116 della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 e s.m. nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 25 maggio 2012 n. 2 ⁽¹²⁾.

⁽¹²⁾ Per l'interpretazione autentica dell'art. 18 comma 114 della LR 23 ottobre 1998 n. 10 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della LR 25 maggio 2012 n. 2 si veda l'art. 10 della LR 15 luglio 2009 n. 5.

Articolo 82

(Art. 19 commi 13, 14, 15, 16, 17
LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Aspettativa per il personale femminile

1. Le aspettative in corso, concesse al personale femminile in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge regionale 11 dicembre 1975 n. 11 e della disciplina prevista dall'articolo 65 della legge regionale 5 marzo 1993 n. 4 cessano a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10.

2. Entro tale data il personale interessato dovrà optare per il rientro in servizio o per il mantenimento del collocamento in aspettativa non retribuita, fino al raggiungimento del diritto a pensione, con oneri contributivi previdenziali a totale carico del dipendente stesso.

3. La contribuzione previdenziale viene anticipata dal comune con obbligo di rivalsa nei confronti del personale medesimo.

4. La riammissione in servizio può essere effettuata anche in soprannumero.

5. Nei confronti del personale riammesso in servizio, ai fini della determinazione dell'indennità di fine servizio, si considera esclusivamente l'anzianità maturata a decorrere dalla data di riammissione.

Articolo 83⁽¹³⁾

(Art. 8 LR 5 marzo 1983 n. 1)

Aspettativa per assistenza ai figli

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...

⁽¹³⁾ L'art. 83 corrispondeva all'art. 8 della LR 5 marzo 1983 n. 1, art. 8 ora abrogato dall'art. 22 comma 1 lett. d) della LR 25 maggio 2012 n. 2.

Articolo 84

(Art. 9 comma 4 LR 16 luglio 2004 n. 1)

Concorsi per sedi segretarili di quarta classe

1. Ai concorsi per sedi segretarili di quarta classe, già indetti alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 luglio 2004 n. 1, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1997 n. 2 nel testo previgente alla stessa legge regionale 16 luglio 2004 n. 1.

Articolo 84-bis

(Art. 10 LR 26 aprile 2010 n. 1)

Norme transitorie in materia di corsi abilitanti e di contratti individuali di lavoro dei segretari di quarta classe

1. Ai corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale, già attivati alla data di entrata in vigore della legge regionale 26 aprile 2010 n. 1, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, della legge regionale 5 marzo 1993 n. 4 nel testo previgente alla stessa legge regionale 26 aprile 2010 n. 1.

2. Ai contratti individuali di lavoro stipulati dopo l'entrata in vigore della legge regionale 26 aprile 2010 n. 1, ma relativi a concorsi per sedi segretarili di IV classe indetti prima della data di entrata in vigore della stessa legge, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1997 n. 2 nel testo previgente alla stessa legge regionale 26 aprile 2010 n. 1.

Articolo 85

(Art. 67 LR 5 marzo 1993 n. 4)

Qualifica di segretario comunale capo

1. Le disposizioni relative alla qualifica di segretario comunale capo contenute negli articoli 5 e 6 del decreto del presidente della repubblica 23 giugno 1972 n. 749 si applicano anche ai segretari comunali in servizio presso sedi segretarili della regione e la qualifica di segretario capo è attribuita con deliberazione del consiglio comunale.

Articolo 86

(Art. 68 LR 5 marzo 1993 n. 4)

Indennità di bilinguismo e di alloggio per i segretari comunali della provincia di Bolzano

1. I segretari comunali della provincia di Bolzano, i quali, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 11 dicembre 1975 n. 11, godevano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 aprile 1925 n. 667, dell'uso gratuito di un alloggio o del suo corrispettivo e dell'indennità di bilinguismo, mantengono tali benefici *ad personam*. L'indennità di bilinguismo è riassorbibile con i miglioramenti economici di carattere generale.

2. Mantengono inoltre il beneficio dell'indennità di bilinguismo *ad personam* i segretari comunali che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 dicembre 1975 n. 11 avevano superato gli esami scritti, a condizione che abbiano sostenuti gli esami orali con esito favorevole. Tale indennità è riassorbibile a termini del comma 1.

3. La misura del corrispettivo dell'uso gratuito dell'alloggio di cui al comma 1, non può essere superiore, anche a seguito dei nuovi trattamenti economici fissati ai sensi del capo IV, ad un quinto dello stipendio base iniziale previsto per il posto di segretario generale di seconda classe.

Articolo 87

(Art. 69 LR 5 marzo 1993 n. 4)

Revisione delle sedi segretarili consorziali

1. I comuni entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 provvedono alla revisione dei consorzi segretarili esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 marzo 1993 n. 4, trasformandoli in convenzioni od in sedi singole.

Articolo 88

(Art. 75 LR 5 marzo 1993 n. 4;
art. 9 LR 26 aprile 2010 n. 1)

Norma finanziaria

1. Alla copertura della spesa per l'organizzazione dei corsi abilitanti di cui all'articolo 49, prevista in lire 160 milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'esercizio 1992, con le disponibilità finanziarie derivanti dalla cessazione dell'onere conseguente all'abrogazione del decreto del presidente della giunta regionale del 10 maggio 1983 n. 3/L.

2. A partire dall'esercizio 1993, lo stanziamento sarà fissato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991 n. 10 concernente "Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della regione".

2-bis. Alla copertura della spesa di euro 2,5 milioni derivante dall'attuazione del comma 2 dell'articolo 69-*bis* si provvede con il prelievo di analogo importo dal capitolo 11110.000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2010.

TABELLA A

Classifica dei comuni o dei consorzi di comuni agli effetti della qualifica da attribuire ai segretari:

Con popolazione oltre 65.000 abitanti
Comuni di prima classe
Segretario generale di prima classe

Con popolazione da 10.000 a 65.000 abitanti
Comuni di seconda classe
Segretario generale di seconda classe

Con popolazione da 2.000 a 10.000 abitanti
Comuni di terza classe
Segretario comunale di terza classe

Con popolazione non superiore a 2.000 abitanti
Comuni di quarta classe
Segretario comunale di quarta classe

[**TABELLA B** (vedi articolo 51 del presente testo unico)]

Materie di insegnamento del corso abilitante:

01. *Diritto costituzionale;*
02. *Diritto amministrativo;*
03. *Principi di diritto civile;*
04. *Principi di diritto penale: (libro I, libro II: titoli II e VII);*
05. *Principi di economia politica;*
06. *Diritto del lavoro e legislazione sociale;*
07. *Ragioneria e finanza locale;*
08. *Ordinamento regionale, con particolare riguardo all'ordinamento del Trentino-Alto Adige;*
09. *Tecnica amministrativa;*
10. *Leggi e regolamenti speciali, ivi compresa la normativa catastale e tavolare;*
11. *Elementi di statistica;*
12. *Esercitazioni pratiche;*
13. *Elementi dell'ordinamento urbanistico in vigore nelle province di Trento e di Bolzano.].*

Tabella B abrogata. Si veda ora il DPR n. 8 luglio 2010 n. 22/A (Individuazione delle materie oggetto di studio e approfondimento nel corso di formazione abilitante alle funzioni di segretario comunale).

TABELLA C

Programma delle prove di esame per il concorso per sedi di terza classe

01. Legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali;
02. Ragioneria e finanza locale;
03. Diritto costituzionale ed amministrativo;
04. Nozioni di diritto civile;
05. Diritto penale: (codice penale: libro I; libro II: titoli II e VII);
06. Legislazione sociale;
07. Elementi di contabilità generale dello stato;
08. Elementi dell'ordinamento urbanistico in vigore nelle province di Trento e Bolzano;
09. Ordinamento regionale con particolare riguardo all'ordinamento del Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
10. Nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica).

La prova scritta potrà riguardare le sole materie indicate ai numeri 1, 2 e 3; la prova pratica consisterà nella redazione di un atto amministrativo; la prova orale potrà riguardare tutto il programma.



DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e s.m.
(modificato dal DPREg. 1 febbraio 2005 n. 4/L)

**TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI
SULL'ORDINAMENTO CONTABILE
E FINANZIARIO NEI COMUNI
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE**

*coordinato con le disposizioni (riportate in corsivo ed evidenziate in grigio)
introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 ⁽¹⁾*

⁽¹⁾ Le disposizioni riportate in corsivo ed evidenziate in grigio non possono essere citate come norme del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e s.m..

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	167
Articolo 1	Finalità	167
Articolo 2	Fonti	167
Articolo 3	Potestà regolamentare	167
Articolo 4	Gestione associata del servizio finanziario.....	168
TITOLO II	BILANCI E PROGRAMMAZIONE.....	169
<i>CAPO I</i>	<i>BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE</i>	<i>169</i>
Articolo 5	Principi del bilancio.....	169
Articolo 6	Caratteristiche del bilancio	170
Articolo 7	Struttura del bilancio	170
Articolo 8	Servizi per conto di terzi.....	172
Articolo 9	Fondo di riserva.....	172
Articolo 10	Piano esecutivo di gestione.....	173
Articolo 11	Termini di approvazione del bilancio.....	173
Articolo 12	Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.....	173
<i>CAPO II</i>	<i>ALLEGATI AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE</i>	<i>175</i>
Articolo 13	Relazione previsionale e programmatica.....	175
Articolo 14	Bilancio pluriennale.....	175
Articolo 15	Programmazione degli investimenti.....	176
Articolo 16	Criterio di indicazione dei valori	176
TITOLO III	GESTIONE DEL BILANCIO	177
<i>CAPO I</i>	<i>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.....</i>	<i>177</i>
Articolo 17	Avanzo di amministrazione	177
Articolo 18	Disavanzo di amministrazione	178

CAPO II	PRINCIPI CONTABILI DI GESTIONE.....	179
Articolo 19	Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese.....	179
Articolo 20	Salvaguardia degli equilibri di bilancio.....	180
Articolo 21	Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio	180
Articolo 22	Controllo di gestione	181
TITOLO IV	SERVIZIO DI TESORERIA.....	183
Articolo 23	Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria.....	183
Articolo 24	Oggetto del servizio di tesoreria	183
Articolo 25	Affidamento del servizio di tesoreria	183
Articolo 26	Servizio di tesoreria svolto per più enti locali	184
Articolo 27	Responsabilità del tesoriere e degli agenti contabili.....	184
Articolo 28	Conto del tesoriere.....	185
Articolo 29	Tesoreria unica	185
TITOLO V	RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE	187
Articolo 30	Rendiconto della gestione.....	187
Articolo 31	Conto del bilancio	187
Articolo 32	Conto economico.....	188
Articolo 33	Prospetto di conciliazione.....	189
Articolo 34	Conto del patrimonio	190
Articolo 35	Conto consolidato.....	191
Articolo 36	Inventario	191
Articolo 37	Relazione al rendiconto della gestione.....	191
Articolo 38	Contabilità economica	191
TITOLO VI	REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.....	193
Articolo 39	Organo di revisione economico-finanziaria.....	193
Articolo 40	Durata dell'incarico.....	194
Articolo 41	Cause di cessazione dall'incarico	194
Articolo 42	Incompatibilità e ineleggibilità	194
Articolo 43	Funzioni	195
Articolo 44	Compenso dei revisori	196
Articolo 45	Norma di rinvio	197
Articolo 46	Deroghe.....	197
Articolo 46-bis	Norma transitoria in materia di revisione economico-finanziaria.....	197

TITOLO VII	NORME TRANSITORIE E FINALI	199
<i>CAPO I</i>	<i>TERMINI E MODELLI PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITÀ</i>	199
Articolo 47	Termini per l'adozione e l'adeguamento del regolamento di contabilità.....	199
Articolo 48	Modulistica.....	199
Articolo 49	Completamento inventari.....	200
Articolo 50	Accertamento debiti pregressi fuori bilancio.....	200
Articolo 51	Regolamento regionale e tempi di applicazione del nuovo sistema di contabilità.....	200
<i>CAPO II</i>	<i>AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	203
Articolo 52	Estensione della disciplina contabile comunale ad altri enti locali.....	203
<i>CAPO III</i>	<i>ATTRIBUZIONI ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DI FUNZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ COMUNALE</i>	205
Articolo 52-bis	Disciplina in materia di contabilità e coordinamento della finanza locale	205

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Art. 17 commi 3 e 2 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Finalità

1. Le disposizioni del presente testo unico riformano il sistema della contabilità dei comuni mediante interventi volti a perseguire l'armonizzazione dei principi stabiliti dall'articolo 4 comma 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 con quelli stabiliti dalla legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'ordinamento stabilisce per i comuni i principi contabili da applicare alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione.

Articolo 2

(Art. 17 comma 1 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Fonti

1. L'ordinamento finanziario e contabile dei comuni è stabilito dalle disposizioni del presente testo unico, dal suo regolamento d'attuazione, nonché dalla legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto applicabile.

Articolo 3

(Art. 17 commi 4 e 5 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Potestà regolamentare

1. Con il regolamento di contabilità ciascun ente applica i principi contabili stabiliti dal presente testo unico e dal suo regolamento d'attuazione con modalità organizzative corrispondenti alle proprie caratteristiche, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento al fine di assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema contabile.

2. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali, del presente testo unico, delle altre norme vigenti e dello statuto.

Articolo 4

(Art. 17 comma 6 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Gestione associata del servizio finanziario

1. I comuni possono stipulare apposite convenzioni per assicurare il servizio finanziario o di ragioneria o qualificazione corrispondente a mezzo di strutture comuni.

TITOLO II BILANCI E PROGRAMMAZIONE

CAPO I BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Articolo 5

(Art. 17 commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Principi del bilancio

1. I comuni sono tenuti alla approvazione annuale del bilancio di previsione finanziario redatto in termini di sola competenza osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione economica, come definita al comma 6, non può presentare un disavanzo.

2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non sono più ammessi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico dei comuni e di altre eventuali spese connesse; tutte le spese sono parimenti iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate pertanto le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio, salvo le eccezioni previste dall'articolo 21 comma 1.

5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

6. Il bilancio di previsione annuale è deliberato in pareggio finanziario complessivo; le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

7. La determinazione della situazione economica di bilancio prescinde dalle entrate e dalle spese sostenute *una tantum*, ossia non originate da cause permanenti e pertanto non prevedibili in via continuativa.

Articolo 6

(Art. 17 commi 16, 17, 18 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Caratteristiche del bilancio

1. L'unità elementare del bilancio per l'entrata è la risorsa, mentre per la spesa è l'intervento. Nei servizi per conto di terzi, sia nell'entrata che nella spesa, l'unità elementare è il capitolo, che indica l'oggetto.

2. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi.

3. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio comunale assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.

Articolo 7

(Art. 17 commi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Struttura del bilancio

1. Il bilancio annuale di previsione è composto da due parti, relative all'entrata e alla spesa.

2. L'entrata è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, in relazione rispettivamente alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata. I titoli dell'entrata sono:

Titolo I

Entrate tributarie;

Titolo II

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione, della provincia e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni conferite dalla regione e dalla provincia;

Titolo III
Entrate extra tributarie;

Titolo IV
*Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti
di capitale e da riscossione di crediti;*

Titolo V
Entrate derivanti da accensione di prestiti;

Titolo VI
Entrate da servizi per conto di terzi.

3. La spesa è ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi e interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio. La spesa è leggibile anche per programmi, dei quali è effettuata analitica esposizione in apposito quadro di sintesi allegato al bilancio e nella relazione previsionale e programmatica. I titoli della spesa sono:

Titolo I
Spese correnti;

Titolo II
Spese in conto capitale;

Titolo III
Spese per rimborso di prestiti;

Titolo IV
Spese per servizi per conto di terzi.

4. Il programma costituisce il complesso coordinato di attività, anche normative, di opere da realizzare e di interventi, diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un obiettivo individuato dal documento programmatico approvato dal consiglio comunale. Il programma può essere compreso all'interno di una sola delle funzioni dell'ente o estendersi a più funzioni. I servizi rappresentano i reparti organizzativi, composti da persone e mezzi, che gestiscono un complesso di attività, intesi come centro di responsabilità; è loro affidato, nel bilancio annuale di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio. Per interventi si intendono invece i fattori produttivi forniti

al servizio per la gestione delle attività espletate dal comune.

5. Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della spesa indicano:

- a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso;
- b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

6. L'avanzo e il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio prima di tutte le entrate e di tutte le spese.

7. I bilanci di previsione recepiscono le norme della regione e della provincia di appartenenza per quanto riguarda le entrate e le spese relative a funzioni delegate. Queste non potranno, comunque, essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione.

Articolo 8

(Art. 17 comma 26 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Servizi per conto di terzi

1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economici, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinate esclusivamente in capitoli. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.

Articolo 9

(Art. 17 commi 43, 44, 45 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Fondo di riserva

1. I comuni iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva il cui ammontare, commisurato alle spese correnti inizialmente previste in bilancio, viene determinato dal regolamento di contabilità; tale fondo può essere variato nel corso dell'esercizio. Non possono essere imputate spese al fondo di riserva.

2. Il fondo è utilizzato nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie relative alla gestione corrente di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

3. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 10

(Art. 17 commi 46, 47, 48 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Piano esecutivo di gestione

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio l'organo esecutivo del comune definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Il P.E.G. può contenere una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

3. Sono tenuti all'adozione del P.E.G. i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti mentre rimane una facoltà per quelli con popolazione inferiore a detto limite.

Articolo 11

(Art. 17 comma 55 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Termini di approvazione del bilancio

1. Il consiglio comunale provvede all'approvazione del bilancio annuale di previsione e dei suoi allegati di norma entro il 30 novembre ovvero entro altro termine stabilito con l'accordo previsto dall'articolo 81 del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972 n. 670 e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268.

Articolo 12

(Art. 17 commi 14 e 15 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 20 e 66 comma 1 lett. q LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. Abrogato

2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini previsti, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti definitivi di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti, limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutui, di canoni, imposte e tasse, di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

CAPO II
ALLEGATI AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Articolo 13

(Art. 17 comma 49 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Relazione previsionale e programmatica

1. La relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio annuale, che copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, ha carattere generale ed illustra le caratteristiche socio-economiche della popolazione e del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Per la parte relativa all'entrata la relazione comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, le loro fonti di finanziamento ed i relativi vincoli; per la parte relativa alla spesa la relazione è redatta per programmi ed eventuali progetti, con espresso riferimento a quelli indicati nei bilanci annuale e pluriennale, le risorse ad essi destinate e le eventuali variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente. La relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

Articolo 14

(Art. 17 commi 50, 51, 52, 53 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale allegato al bilancio annuale è redatto in termini di competenza con l'osservanza dei principi generali in tema di bilancio, escluso quello dell'annualità, e copre un periodo non inferiore a tre anni e non superiore alla durata del mandato. Il bilancio pluriennale viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio di previsione e nel corso dell'esercizio ogni qualvolta l'amministrazione ne verifichi l'esigenza. Il regolamento di contabilità del comune può determinare criteri finanziari per la predisposizione di atti di programmazione finalizzati a limitare l'utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relative agli esercizi che ricadono nel mandato amministrativo successivo.

2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura delle spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento con indicazione, per

queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento.

3. Il bilancio pluriennale, per la parte di spesa, è redatto in modo da consentire la lettura per programmi, titoli, servizi e interventi, e indica per ciascuno l'ammontare delle spese correnti di gestione, consolidate e di sviluppo, nonché le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli anni considerati. Il bilancio pluriennale fa anche espresso riferimento al documento programmatico approvato dal consiglio comunale.

4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa.

Articolo 15

(Art. 17 comma 85 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Programmazione degli investimenti

1. Per tutti gli investimenti dei comuni, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso, nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco.

Articolo 16

(Art. 17 comma 54 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Criterio di indicazione dei valori

1. I valori monetari contenuti sia nel bilancio pluriennale che nella relazione previsionale e programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

TITOLO III
GESTIONE DEL BILANCIO

CAPO I
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

(Art. 17 commi 38, 39, 40 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Avanzo di amministrazione

1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale e fondi di ammortamento.

2. L'eventuale avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato:

- a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
- b) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilanci di cui all'articolo 20 comma 1 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
- d) per il finanziamento di spese di investimento.

3. In sede di previsione di bilancio o nel corso dell'esercizio con deliberazione può essere applicato l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente. Per tali fondi l'impegno delle spese può avvenire solo al momento dell'effettiva disponibilità ovvero dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente. I fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato possono essere immediatamente attivati.

Articolo 18

(Art. 17 commi 41 e 42 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Disavanzo di amministrazione

1. Approvato il rendiconto dell'anno precedente il consiglio applica immediatamente il disavanzo risultante dal rendiconto medesimo in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione, deliberando le conseguenti variazioni di bilancio.

2. È fatto obbligo di provvedere alla copertura del disavanzo con le modalità stabilite dall'articolo 20 comma 3.

CAPO II PRINCIPI CONTABILI DI GESTIONE

Articolo 19

(Art. 17 commi 27, 28, 29, 30
LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

1. I comuni possono effettuare spese, ad esclusione di quelle economali, solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e vi è l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

2. Per i lavori, le forniture e le prestazioni cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

3. Nei casi in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in mancanza di impegno contabile o di attestazione della copertura finanziaria, in assenza dei presupposti di urgenza, eccezionalità ed imprevedibilità o in caso di mancata regolarizzazione dell'ordinazione entro i termini stabiliti, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 21 comma 1 lettera f), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura o la prestazione. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibile le singole prestazioni.

4. Rimane salva la possibilità di effettuare spese a calcolo, cioè spese correnti di carattere variabile concernenti le ordinarie provviste per prestazioni di servizi o di forniture, previa individuazione dei fondi appositi stanziati nel bilancio di previsione annuale, con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità dell'ente.

Articolo 20

(Art. 17 commi 31, 32, 33, 34
LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. I comuni rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento interno di contabilità, e comunque almeno una volta all'anno, la giunta comunale relaziona al consiglio sullo stato di attuazione dei programmi. Il consiglio sulla base delle risultanze della relazione adotta, non oltre il 30 novembre, apposita deliberazione con la quale sono previste le misure necessarie per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 21, comma 1, nonché a ripristinare il pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza o di quella dei residui. I provvedimenti adottati in attuazione a quanto disposto dal presente comma sono allegati al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini indicati dal comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili.

4. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo comporta il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi. Le deliberazioni assunte in violazione al presente comma sono nulle.

Articolo 21

(Art. 17 commi 35, 36, 37 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 20 comma 2 o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, i comuni riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive, nonché decreti ingiuntivi, transazioni giudiziarie, lodi arbitrali e relative spese legali;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei li-

miti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'articolo 45 comma 3 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni ed il disavanzo derivi da fatto di gestione oggettivamente non valutabile;

- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) fatti e provvedimenti ai quali non abbiano concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori, funzionari o dipendenti dell'ente;
- f) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui all'articolo 19 commi 1 e 2 nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 20 comma 3, il comune può far ricorso a mutui ai sensi della normativa provinciale in materia. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

Articolo 22

(Art. 17 commi 99 e 100 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, il buon andamento della pubblica amministrazione, nonché la trasparenza dell'azione amministrativa, i comuni applicano il controllo di gestione, secondo i principi stabiliti dal presente testo unico, dal suo regolamento di attuazione, dallo statuto e da proprie norme regolamentari.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare in modo costante e continuo lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità/qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'ente ed è svolto con le forme e le modalità stabilite da norme regolamentari dell'ente.

TITOLO IV

SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 23

(Art. 17 commi 86 e 87 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria

1. I comuni hanno un servizio di tesoreria, affidato ad un istituto bancario autorizzato a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385.

2. Se richiesto dal comune, il concessionario del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla normativa vigente in materia deve assumere l'esazione delle entrate e il pagamento delle spese, a norma della legge sulla riscossione dei tributi.

Articolo 24

(Art. 17 commi 88, 89, 90 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Oggetto del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modificazioni.

3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato al comune e viene gestito dal tesoriere.

Articolo 25

(Art. 17 commi 91, 92, 93, 94 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Affidamento del servizio di tesoreria

1. L'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità.

2. L'affidamento del servizio viene effettuato sulla base di una convenzione, deliberata dalla giunta comunale, con la quale, in conformità all'apposito capitolato speciale, sono disciplinati gli obblighi dell'istituto, le modalità per lo svolgimento del servizio, nonché le condizioni per la remunerazione delle giacenze e per le anticipazioni di cassa.

3. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

4. L'azienda di credito che funge da capofila in caso di gestione associata del servizio dovrà assumersi, anche per conto delle altre, l'onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e dalla convenzione, nonché le relative responsabilità.

Articolo 26

(Art. 17 comma 95 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Servizio di tesoreria svolto per più enti locali

1. I soggetti incaricati del servizio di tesoreria che gestiscono il servizio per conto di più comuni devono tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.

Articolo 27

(Art. 17 comma 96 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 38 comma 2 LR 4 gennaio 1993 n. 1)

Responsabilità del tesoriere e degli agenti contabili

1. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al comune. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

2. Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Articolo 28

(Art. 17 comma 97 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Conto del tesoriere

1. Il tesoriere rende al comune il conto della propria gestione di cassa nei termini previsti del regolamento di contabilità.

Articolo 29

(Art. 17 comma 98 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 21 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Tesoreria unica

1. Salvo quanto disposto dai provvedimenti provinciali, le norme relative al sistema di tesoreria unica si applicano per quanto concerne gli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige limitatamente a quelli beneficiari di trasferimenti statali con esclusione dei fondi trasferiti per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite agli enti locali.

TITOLO V
RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE
DEI RISULTATI DI GESTIONE

Articolo 30

(Art. 17 commi 56, 57, 58, 59, 61, 60 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 66 comma 1 lett. r LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Rendiconto della gestione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto delle risultanze fornite dalla relazione dell'organo di revisione.

3. Per i comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti e per quelli i cui rendiconti si chiudano in disavanzo ovvero rechino l'indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla sezione enti locali della corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del decreto legge 22 dicembre 1981 n. 786 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982 n. 51 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3 commi 4 e 7 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e del consolidamento dei conti pubblici, la sezione enti locali della corte dei conti potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.

5. Il rendiconto può essere trasmesso alla sezione enti locali della corte dei conti anche attraverso procedure informatiche, con modalità e condizioni da definire in appositi protocolli di comunicazione.

6. Sono allegati al rendiconto:

- a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 37;
- b) la relazione dell'organo di revisione;
- c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

Articolo 31

(Art. 17 commi 62, 63, 64, 65, 66, 67 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Conto del bilancio

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.

2. Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

- a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.

3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.

4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.

5. Al conto del bilancio sono annesse le tabelle dei parametri gestionali con andamento almeno triennale le quali dovranno essere altresì allegate al certificato del rendiconto.

6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità del comune.

Articolo 32

(Art. 17 commi 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Conto economico

1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio rettificati con gli elementi di cui ai commi 4 e 6 al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio.

2. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione dei risultati parziali e di quello finale.

3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. È espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.

4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi:

- a) i risconti passivi ed i ratei attivi;
- b) le variazioni in aumento e in diminuzione delle rimanenze;
- c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
- d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
- e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
- f) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.

5. Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e di beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese per il personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico del comune, gli oneri straordinari compresa la svalutazione dei crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi. È espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico positivo.

6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, dai seguenti elementi:

- a) i costi di esercizi futuri, i ratei passivi ed i risconti attivi;
- b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
- c) le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;
- d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
- e) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa.

7. Il regolamento di contabilità del singolo ente può prevedere la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o centri di costo.

Articolo 33

(Art. 17 commi 75 e 75-bis LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 19 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Prospetto di conciliazione

1. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.

1-bis. La redazione del prospetto di conciliazione è facoltativa nel caso in cui l'ente adotti ai sensi dell'articolo 38 un sistema contabile integrato che consenta di rilevare i fatti di gestione sia sotto l'aspetto finanziario che economico-patrimoniale.

Articolo 34

(Art. 17 commi 76, 77, 78, 79, 80 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Conto del patrimonio

1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.

2. Il patrimonio dei comuni è costituito dal complesso di beni e di rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione; attraverso la loro rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

3. I comuni includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.

4. I comuni valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue:

- a) i beni demaniali già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti successivamente sono valutati al costo;
- b) i terreni già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 sono valutati al valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali; per i terreni già acquisiti per i quali non sia possibile attribuire la rendita catastale la valutazione si effettua con le modalità dei beni demaniali già acquisiti dall'ente; per i terreni acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 si applica il criterio del costo;
- c) i fabbricati già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 sono valutati al valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;
- d) i mobili sono valutati al costo;
- e) i crediti sono valutati al valore nominale;
- f) i censi, i livelli e le enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale;
- g) le rimanenze, i ratei e i risconti sono valutati secondo le norme del codice civile;
- h) i debiti sono valutati al loro valore residuo.

5. I comuni conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti di dubbia esigibilità, fino alla dichiarazione della loro inesigibilità.

Articolo 35

(Art. 17 comma 81 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Conto consolidato

1. Il regolamento di contabilità di ciascun ente può prevedere la compilazione di un conto consolidato per tutte le attività e passività interne ed esterne. Può anche prevedere conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.

Articolo 36

(Art. 17 comma 82 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Inventario

1. I comuni provvedono annualmente all'aggiornamento dei loro inventari. Il regolamento interno stabilisce a tale proposito le categorie dei beni non inventariabili in ragione della loro natura di beni mobili di facile consumo o di modico valore.

Articolo 37

(Art. 17 comma 83 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Relazione al rendiconto della gestione

1. La giunta comunale predisponde una relazione illustrativa da allegare al conto consuntivo che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Articolo 38

(Art. 17 comma 84 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Contabilità economica

1. I comuni, ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, adottano il sistema di contabilità che più ritengono idoneo per le proprie esigenze.

TITOLO VI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 39

(Art. 17 commi 101 e 102 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 21 comma 1 lett. a), b) e c) LR 5 febbraio 2013 n. 1)

Organo di revisione economico-finanziaria

1. I comuni eleggono, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri *iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle Province ai sensi del comma 1-bis per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio.* Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione ⁽²⁾.

1-bis. Le Province, al fine dell'esercizio del controllo successivo sulla gestione degli enti locali di cui all'articolo 79, comma 3 dello Statuto speciale di autonomia, organizzano, in collaborazione con il competente Ordine professionale e con le associazioni rappresentative dei revisori, percorsi di formazione e aggiornamento per gli iscritti di cui al comma 1, finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze nei settori in cui le Province svolgono funzioni di controllo. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il competente Ordine professionale e le associazioni rappresentative dei revisori, vengono fissate modalità, frequenza e valutazione di tali percorsi formativi ⁽³⁾.

2. Nei comuni con popolazione inferiore ai **15.000** ⁽⁴⁾ abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 1.

⁽²⁾ Il comma 101 dell'art. 17 della LR 23 ottobre 1998 n. 10 (corrispondente al comma 1 dell'art. 39 del presente testo unico) è stato così modificato dall'art. 21 comma 1 lett. a) della LR 5 febbraio 2013 n. 1.

⁽³⁾ Il comma 101-bis dell'art. 17 della LR 23 ottobre 1998 n. 10 (corrispondente al comma 1-bis dell'art. 39 del presente testo unico) è stato introdotto dall'art. 21 comma 1 lett. b) della LR 5 febbraio 2013 n. 1.

⁽⁴⁾ Il comma 102 dell'art. 17 della LR 23 ottobre 1998 n. 10 (corrispondente al comma 2 dell'art. 39 del presente testo unico) è stato così modificato dall'art. 21 comma 1 lett. c) della LR 5 febbraio 2013 n. 1.

Articolo 40

(Art. 17 comma 103 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 21 comma 1 lett. d) LR 5 febbraio 2013 n. 1)

Durata dell'incarico

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dall'esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità ed i suoi membri sono rieleggibili *continuativamente* ⁽⁵⁾ una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi.

Articolo 41

(Art. 17 comma 104 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Cause di cessazione dall'incarico

1. Il revisore è revocabile solo per inadempienza, e in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto. La cessazione dall'incarico avviene per scadenza del mandato, per volontarie dimissioni o per impossibilità sopravvenuta a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità di ciascun ente, di durata comunque non inferiore a tre mesi.

Articolo 42

(Art. 17 commi 106, 107, 108, 109
LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Incompatibilità e ineleggibilità

1. La carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di forme associative o di cooperazione intercomunali, di aziende speciali o società di capitali che gestiscono servizi pubblici nel territorio del comune.

⁽⁵⁾ Il comma 103 dell'art. 17 della LR 23 ottobre 1998 n. 10 (corrispondente al comma 1 dell'art. 40 del presente testo unico) è stato così modificato dall'art. 21 comma 1 lett. d) della LR 5 febbraio 2013 n. 1.

2. Si applicano ai revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo del comune.

3. L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi del comune e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo di controllo, dal segretario e dai dipendenti del comune presso cui deve essere nominato l'organo di revisione.

4. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso il comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Articolo 43

(Art. 17 commi 110, 111, 112
LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Funzioni

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

- a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
- b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati, sulle variazioni di bilancio e sulla proposta di deliberazione di cui all'articolo 21 comma 1. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di legittimità, di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;
- c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità e degli inventari;
- d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di ciascun comune e comunque non inferiore a venti giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione;

- e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- f) vigilanza sull'applicazione dei contratti collettivi;
- g) vigilanza, nei comuni della provincia di Bolzano, sull'applicazione delle norme riguardanti la copertura dei posti previsti dai regolamenti organici secondo la consistenza dei gruppi linguistici ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni e sull'applicazione delle norme concernenti la conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del presidente della repubblica 27 luglio 1976 n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al comma 1 l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e può partecipare alle sedute dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre sedute dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente o dai regolamenti interni, alle riunioni della giunta comunale. All'organo di revisione sono inoltre trasmesse, da parte del responsabile del servizio finanziario, le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere contenenti impegni di spesa.

3. L'organo di revisione, con il consenso dell'amministrazione, può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità e con oneri a proprio carico, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 39 comma 1.

Articolo 44

(Art. 35 commi 13 e 14 LR 4 gennaio 1993 n. 1)

Compenso dei revisori

1. Il compenso per i revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con deliberazione della giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale.

2. La deliberazione di cui al comma precedente fissa il compenso ai revisori tenendo conto delle mansioni affidate ai revisori stessi e della dimensione demografica dell'ente. A tal fine raggruppa il tipo di mansioni per categorie nell'ambito di ogni classe demografica.

Articolo 45

(Art. 36 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 69 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 17 comma 105 LR 23 ottobre 1998 n.10)

Norma di rinvio

1. L'assemblea del consorzio o il consiglio dell'unione applicano per quanto riguarda la nomina, i requisiti e le incompatibilità dei revisori dei conti le disposizioni del presente titolo, avuto riferimento per quanto riguarda il numero dei componenti dell'organo di revisione contabile alle disposizioni contenute nello statuto.

2. Le stesse norme si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni.

Articolo 46

(Art. 17 comma 113 LR 23 ottobre 1998 n.10;
art. 21 comma 1 lett. e) LR 5 febbraio 2013 n. 1)

Deroghe

[1. Le disposizioni previste dagli articoli 39, 40 e 41 non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina.] ⁽⁶⁾

Articolo 46-bis ⁽⁷⁾

(Art. 21 commi 2, 3, 4, 5 e 6 LR 5 febbraio 2013 n. 1)

Norma transitoria in materia di revisione economico-finanziaria

1. Il possesso dei requisiti formativi previsto dall'articolo 39, comma 1, non è condizione necessaria per la nomina a revisore fino all'effettuazione dei percorsi formativi di cui al comma 1-bis dello stesso articolo 39.

⁽⁶⁾ Il comma 113 dell'art. 17 della LR 23 ottobre 1998 n. 10 (corrispondente al comma 1 dell'art. 46 del presente testo unico) è stato abrogato dall'art. 21 comma 1 lett. e) della LR 5 febbraio 2013 n. 1.

⁽⁷⁾ L'art. 46-bis riproduce la disciplina transitoria in materia di revisione economico-finanziaria contenuta nell'art. 21 commi da 2 a 6 della LR 5 febbraio 2013 n. 1. Per l'applicazione della disciplina transitoria vedi la circolare n. 2/EL/2013 del 20 febbraio 2013.

2. La disposizione recata dall'articolo 21, comma 1, lettera c) della legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 1 del 2013. Fino alla revisione della tabella approvata con decreto del Presidente della Regione 16 luglio 2002 n. 9/L al revisore dei conti dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti viene attribuito un compenso massimo annuo lordo pari ad euro 6.000,00 (seimila/00) e al revisore dei conti dei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti viene attribuito un compenso massimo annuo lordo pari ad euro 9.000,00 (novemila/00).

3. Dall'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2013 non trovano più applicazione le disposizioni regolamentari del comune incompatibili con la nuova disciplina recata dall'articolo 21, comma 1, lettera e) della stessa legge regionale n. 1 del 2013. Gli incarichi di revisione attribuiti e regolati sulla base di tali disposizioni regolamentari durano fino alla naturale scadenza, se il tempo residuo dell'incarico non supera il periodo di due anni dall'entrata in vigore della stessa legge regionale n. 1 del 2013. Qualora il tempo residuo dell'incarico sia superiore ai due anni, l'incarico cessa automaticamente decorsi due anni dall'entrata in vigore della stessa legge regionale n. 1 del 2013.

4. Resta confermata la competenza del consiglio comunale a scegliere ed eleggere i revisori dei conti. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

5. Fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il requisito d'iscrizione al registro dei revisori legali si intende riferito all'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
TERMINI E MODELLI PER L'APPLICAZIONE
DEL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITÀ

Articolo 47

(Art. 60 comma 1 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 19 comma 1 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Termini per l'adozione e l'adeguamento del regolamento di contabilità

1. I consigli comunali deliberano il regolamento di contabilità dell'ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1.

2. I comuni adeguano i regolamenti ai principi e alle disposizioni recate dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione entro il termine fissato dalla deliberazione della giunta regionale prevista dall'articolo 51.

Articolo 48

(Art. 19 comma 2 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Modulistica

1. Il presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta regionale approva:

- a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi;
- b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;
- c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;
- d) i modelli relativi al conto del tesoriere;
- e) i modelli relativi al conto del bilancio ivi compresa la tabella dei parametri gestionali;
- f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione;
- g) i modelli relativi al conto del patrimonio;
- h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili;
- i) lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica.

Articolo 49

(Art. 19 comma 3 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Completamento inventari

1. I comuni provvedono al completamento degli inventari e alla ricostruzione degli stati patrimoniali entro il termine fissato dalla deliberazione della giunta regionale prevista dall'articolo 51.

Articolo 50

(Art. 19 commi 4, 5, 6 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Accertamento debiti pregressi fuori bilancio

1. I comuni provvedono, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10, all'accertamento dei debiti fuori bilancio esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni e, con deliberazione dei rispettivi organi consiliari, provvedono al relativo riconoscimento.

2. Il riconoscimento del debito può avvenire solo ove le forniture, opere e prestazioni siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza del comune, e deve essere, per ciascun debito, motivato nell'atto deliberativo di cui al comma 1.

3. Con la deliberazione suddetta il consiglio indica i mezzi di copertura della spesa, tra quelli individuati dall'articolo 20 comma 3 ed impegna in bilancio i fondi necessari.

Articolo 51

(Art. 19 commi 7 e 11 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 60 comma 5 LR 4 gennaio 1993 n. 1)

Regolamento regionale e tempi di applicazione del nuovo sistema di contabilità

1. Sono disciplinate, in ogni caso, con regolamento regionale le seguenti materie: le attribuzioni del servizio finanziario dell'ente, le competenze degli organi in materia di bilanci, le fasi dell'entrata e della spesa, l'esercizio delle attività connesse alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, le

regole operative connesse alla rilevazione e dimostrazione del risultato di gestione, le norme di applicazione dei principi in materia di rendiconto della gestione, di tesoreria e di controllo di gestione, di ricorso all'indebitamento nonché la disciplina dell'attività di revisione economico-finanziaria.

2. Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, è autorizzato a definire i tempi di applicazione del nuovo sistema di contabilità dei comuni previsto dal presente testo unico e dal relativo regolamento di esecuzione.

3. Sino alla approvazione della disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile e alla decorrenza dei termini di applicazione definiti ai sensi del comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal D.P.G.R. 27 febbraio 1995 n. 4/L.

CAPO II
AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 52

(Art. 19 comma 8 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Estensione della disciplina contabile comunale ad altri enti locali

1. Le norme del presente testo unico, del regolamento di attuazione, nonché della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili, si applicano alle forme collaborative intercomunali previste dal capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni ed agli enti già istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974 n. 279.

CAPO III
ATTRIBUZIONI ALLE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO DI FUNZIONI IN MATERIA
DI CONTABILITÀ COMUNALE

Articolo 52-bis

(Art. 56 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Disciplina in materia di contabilità e coordinamento della finanza locale

1. L'armonizzazione dei bilanci e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in coerenza con la finanza locale e con le politiche di finanza provinciale, sono disciplinati con leggi provinciali.

2. Ai fini dell'armonizzazione e del coordinamento di cui al comma 1, nel rispetto dell'autonomia organizzativa gestionale dell'ente, il sistema contabile degli enti locali si basa su una contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale e su principi atti a:

- a) garantire unitarietà e uniformità del sistema, anche consentendo per gli enti di piccole dimensioni eventuali forme semplificate della contabilità;
- b) assicurare una corretta e uniforme rappresentazione dei risultati.

3. Nel rispetto dell'autonomia comunale la legge provinciale può prevedere le modalità per prevenire e superare eventuali situazioni di dissesto finanziario e individuare forme di controllo interno degli enti locali, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'impiego delle risorse.

4. Le leggi provinciali individuano le norme delle leggi e dei regolamenti regionali che cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore.



Centro stampa
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

